

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999¹
Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000
Entrato in vigore il 1° giugno 2002
(Stato 1° dicembre 2011)

La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata « la Svizzera », da un lato, e

*La Comunità europea*²,
di seguito denominata « la Comunità », dall'altro,
di seguito denominate « le Parti »,

risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

considerando che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972³, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1–24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci³. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.

3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2⁵ dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

RU **2002** 2147; FF **1999** 5092

¹ Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF dell'8 ott. 1999 (RU **2002** 1527).

² Ora: Unione europea

³ RS **0.632.401**

⁴ RS **0.632.11**

⁵ RS **0.632.401.2**

Art. 2 Concessioni tariffarie

1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.
2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

Art. 3 Concessioni relative ai formaggi

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

Art. 4 Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3⁶ dell'Accordo di libero scambio.

Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

1. Gli allegati da 4 a 12 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:⁷

- allegato 4 relativo al settore fitosanitario
- allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali
- allegato 6 relativo al settore delle sementi
- allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
- allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
- allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
- allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
- allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali
- allegato 12⁸ relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari

2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

⁶ RS 0.632.401.3

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).

⁸ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).

Art. 6 Comitato misto per l'agricoltura

1. È istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all'unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.
- 8.⁹ Il Comitato può approvare versioni autentiche dell'Accordo nelle nuove lingue.

Art. 7 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

Art. 8 Scambi di informazioni

1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.

Art. 9 Riservatezza

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.

⁹ Introdotta dall'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 5149).

Art. 10 Misure di salvaguardia

1. Qualora, nell'applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.

2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

- a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
 - se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi;
 - se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;
 - fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
 - in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
- b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

Art. 11¹⁰ Modifiche

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell'Accordo.

Art. 12 Revisione

1. Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.

2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 13 Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 14 Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Art. 15 Allegati

Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.

Art. 16 Sfera di applicazione territoriale

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

Art. 17 Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

- Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
- Accordo sulla libera circolazione delle persone¹¹,
- Accordo sul trasporto aereo¹²,
- Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia¹³,

¹¹ RS 0.142.112.681

¹² RS 0.748.127.192.68

¹³ RS 0.740.72

- Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹⁴,
- Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici¹⁵,
- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica¹⁶.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin
Joseph Deiss

Per la Comunità europea:

Joschka Fischer
Hans van den Broek

¹⁴ RS 0.946.526.81

¹⁵ RS 0.172.052.68

¹⁶ [RU 2002 1998]

Indice

<i>Allegato 1</i>	Concessioni della Svizzera
<i>Allegato 2</i>	Concessioni della Comunità
<i>Allegato 3</i>	
<i>Allegato 4</i>	Relativo al settore fitosanitario
Appendice 1	Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti
Appendice 2	Riferimenti legislativi
Appendice 3	Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
Appendice 4	Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari
Appendice 5	Scambio di dati
<i>Allegato 5</i>	Concernente l'alimentazione degli animali
Appendice 1	Disposizioni della Comunità
Appendice 2	Elenco delle disposizioni legislative di cui all'articolo 9
<i>Allegato 6</i>	Relativo al settore delle sementi
Appendice 1	Legislazioni
Appendice 2	Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 3
Appendice 3	Deroghe
Appendice 4	Elenco dei paesi terzi
<i>Allegato 7</i>	Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Appendice 1	Elenco degli atti di cui all'articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli
Appendice 2	Denominazioni protette di cui all'articolo 6
Appendice 3	Relativa agli articoli 6 e 25
Appendice 4	Relativa all'articolo 2
Appendice 5	Disposizioni particolari di cui all'articolo 3 lettere a) e b)
<i>Allegato 8</i>	Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
Appendice 1	Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità
Appendice 2	Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
Appendice 3	Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
Appendice 4	Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
Appendice 5	Relativa all'articolo 2
<i>Allegato 9</i>	Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 1	Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 2	Modalità di applicazione
<i>Allegato 10</i>	Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Appendice	Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'Allegato 10

<i>Allegato 11</i>	Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Appendice 1	Misura di lotta/notifica delle malattie
Appendice 2	Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato
Appendice 3	Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi
Appendice 4	Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi
Appendice 5	Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni
Appendice 6	Prodotti animali
Appendice 7	Autorità competenti
Appendice 8	Adeguamento alle condizioni regionali
Appendice 9	Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche
Appendice 10	Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni
Appendice 11	Punti di contatto
<i>Allegato 12</i>	Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
Appendice 1	Elenco delle rispettive IG oggetto di protezione dall'altra Parte
Appendice 2	Legislazione delle Parti
<i>Atto finale</i>	Dichiarazioni comuni
Appendice A	Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell'allegato 4
Appendice B	Legislazioni
Appendice C	Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario
Appendice D	Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari
<i>Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008</i>	
<i>Atto finale della modifica del 14 maggio 2009</i>	
<i>Atto finale della modifica del 17 maggio 2011</i>	

Allegato I¹⁷

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0101 90 95	Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)	0.00	100 capi
0204 50 10	Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate	40.—	100
0207 14 81	Petti di galli e di galline, congelati	15.—	2 100
0207 14 91	Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15.—	1 200
0207 27 81	Petti di tacchini e di tacchine, congelati	15.—	800
0207 27 91	Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15.—	600
0207 33 11	Anatre, intere, congelate	15.—	700
0207 34 00	Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, freschi o refrigerati	9.5	20
0207 36 91	Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi)	15.—	100
0208 10 00	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate	11.—	1 700
0208 90 10	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)	0.00	100
ex 0210 11 91	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	1 000 ¹
ex 0210 19 91	Pezzo di cotoletta disossato, in salamoia e affumicato	esente	
0210 20 10	Carni secche della specie bovina	esente	200 ²
ex 0407 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	47.—	150
ex 0409 00 00	Miele naturale di acacia	8.—	200

¹⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall'AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 251 249, FF **2008** 885).

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 0409 00 00	Miele naturale diverso da quello di acacia	26.—	50
0602 10 00	Talee senza radici e marze	esente	illimitato
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	3
0602 20 11	— innestati, con radici nude		
0602 20 19	— innestati, con zolla		
0602 20 21	— non innestati, con radici nude		
0602 20 29	— non innestati, con zolla		
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	3
0602 20 31	— innestati, con radici nude		
0602 20 39	— innestati, con zolla		
0602 20 41	— non innestati, con radici nude		
0602 20 49	— non innestati, con zolla		
	Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:	esente	illimitato
0602 20 51	— con radici nude		
0602 20 59	— altri		
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:	esente	3
0602 20 71	— di frutta a granella		
0602 20 72	— di frutta a nocciolo		
0602 20 79	— altri	esente	illimitato
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:	esente	3
0602 20 81	— di frutta a granella		
0602 20 82	— di frutta a nocciolo		
0602 20 89	— altri	esente	illimitato
0602 30 00	Rododendri e azalee, anche innestati	esente	illimitato
	Rosai, anche innestati:	esente	illimitato
0602 40 10	— rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici		
	— altri:		
0602 40 91	— con radici nude		
0602 40 99	— altri, con zolla		
	Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio):	esente	illimitato
0602 90 11	— piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli		
0602 90 12	— bianco di funghi (micelio)		
0602 90 19	— altri		
	Altre piante vive (comprese le loro radici):	esente	illimitato
0602 90 91	— con radici nude		
0602 90 99	— altre, con zolla		
0603 11 10	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre	esente	1 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0603 12 10	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 13 10	Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 14 10	Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
	Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre:		
0603 19 11	– legnosi		
0603 19 19	– altri		
0603 12 30	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile	esente	illimitato
0603 13 30	Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603 14 30	Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603 19 30	Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
	Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:		illimitato
0603 19 31	– legnosi		
0603 19 39	– altri		
	Pomodori, freschi o refrigerati:	esente	10 000
	– pomodori ciliegia (cherry):		
0702 00 10	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– pomodori peretti (di forma allungata):		
0702 00 20	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì):		
0702 00 30	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– altri:		
0702 00 90	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	Lattuga iceberg, senza corona:	esente	2 000
0705 11 11	– dal 1° gennaio alla fine di febbraio		
	Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:	esente	2 000
0705 21 10	– dal 21 maggio al 30 settembre		
0707 00 10	Cetrioli per insalata, dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	200
0707 00 30	Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	100
0707 00 31	Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	5.—	2 100

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0707 00 50	Cetriolini, freschi o refrigerati	3.50	800
0709 30 10	Melanzane, fresche o refrigerate: – dal 16 ottobre al 31 maggio	esente	1 000
0709 51 00	Funghi, freschi o refrigerati, del genere	esente	illimitato
0709 59 00	<i>Agaricus</i> o altri, esclusi i tartufi		
0709 60 11	Peperoni, freschi o refrigerati: – dal 1° novembre al 31 marzo	2.50	illimitato
0709 60 12	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	5.—	1 300
	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: – dal 31 ottobre al 19 aprile	esente	2 000
0709 90 50			
ex 0710 80 90	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0711 90 90	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (p. es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	0.00	150
0712 20 00	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	0.00	100
0713 10 11	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	Riduzione di 0.90 sul dazio applicato	1 000
0713 10 19	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)	0.00	1 000
	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.), fresche o secche: – con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli	esente	illimitato
0802 21 90			
0802 22 90	– con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli		
0802 32 90	Noci	esente	100
ex 0802 90 90	Pinoli, freschi o secchi	esente	illimitato
0805 10 00	Arance, fresche o secche	esente	illimitato
0805 20 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	esente	illimitato
0807 11 00	Cocomeri, freschi	esente	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0807 19 00	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	esente	illimitato
0809 10 11	Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: — dal 1° settembre al 30 giugno	esente	2 100
0809 10 91	in altro imballaggio: — dal 1° settembre al 30 giugno		
0809 40 13	Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre	0.00	600
0810 10 10	Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio	esente	10 000
0810 10 11	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	0.00	200
0810 20 11	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	0.00	250
0810 50 00	Kiwi, freschi	esente	illimitato
ex 0811 10 00	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinate alla lavorazione industriale	10.—	1 000
ex 0811 20 90	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinati alla lavorazione industriale	10.—	1 200
0811 90 10	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0.00	200
0811 90 90	Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)	0.00	1 000
0904 20 90	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, lavorati	0.00	150
0910 20 00	Zafferano	esente	illimitato
1001 90 60	Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione animale	Riduzione di 0.60 sul dazio applicato	50 000
1005 90 30	Granturco per l'alimentazione animale	Riduzione di 0.50 sul dazio applicato	13 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione animale:		
1509 10 91	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60.60 ⁴	illimitato
1509 10 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86.70 ⁴	illimitato
	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione animale:		
1509 90 91	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60.60 ⁴	illimitato
1509 90 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86.70 ⁴	illimitato
ex 0210 19 91	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	esente	3 715
ex 0210 19 91	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		
1601 00 11	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali		
ex 0210 19 91	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
ex 1602 49 10	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
2002 10 10	– in recipienti eccedenti 5 kg	2.50	illimitato
2002 10 20	– in recipienti non eccedenti 5 kg	4.50	illimitato
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:	esente	illimitato
2002 90 10	– in recipienti eccedenti 5 kg		
2002 90 21	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2002 90 29	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:	esente	illimitato
	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
2003 10 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	0.00	1 700
	Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
ex 2004 90 18	– in recipienti eccedenti 5 kg	17.50	illimitato
ex 2004 90 49	– in recipienti non eccedenti 5 kg	24.50	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
2005 60 10 2005 60 90	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2005 70 10 2005 70 90	Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
ex 2005 99 11 ex 2005 99 41	Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	17.50 24.50	illimitato illimitato
2008 30 90	Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove	esente	illimitato
2008 50 10	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	10.—	illimitato
2008 50 90	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	15.—	illimitato
2008 70 10	Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
2008 70 90	Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
ex 2009 39 19	Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	6.—	illimitato
ex 2009 39 20	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.—	illimitato
2204 21 50 2204 29 50	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: – non eccedente 2 l ⁵ – eccedente 2 l ⁵	8.50 8.50	illimitato illimitato
ex 2204 21 50	Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁶	esente	1 000 hl
ex 2204 21 21	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁷	esente	500 hl

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 2204 29 21 ex 2204 29 22	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁷ , con titolo alcolometrico volumico: – eccedente 13 % vol. – non eccedente 13 % vol.		
1	Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.		
2	Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.		
3	Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.		
4	Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.		
5	Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'Accordo.		
6	Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.		
7	Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.		

Allegato 2¹⁸

Concessioni della Comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg	0.00	4 600 capi
ex 0210 20 90	Carni della specie bovina, disossate, secche	esente	1 200
ex 0401 30	Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esente	2 000
0403 10	Iogurt		
0402 29 11 ex 0404 90 83	Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ¹	43.80	illimitato
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	esente	illimitato
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	esente	illimitato
0701 10 00	Patate da semina, fresche o refrigerate	esente	4 000
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	esente ²	1 000
0703 10 19 0703 90 00	Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	esente	5 000
0704 10 00 0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	esente	5 500
0705	Lattughe (<i>Latuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate	esente	3 000
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	esente	5 000

¹⁸ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall'AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 251 249, FF **2008** 885).

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0706 90 10	Barbabietola da insalata, salsefica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (<i>Cochlearia armoracia</i>), freschi o refrigerati	esente	3 000
0706 90 90			
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esente ²	1 000
0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	esente	500
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	esente	500
0709 51 00	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 59			
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)	esente	1 000
0709 90 20	Bietole da costa e cardi	esente	300
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esente ²	1 000
0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0710 80 61	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0710 80 69			
0712 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi	esente	illimitato
ex 0808 10 80	Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche	esente ²	3 000
0808 20	Pere e cotogne, fresche	esente ²	3 000
0809 10 00	Albicocche, fresche	esente ²	500
0809 20 95	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche	esente ²	1 500 ³
0809 40	Prugne e prugnone, fresche	esente ²	1 000
0810 10 00	Fragole	esente	200
0810 20 10	Lamponi, freschi	esente	100
0810 20 90	More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	esente	100
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	esente	5
1106 30 90	Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8	esente	illimitato
ex 0210 19 50	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	esente	1 900
ex 0210 19 81	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali		
ex 0210 19 81	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
ex 1602 49 19			
ex 2002 90 91	Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2002 90 99			
2003 90 00	Funghi, esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	esente	illimitato
0710 10 00	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	esente	3 000
2004 10 10	Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi		
2004 10 99			
2005 20 80	Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate		
ex 2005 91 00	Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2005 99			
ex 2008 30	Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2008 40	Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2008 50	Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
2008 60	Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	500
ex 0811 90 19	Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
ex 0811 90 39			
0811 90 80	Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 2008 70	Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2008 80	Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2008 99	Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁴	esente	illimitato
ex 2009 19	Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 21 00	Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 29			
ex 2009 31	Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 39			
ex 2009 41	Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 49			
ex 2009 71	Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 79			
ex 2009 80	Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

¹ Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

² Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

³ Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

⁴ Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

Allegato 3¹⁹

1. Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1° giugno 2007, con la soppressione dei dazi doganali e dei contingenti.
2. L'Unione europea non applica restituzioni all'esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all'esportazione²⁰ per i formaggi esportati nell'Unione europea.
3. Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell'Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due Parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.
4. L'Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.
5. Se in una delle Parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.

¹⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2011 del Comitato misto per l'agricoltura del 31 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1613).

²⁰ Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa, e (salvo per i formaggi contingentati) previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità.

*Allegato 4***Relativo al settore fitosanitario****Art. 1** Oggetto

(1) Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(2)²¹ In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nell'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.

Art. 2 Principi

(1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

(2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(3)²² Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell'appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

(4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

²¹ Introdotta dall'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

²² Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 3

- (1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).
- (2) Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.
- (3) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

Art. 4 Esigenze regionali

- (1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.
- (2) L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

Art. 5 Controllo all'importazione

- (1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
- (3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.
- (4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

Art. 6 Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

Art. 7 Deroghe

(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

Art. 8 Controllo congiunto

(1) Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

Art. 9 Scambi di informazioni

(1) In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

(2) Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario»

(1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Vegetali, Prodotti vegetali ed altri oggetti

A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle Parti, in relazione ai quali le Parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le Parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1 Vegetali e prodotti vegetali

1.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Camellia spp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., eccetto *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L.

Rhododendron spp., eccetto *Rhododendron simsii* Planch.

Viburnum spp.

1.2 Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all'impollinazione

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

²³ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 251).

1.4 Vegetali, esclusi i frutti*Vitis* L.**1.5 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno**

- (a) ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; nonché
- (b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune²⁴:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 80	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

²⁴ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. e *Prunus lusitanica* L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle *Gramineae*, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al numero 1.3.

2.3 Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4 Sementi e bulbi destinati all’impianto

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5 Vegetali destinati all’impianto

Allium porrum L.

Vegetali di *Palmae*, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.
Caryota maxima Blume ex Mart.
Caryota cumingii Lodd. ex Mart.
Chamaerops L.
Cocos nucifera L.
Corypha elata Roxb.
Corypha gebang Mart.
Elaeis guineensis Jacq.
Jubaea Kunth.
Livistona R. Br.
Metroxylon sagu Rottb.
Oreodoxa regia Kunth.
Phoenix L.
Sabal Adans.
Syagrus Mart.
Trachycarpus H. Wendl.
Trithrinax Mart.
Washingtonia Raf.

2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. e *G. tubergenii* hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle Parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due Parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le Parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

1 Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all'impianto escluse le sementi

2 Sementi

2.1 Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay

Cruciferae

Gramineae eccetto *Oryza* spp.

Trifolium spp.

2.2 Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle Parti

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3 Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti

Triticum

Secale

X Triticosecale

3 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada

Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)

Aster spp. originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Camellia spp.

Conifere (*Coniferales*)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Gypsophila L.

Hypericum L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Lisianthus L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Ocimum L. (ortaggi a foglia)

Orchidaceae (fiori recisi)

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., originario di Paesi extraeuropei

Rhododendron spp., ad eccezione del *Rhododendron simsii* Planch.

Rosa L., originaria di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Viburnum spp.

4 Frutta

Annona L., originaria di Paesi extraeuropei

Cydonia L., originaria di Paesi extraeuropei

Diospyros L., originario di Paesi extraeuropei

Malus Mill., originario di Paesi extraeuropei

Mangifera L., originaria di Paesi extraeuropei

Momordica L.

Passiflora L., originaria di Paesi extraeuropei

Prunus L., originario di Paesi extraeuropei

Psidium L., originario di Paesi extraeuropei

Pyrus L., originario di Paesi extraeuropei

Ribes L., originario di Paesi extraeuropei

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., originario di Paesi extraeuropei

Vaccinium L., originario di Paesi extraeuropei

5 **Tuberi non destinati all'impianto**

Solanum tuberosum L.

6 **Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno**

(a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell'una o dell'altra Parte:

- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;
- *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell'Armenia;
- *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano;
- *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;

- conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;
- *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;

nonché

- (b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 40	Segatura
ex 4401 30 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93	Legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legno di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44, da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.) o frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

- (c) – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori;
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

7 Terra e mezzo di coltura

- (a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;

- (b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti Paesi:

- Turchia,
- Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,
- Paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8 Corteccia, separata del tronco, di:

- conifere (*Coniferales*) originarie di Paesi non europei
- *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L., e *Quercus* L. ad eccezione di *Quercus suber* L.
- *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

9 Cereali delle seguenti specie, originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti

- *Triticum*
- *Secale*
- *X Triticosecale*

C. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

1 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro della Comunità

1.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

1.3 Sementi

Oryza spp.

1.4 Frutta

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

2 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera**3 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro della Comunità****3.1 Vegetali, esclusi frutti e sementi**

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

4 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l'importazione in Svizzera**4.1 Vegetali**

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Disposizioni legislative²⁶

Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario degli Stati Uniti d'America
- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

²⁵ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 251).

²⁶ Salvo indicazione contraria, il riferimento a un atto rinvia all'ultima versione emanata prima del 30 aprile 2010.

- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
- Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
- Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.
- Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del *Thrips palmi* Karny
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
- Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
- Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
- Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera* Le Conte
- Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
- Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
- Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio
- Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
- Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America
- Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

- Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu
- Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
- Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata)
- Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
- Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata
- Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell
- Decisione 2007/847/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia
- Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
- Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster)

Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)
- Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916.205.1)
- Ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916.202.1).

Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari**A. Comunità europea**

autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000²⁸.

Belgio:	Federal Public Service of Public Health Food Chain Security and Environment DG for Animals, Plants and Foodstuffs Sanitary Policy regarding Animals and Plants Division Plant Protection Euro station II (7° floor) Place Victor Horta 40 box 10 B-1060 Brussels
Bulgaria:	NSPP National Service for Plant Protection 17, Hristo Botev blvd., floor 5 BG-Sofia 1040
Repubblica ceca:	State Phytosanitary Administration Bubenská 1477/1 CZ-170 00 Praha 7
Danimarca:	Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish Plant Directorate Skovbrynet 20 DK-2800 Kgs. Lyngby
Germania:	Julius Kühn-Institut - Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit Messeweg 11/12 - D-38104 Braunschweig

²⁷ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

²⁸ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

Estonia:	Plant Production Inspectorate Teaduse 2 EE-75501 Saku Harju Maakond
Irlanda:	Department of Agriculture and Food Maynooth Business Campus Co. Kildare IRL
Grecia:	Ministry of Agriculture General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control 150 Sygrou Ave. GR-176 71 Athens
Spagna:	Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal c/ Alfonso XII, nº 62 – 2a planta E-28071 Madrid
Francia:	Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Sous-direction de la Protection des Végétaux 251, rue de Vaugirard F-75732 Paris Cedex 15
Italia:	Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario Via XX Settembre 20 I-00187 Roma
Cipro:	Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Department of Agriculture Loukis Akritas Ave. CY-1412 Lefkosia
Lettonia:	State Plant Protection Service Republikas laukums 2 LV-1981 Riga

Lituania:	State Plant Protection Service Kalvariju str. 62 LT-2005 Vilnius
Lussemburgo:	Ministère de l'Agriculture Adm. des Services Techniques de l'Agriculture Service de la Protection des Végétaux 16, route d'Esch - BP 1904 L-1019 Luxembourg
Ungheria:	Ministry of Agriculture and Rural Development Department for Plant Protection and Soil Conservation Kossuth tér 11 HU-1860 Budapest 55 Pf. 1
Malta:	Plant Health Department Plant Biotechnology Center Annibale Preca Street MT-Lija, Lja 1915
Paesi Bassi:	Plantenziektenkundige Dienst Geertjesweg 15/Postbus 9102 NL6700 HC Wageningen
Austria:	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Referat III 9 a Stubenring 1 A-1012 Wien
Polonia:	The State Plant Health and Seed Inspection Service Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection 42, Mlynarska Street PL-01-171 Warsaw
Portogallo:	Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) Avenida Afonso Costa, 3 PT-1949-002 Lisboa
Romania:	Phytosanitary Direction Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development 24th Carol I Blvd. Sector 3 RO-Bucharest

Slovenia:	MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Plant Health Division Einspielerjeva 6 SI-1000 Ljubljana
Slovacchia:	Ministry of Agriculture Department of plant commodities Dobrovicova 12 SK-812 66 Bratislava
Finlandia:	Ministry of Agriculture and Forestry Unit for Plant Production and Animal Nutrition Department of Food and Health Mariankatu 23 P.O. Box 30 FI-00023 Government Finland
Svezia:	Jordbruksverket Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S-55182 Jönköping
Regno Unito:	Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division Foss House King's Pool Peasholme Green UK-York YO1 7PX

B. Svizzera

Ufficio federale dell'agricoltura
CH-3003 Berna

Zone di cui all'articolo 4 e relative prescrizioni speciali

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate.

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RS 916.20)

²⁹ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 251). Salvo indicazione contraria, il riferimento a un atto rinvia all'ultima versione emanata prima del 30 apr. 2010.

Scambio di dati

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

- notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;
- notifiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.

³⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227).

Concernente l'alimentazione degli animali

Art. 1 Oggetto

1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.

2^{bis}.³¹ In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2

2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.

3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per:

- a) «prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;
- b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
- c) «autorità competente», l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Art. 3 Scambi di informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

- la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
- l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
- se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
- i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

³¹ Introdotto dall'art. 1 n. 5 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

- siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;
- riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;
- siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
- siano effettuati, di norma, senza preavviso;
- riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

Art. 5 Controllo all'origine

1. Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

Art. 6 Controllo a destinazione

1. L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

2. Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:

- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
- eventuale decontaminazione;
- qualsiasi altro trattamento appropriato;
- utilizzazione per altri fini;
- rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;
- distruzione dei prodotti.

Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti

1. In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne:

- la natura;
- l'origine;
- la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.

Art. 8 Collaborazione in caso d'infrazione

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva

1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.

2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia

1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.
3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 11 Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale

1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

Art. 12 Obbligo di riservatezza

1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a

condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

*Appendice I³²**Disposizioni della Comunità*

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 1)

Disposizioni della Svizzera

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861)

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (RU 2005 5545)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (RU 2005 6651)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (RU 2005 6667)

³² Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).

Elenco delle disposizioni legislative di cui all'articolo 9*Disposizioni della Comunità*

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15)

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81)

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)

³³ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).

Relativo al settore delle sementi

Art. 1 Oggetto

- (1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.
- (2) Ai sensi del presente Allegato s'intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni

- (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
- (2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
- (3) Le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della legislazione sono elencate nell'appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi responsabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell'appendice 2.³⁴

Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati

- (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi richiamati all'articolo 2, paragrafo 3.³⁵
- (2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.

Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni

- (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.

³⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 471).

³⁵ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 471).

(2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

(3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

Art. 5³⁶ Varietà

(1) Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(3) Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le Parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto congiuntamente.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

(5) Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

(6) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

(7) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

³⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

Art. 6³⁷ Deroghe

(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalla legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

(3) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

(4) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.

(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

- nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore;
- nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

³⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 7 Paesi terzi

(1) Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

(2) L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.

Art. 8 Prove comparative

(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

(2) L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»

(1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 10 Accordo con altri paesi

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

Legislazioni³⁹

Sezione I (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A. Disposizioni dell'Unione

1. Atti legislativi

- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66)
- Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66)
- Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15)
- Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1)
- Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12)
- Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60)
- Direttiva 2002/57/CEE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)

2. Atti non legislativi

- Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37)
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai

³⁸ Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 471).

³⁹ Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.

sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26)

- Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)
- Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)
- Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10)
- Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7)
- Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23)
- Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22)
- Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21)
- Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2005, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51)
- Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18)
- Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73)

- Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10)

B. Disposizioni della Svizzera⁴⁰

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1)
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RS 916.151)
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (RS 916.151.1)
- Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (RS 916.151.6).
- Ordinanza del DFE del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (RS 916.151.3)

Sezione II (riconoscimento reciproco dei certificati)

A. Disposizioni dell'Unione

1. Atti legislativi

–

2. Atti non legislativi

–

B. Disposizioni della Svizzera

–

C. Certificati richiesti per le importazioni

–

⁴⁰ Restano escluse le sementi delle varietà locali di cui è autorizzata la commercializzazione in Svizzera.

Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 3**A. Unione Europea***Belgio*

Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau
BCA/LB
Rue du Progrès 50/ Vooruitgangstraat 50
City Atrium, 6^{ème} étage/6^{de} verdieping
1210 BRUXELLES/BRUSSEL
e-mail: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be

Bulgaria

Executive Agency of Variety Testing,
Field Inspection and Seed Control
125, Tzarigradsko Shosse Blvd.
1113 Sofia
BULGARIA
Tel: +359 2 870 03 75
Fax: +359 2 870 65 17
e-mail: iasas@iasas.government.bg

Repubblica Ceca

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby)
Za Opravnou 4
CZ-150 06 Praha 5 – Motol

Danimarca

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Plant Directorate
Skovbrynet 20
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tel: + 45 45 26 36 00
Fax: + 45 45 26 36 10
e-mail: meb@pdir.dk

⁴¹ Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).

Germania

Bundessortenamt
Osterfelddamm 80
30627 Hannover
Tel: +49511-9566-50
Fax: +49511 9566-9600
e-mail: BSA@bundessortenamt.de

Estonia

Agricultural Board
Teaduse 2
Saku 75501 Harju county
ESTONIA
Fax: + 372 6712 604

Grecia

Ministry of Rural Development and Food
Directorate of Plant Production Inputs
6, Kapnokoptiriou Str
Athens 10433
Greece
Tel: +302102124199,
Fax: +302102124137
e-mail: ax2u017@minagric.gr

Spagna

Oficina Española de Variedades Vegetales
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
c/ Alfonso XII, 62
28014 Madrid
Tel: +34913476659
Fax: +34913476703

Francia

GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification
44, rue du Louvre
F - 75001 PARIS
Tel: + 33 (0) 1 42 33 76 93
Fax: + 33 (0) 1 40 28 40 16

Irlanda

Department of Agriculture, Fisheries and Food
Seed Certification Division
Backweston Farm
Leixlip
Co. Kildare
Republic of Ireland
Tel: + 353 1 6302900
Fax: + 353 1 6280634

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)
Via Ugo Bassi, n. 8
20159 MILANO
ITALIA
e-mail: aff-gen@ense.it

Cipro

Ministry of Agriculture
Natural Resources and Environment,
Department of Agriculture
e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy
Tel: 00357 22 466249
Fax: 00357 22 343419

Lettonia

State Plant Protection Service
Seed Control Department
Lielvarde street 36/38
Riga, LV – 1006
Tel: +371-67113262
Fax: +371-67113085
e-mail: info@vaad.gov.lv

Lituania

Ministry of Agriculture
State Seed and Grain Service
Ozo 4A,
LT-08200 Vilnius
Tel/Fax: (+370 5) 2375631

Lussemburgo

Ministère de l'Agriculture
Administration des Services Techniques de l'Agriculture
Service de la Production Végétale
BP 1904
L-1019 Luxembourg
Tel: +352-457172-234
Fax: +352-457172-341

Ungheria

Central Agricultural Office
Directorate of Plant Production and Horticulture
1024 Budapest
Keleti Károly u. 24.
HUNGARY
Tel: +36 06 1 336 9114
Fax: +36 06 1 336 9011

Malta

Ministry for Resources and Rural Affairs
Plant Health Department
Seeds and other Propagation Material Unit
National Research and Development Centre
Ghammieri, Marsa MRS 3300
MALTA
Tel: +356 25904153
Fax: +356 25904120.
e-mail: spmu.mrra@gov.mt

Paesi Bassi

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
postbox 20401
2500 EK The Hague Netherlands
Tel: +31 70 3785776
Fax: +31 70 3786156

Austria

Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit),
Seed Certification Department
Spargelfeldstrasse 191
A-1220 Vienna
Tel: +43 50555 31121
Fax: +43 50555 34808
e-mail: saatgut@baes.gv.at

Polonia

Plant Health and Seed Inspection Service
General Inspectorate
Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
Tel: 22 652-92-90, 22 620-28-24, 22 620-28-25
Fax: 22 654-52-21
e-mail: gi@piorin.gov.pl

Portogallo

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas
Edifício 1, Tapada da Ajuda
1349-018 Lisboa
Tel: +351 21 361 20 00
Fax: +351 21 361 32 77 /22

Romania

National Inspection for Quality of Seeds
Ministry of Agriculture and Rural Development
24 Blvd. Carol I, 70044 Bucharest
Romania
Tel: +40 21 3078663
Fax: +40 21 3078663
e-mail: incs@madr.ro

Slovenia

Ministry for Agriculture,
Forestry and Food
Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia
Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana

Repubblica Slovacca

Seed inspection and certification body of the Slovak Republic
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP),
odbor osív a sadív
Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava,
Department of Seeds and Planting Materials
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Slovenská Republika
Tel: + 421259880255

Finlandia

Ministry of Agriculture and Forestry
Department of Food and Health
PO Box 30
FI - 00023 GOVERNMENT
FINLAND
Tel: +358-9-16001
Fax: +358-9-1605 3338
e-mail: elo.kirjaamo@mmm.fi

Svezia

Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)
Seed Division
Box 83
SE-268 22 Svalöv
SWEDEN
Fax: + 46 - (0)36 - 15 83 08
e-mail: utsadeskontroll@jordbruksverket.se

Regno Unito

Food and Environment Research Agency
Seed Certification Team
Whitehouse Lane, Huntingdon Road
Cambridge CB3 0LF
Tel: +44(0)1223 342379
Fax: +44(0)1223 342386
e-mail: seed.cert@fera.gsi.gov.uk

B. Svizzera

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà
CH – 3003 Berna
Tel: (41) 31 322 25 50
Fax: (41) 31 322 26 34

Deroghe

Deroghe dell'Unione europea ammesse dalla Svizzera⁴³

- a) che dispensano alcuni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, della vite, delle sementi di barbabietole, di piante oleaginose e da fibra:
- decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 8)
 - decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 9)
 - decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 10)
 - decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26)
 - decisione 70/48/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27)
 - decisione 70/49/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28)
 - decisione 70/93/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16)
 - decisione 70/94/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17)
 - decisione 70/481/CEE della Commissione (GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29)
 - decisione 73/123/CEE della Commissione (GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43)
 - decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
 - decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18)
 - decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
 - decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20)

⁴² Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 471).

⁴³ Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.

- decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18)
 - decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
 - decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
 - decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15)
 - decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
 - decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37)
 - decisione 2005/325/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1)
 - decisione 2005/886/CE della Commissione (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39)
 - decisione 2005/931/CE della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 67)
 - decisione 2008/462/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 33);
- b) che autorizzano alcuni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà [v. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – ventottesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 302A del 12.12.2009, pag. 1)];
- c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali:
- decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20)
 - decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
 - decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
 - decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39)
 - decisione 2005/200/CE della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 19);
- d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
- decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47);

- e) che autorizzano ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di *Poa pratensis*:
 - decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41);
- f) che dispensano il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto concerne l'*Avena strigosa* Schreb.:
 - decisione 2009/786/CE della Commissione del 26 ottobre 2009 (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5);
- g) che dispensano la Lettonia dall'obbligo di applicare le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le specie *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch e *Helianthus annuus* L.:
 - decisione 2010/198/UE della Commissione del 6 aprile 2010 (GU L 84 del 7.4.2010, pag. 37).

Elenco dei paesi terzi⁴⁵

Argentina

Australia

Canada

Cile

Croazia

Israele

Marocco

Nuova Zelanda

Serbia e Montenegro

Sudafrica

Turchia

Stati Uniti d'America

Uruguay

⁴⁴ Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 471).

⁴⁵ Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10) e, per quanto riguarda i controlli delle selezioni conservatrici, sulla decisione 2005/834/CE del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51). Nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

Art. 2⁴⁶

Il presente allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 4.

Art. 3

Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall'Allegato, si intende per:

- a)⁴⁷ «prodotto vitivinicolo originario di» se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio o su un territorio definito all'appendice 5, in conformità con le disposizioni del presente allegato;
- b)⁴⁸ «indicazione geografica»: un'indicazione, inclusa la denominazione d'origine, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio, allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio⁴⁹ (denominato in appresso «Accordo ADPIC»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all'appendice 5;
- c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;

⁴⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 7 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

⁴⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1) lett. a della Dec. n. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 dic. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 793).

⁴⁸ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1) lett. b della Dec. n. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 dic. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 793).

⁴⁹ RS **0.632.20** all. 1.C

- d) «denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;
- e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.

Titolo I

Disposizioni applicabili all'importazione e alla commercializzazione

Art. 4

1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all'appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.
3. Le disposizioni degli atti di cui all'appendice 1, relative all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.
4. Il presente Allegato non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o comunitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

Titolo II

Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2

Art. 5⁵⁰

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di un'indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 8, le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 diversi da quelli ai quali è riservata la denominazione, anche se:

- è indicata la vera origine del prodotto;
- è utilizzata una traduzione dell'indicazione geografica;
- la denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

- a) se due indicazioni protette in virtù del presente allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
- b) se un'indicazione protetta in virtù del presente allegato è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

5. La protezione di una dicitura tradizionale si applica esclusivamente alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell'appendice 2.

6. La protezione di una dicitura tradizionale si applica esclusivamente alla sua utilizzazione per la categoria o le categorie di vini a cui è associata nell'appendice 2.

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

7. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:

- a) se due diciture protette in virtù del presente allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
- b) se una dicitura protetta in virtù del presente allegato è identica a una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

8. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 7, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

9. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

10. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» che figura nell'elenco della Comunità contenuto nell'appendice 2 del presente allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo il 1° giugno 2002, l'uso della parola «Champagne» per designare e presentare alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

Art. 6⁵¹

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:
 - i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è originario,
 - i termini specifici che figurano nell'appendice 2,
 - le indicazioni geografiche che figurano nell'appendice 2,
 - le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2;
- b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:
 - i termini «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» o altri termini utilizzati per indicare questo Paese,
 - i termini specifici che figurano nell'appendice 2,
 - le indicazioni geografiche che figurano nell'appendice 2,

⁵¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

- le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2.

Art. 7⁵²

1. La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 2, che contiene o che consiste in un'indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente allegato è rifiutata se il prodotto in questione non è originario:

- del luogo a cui si riferisce l'indicazione geografica; o
- del luogo in cui la dicitura tradizionale è legittimamente utilizzata.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono invalidati su richiesta di una Parte interessata.

2. I marchi il cui utilizzo corrisponde a una delle situazioni di cui al paragrafo 1, che sono stati depositati, registrati o acquisiti con l'uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri della Comunità) prima della data di decorrenza della protezione dell'indicazione geografica o della dicitura tradizionale dell'altra Parte ai sensi del presente Accordo possono continuare ad essere utilizzati nonostante la protezione concessa all'indicazione geografica o alla dicitura tradizionale che possono essere utilizzate parallelamente al marchio in questione.

Art. 8

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell'altra Parte.

Art. 9

Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.

Art. 10

1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

⁵² Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
- c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo.

Art. 11

L'applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

Titolo III

Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo

Sottotitolo I: Disposizioni preliminari

Art. 12

Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;
- b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l'applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli;
- c) «autorità di contatto»: l'organismo o l'autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l'autorità di contatto dell'altra Parte;
- d) «autorità richiedente»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- e) «autorità interpellata»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

- f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

Art. 13

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L'assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Sottotitolo II: Controlli effettuati dalle Parti

Arti. 14

1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:
 - abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
 - abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
 - possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
 - possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
 - possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;
 - possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all'esportazione verso l'altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d'infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

Art. 15

1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.
2. Ciascuna delle Parti designa un'unica autorità di contatto. Tale autorità:
 - trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, all'autorità di contatto dell'altra Parte;
 - riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;
 - rappresenta tale Parte nei confronti dell'altra Parte, nell'ambito della collaborazione di cui al sottotitolo III;
 - comunica all'altra Parte le misure adottate in virtù dell'articolo 14.

Sottotitolo III: Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza**Art. 16**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2. Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
3. L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un'autorità del proprio paese.
4. D'accordo con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte che rappresenta:
 - per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l'autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure
 - per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'accordo dell'autorità interpellata.

5. L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in

tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

I funzionari dell'autorità richiedente:

- presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,
- fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione,
 - godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 14, paragrafo 3,
 - godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3,
- adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.

6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della Parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:

- le risposte a tali domande,
- le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente

- rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra Parte,
- risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra Parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della Parte interessata.

7. ⁵³ Le informazioni che figurano nella banca dati analitica di ciascuna delle Parti, compresi i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, vengono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle Parti quando essi ne fanno richiesta.

La comunicazione di informazioni riguarda esclusivamente i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche e origini simili.

Art. 17

Se un'autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto

⁵³ Introdotto dall'art. 1 n. 9 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

- che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l'elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto, e
- che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto di sua pertinenza, l'autorità di contatto della Parte in questione.

Art. 18

1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l'urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:

- il nome dell'autorità richiedente,
- la misura richiesta,
- l'oggetto o il motivo della domanda,
- la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,
- indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,
- una sintesi dei fatti pertinenti.

3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

Art. 19

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

Art. 20

1. La Parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.

2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Art. 21

1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:

- la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,
- la sua designazione e la sua presentazione,
- il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.

2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio

- in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione,
- in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.

3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4.

4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell'istruttoria giudiziaria.

Sottotitolo IV: Disposizioni generali

Art. 22

1. Nell'ambito dell'applicazione dei sottotitoli II e III, l'autorità competente di una Parte può chiedere a un'autorità competente dell'altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.

2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un'analisi parallela dei campioni. A tal fine, l'autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all'autorità richiedente.

3. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata a proposito dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un'analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.

Art. 23

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.

2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.

3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l'accordo scritto preliminare dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.

4. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni nell'ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell'ambito di un'assistenza legale internazionale.

5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Art. 24

Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

Titolo IV Disposizioni generali**Art. 25**

I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti,
o
- b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 3 del presente Allegato.

Art. 26

Le Parti:

- a) si comunicano reciprocamente, alla data dell'entrata in vigore dell'Allegato:
 - l'elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - l'elenco degli organismi competenti per l'attestazione della denominazione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 12, lettere b) e c);
 - l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 22, paragrafo 2;
- b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.

Art. 27

1. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 28

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 29

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.
2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l'adozione delle misure in parola.
4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 30

L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984⁵⁴ a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

⁵⁴ RS 0.817.423

Elenco degli atti di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli⁵⁶**A. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità***Atti ai quali si fa riferimento*

1. Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).
2. Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27), rettificata nella GU L 100 dell'1.4.1998, pag. 72 e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag.).
3. Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).
4. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.
5. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag. 60, e direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 17.3.2007), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10, rettificata in GU L 78 del 17.3.2007, pag. 32).

⁵⁵ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 10 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

⁵⁶ Per la legislazione comunitaria: situazione al 5 set. 2006; per la legislazione svizzera: situazione al 31 dic. 2006.

6. Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1).
7. Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
8. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
9. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
10. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
11. Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
12. Regolamento (CEE) n. 1907/85 della Commissione, del 10 luglio 1985, relativo all'elenco delle varietà di viti e delle regioni da cui provengono vini importati per l'elaborazione di vino spumante nella Comunità (GU L 179 dell'11.7.1985, pag. 21).
13. Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1293/2005 (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 12).
14. Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).
15. Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine

al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17).

16. Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).
17. Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).

Ai fini dell'allegato, il regolamento è adattato come segue:

- a) qualora il documento di accompagnamento valga come attestato di denominazione di origine di cui all'articolo 7 del regolamento, le diciture sono autenticate, nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino:
 - sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure
 - sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92;
 - b) in caso di trasporto, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano le seguenti regole:
 - i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92:
 - l'esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
 - l'esemplare 4, o una copia certificata conforme dell'esemplare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
 - ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92:
 - l'esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
 - una copia certificata conforme dell'esemplare n. 2 viene consegnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
 - c) oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).
18. Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il capitolo riguardante la designazione, la denominazione, la pre-

sentazione e la protezione di taluni prodotti (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1951/2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 46).

B. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

Atti ai quali si fa riferimento

1. Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU (Raccolta ufficiale) 2006 3861).
2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (RU 2005 2159).
3. Ordinanza dell'Ufficio federale dell'Agricoltura (UFAG) del 7 dicembre 1998 concernente l'elenco dei vitigni e l'esame delle nuove varietà (RU 1999 535).
4. Ordinanza del 28 maggio 1997 sul controllo del commercio dei vini, modificata da ultimo l'8 novembre 2006 (RU 2006 4705).
5. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RU 2006 2363).
6. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4909).
7. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4967).

In deroga all'articolo 10 dell'ordinanza, le norme che regolano la designazione e la presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai Paesi terzi secondo quanto disposto nei seguenti regolamenti:

- (1) regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), capo II del titolo V e allegati VII e VIII, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 1).

Ai fini dell'allegato, il regolamento è adattato come segue:

- aa) in deroga all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettere a) e b), le menzioni «vin de table» e «vin de pays», o una loro traduzione, possono essere utilizzate per i vini svizzeri (vini della categoria 2) alle condizioni stabilite dalla legislazione svizzera;
- bb) qualora il vino svizzero sia stato immesso in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, l'indicazione dell'importatore di cui all'allegato VII, sezione A, punto 3, lettera b), secondo trattino, può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del commerciante o dell'imbottigliatore svizzero;

- (2) regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 316/2004 del 20 febbraio 2004 (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16).

Ai fini dell'allegato, il regolamento è adattato come segue:

- aa) in deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume;
- bb) in deroga all'articolo 16, paragrafo 1, le menzioni «demi-sec» (abboccato) e «moelleux» (amabile) possono essere sostituite rispettivamente da «légèrement doux» (leggermente dolce) e «demi-doux» (semidolce);
- cc) in deroga all'articolo 18 del regolamento, l'indicazione dell'anno di raccolta è ammessa per un vino di categoria 1 o 2 se almeno l'85 % delle uve utilizzate è stato raccolto nell'anno indicato;
- dd) in deroga all'articolo 19 del regolamento, l'indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto almeno per l'85 % dalle suddette varietà; se sono indicate diverse varietà, lo saranno in ordine decrescente di proporzione.

Laddove il regolamento si riferisce a uno «Stato membro produttore» o a «Stati membri produttori», tali diciture si considerano riferite anche alla Svizzera.

8. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4981).

9. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd) (RU 2005 6191).

10. Ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 29 settembre 2006 (RU 2006 4099).

11. Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

12. Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).

Ai fini dell'allegato, il regolamento è adattato come segue:

- a) tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione di un documento di accompagnamento redatto conformemente alle disposizioni della decisione della Commissione del 29 dicembre 2004 (GU L 4 del 6.1.2005, pag. 12);
- b) il documento di accompagnamento sostituisce il documento VII di cui al regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i Paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56);
- c) laddove il regolamento si riferisce a uno «Stato membro» o a «Stati membri», o a «disposizioni comunitarie o nazionali» (o «norme comunitarie o nazionali»), tali diciture si considerano riferite anche alla Svizzera o alla legislazione svizzera.

Denominazioni protette di cui all'articolo 6

A. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Comunità

I. Termini tradizionali specifici comunitari

- 1.1 I termini in appresso, che figurano all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1):
 - (i) la dicitura «*vini di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
 - (ii) la dicitura «*vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.s.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie, e la dicitura «*Sekt bestimmter Anbaubetriebe*» o «*Sekt b.A.*»;
 - (iii) la dicitura «*vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.f.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
 - (iv) la dicitura «*vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.l.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie.
- 1.2 I termini in appresso, che figurano nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1):
 - «*οινοφ φυσικοφ γλυκυφ*» («vino dolce naturale»);
 - «*vino generoso*»;
 - «*vino generoso de licor*»;
 - «*vinho generoso*»;
 - «*vino dulce natural*»;
 - «*vino dolce naturale*»;
 - «*vinho doce natural*»;
 - «*vin doux naturel*».
- 1.3 Il termine «Crémant».

⁵⁷ Aggiornato dall'art. 1 n. 11, 12, 13 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

II.⁵⁸ Indicazioni geografiche e diciture tradizionali per Stato membro

- I. Vini originari della Germania
- II. Vini originari della Francia
- III. Vini originari della Spagna
- IV. Vini originari della Grecia
- V. Vini originari dell'Italia
- VI. Vini originari del Lussemburgo
- VII. Vini originari del Portogallo
- VIII. Vini originari del Regno Unito
- IX. Vini originari dell'Austria
- X. Vini originari della Repubblica ceca
- XI. Vini originari di Cipro
- XII. Vini originari dell'Ungheria
- XIII. Vini originari di Malta
- XIV. Vini originari della Slovacchia
- XV. Vini originari della Slovenia
- XVI. Vini originari del Belgio
- XVII. Vini originari della Bulgaria
- XVIII. Vini originari della Romania

I. Vini originari della Repubblica federale di Germania**A. Indicazioni geografiche****1 Nomi delle regioni determinate****1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate
(«Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete»)**

Ahr
Baden
Franken
Hessische Bergstrasse
Mittelrhein
Mosel-Saar-Ruwer
Nahe
Rheinpfalz

⁵⁸ Secondo quanto disposto, in primo luogo, all'art. 14, par. 1, lett. c), e agli art. 24, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 con riguardo alle menzioni tradizionali comunitarie e, in secondo luogo, all'art. 28, lett. a), e all'art. 31 con riguardo alle unità geografiche.

Rheingau
 Rheinhessen
 Saale-Unstrut
 Sachsen
 Württemberg

1.2 Namen der Bereiche, Gemeinden oder Ortsteile

1.2.1 Bestimmtes Anbaugebiet Ahr

- (a) *Sottoregione:*
Bereich Walporzheim/Ahrtal
- (b) *Grosslage:*
Klosterberg
- (c) *Einzellagen:*

Blume	Mönchberg
Burggarten	Pfaffenberg
Goldkaul	Sonnenberg
Hardtberg	Steinkaul
Herrenberg	Übigberg
Laacherberg	
- (d) *Comuni o parti di comuni:*

Ahrbrück	Lohrsdorf
Ahrweiler	Marienthal
Altenahr	Mayschoss
Bachem	Neuenahr
Bad Neuenahr-Ahrweiler	Pützfeld
Dernau	Rech
Ehlingen	Reimerzhoven
Heimersheim	Walporzheim
Heppingen	

1.2.2 Regione determinata Hessische Bergstrasse

- (a) *Sottoregioni:*
Bereich Starkenburg
Bereich Umstadt
- (b) *Grosslagen:*
Rott
Schlossberg
Wolfsmagen
- (c) *Einzellagen:*

Eckweg	Kalkgasse
Fürstenlager	Maiberg
Guldenzoll	Paulus
Hemsberg	Steingeröll
Herrenberg	Steingerück
Höllberg	Steinkopf

Stemmler

Streichling

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Alsbach

Hambach

Bensheim

Heppenheim

Bensheim-Auerbach

Klein-Umstadt

Bensheim-Schönberg

Rossdorf

Dietzenbach

Seeheim

Erbach

Zwingenberg

Gross-Umstadt

1.2.3 Regione determinata Mittelrhein(a) *Sottoregioni:*

Bereich Loreley

Bereich Siebengebirge

(b) *Grosslagen:*

Burg-Hammerstein

Marxburg

Burg Rheinfels

Petersberg

Gedeonseck

Schloss Reichenstein

Herrenberg

Schloss Schönbürg

Lahntal

Schloss Stahleck

Loreleyfelsen

(c) *Einzellagen:*

Brünnchen

Schloss Stahlberg

Fürstenberg

Sonne

Gartenlay

St. Martinsberg

Klosterberg

Wahrheit

Römerberg

Wolfshöhle

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Ariendorf

Engenhöll

Bacharach

Erpel

Bacharach-Steeg

Fachbach

Bad Ems

Filsen

Bad Hönningen

Hamm

Boppard

Hammerstein

Bornich

Henschhausen

Braubach

Hirzenach

Breitscheid

Kamp-Bornhofen

Brey

Karthaus

Damscheid

Kasbach-Ohlenberg

Dattenberg

Kaub

Dausenau

Kestert

Dellhofen

Koblenz

Dörscheid

Königswinter

Ehrenbreitstein

Lahnstein

Ehrental

Langscheid

Ems

Leubsdorf

Leutesdorf	Perscheid
Linz	Rheinbreitbach
Manubach	Rheinbrohl
Medenscheid	Rheindiebach
Nassau	Rhens
Neurath	Rhöndorf
Niederburg	Sankt-Goar
Nierdöllendorf	Sankt-Goarshausen
Niederhammerstein	Schloss Fürstenberg
Niederheimbach	Spay
Nochern	Steeg
Oberdiebach	Trechtingshausen
Oberdöllendorf	Unkel
Oberhammerstein	Urbar
Obernhof	Vallendar
Oberheimbach	Weinähr
Oberwesel	Wellmich
Osterspai	Werlau
Patersberg	Winzberg

1.2.4 Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer

- (a) *Generali:*
 - Mosel
 - Moseltaler
 - Ruwer
 - Saar
- (b) *Sottoregioni:*
 - Bereich Bernkastel
 - Bereich Moseltor
 - Bereich Obermosel
 - Bereich Saar-Ruwer
 - Bereich Zell
- (c) *Grosslagen:*
 - Badstube
 - Gipfel
 - Goldbäumchen
 - Grafschaft
 - Königsberg
 - Kurfürstlay
 - Münzlay
 - Nacktarsch
 - Probstberg
 - Römerlay
 - Rosenhang
 - Sankt Michael
 - Scharzlay
 - Schwarzberg
 - Schwarze Katz
 - Vom heissem Stein
 - Weinhex
- (d) *Einzellagen:*
 - Abteiberg
 - Adler
 - Altarberg
 - Altärchen
 - Altenberg
 - Annaberg

Apotheke	Hirschlay
Auf der Wiltingerkupp	Hirtengarten
Blümchen	Hitzlay
Bockstein	Hofberger
Brauneberg	Honigberg
Braunfels	Hubertusberg
Brüderberg	Hubertuslay
Bruderschaft	Johannisbrünchen
Burg Warsberg	Juffer
Burgberg	Kapellchen
Burglay	Kapellenberg
Burglay-Felsen	Kardinalsberg
Burgmauer	Karlsberg
Busslay	Kätzchen
Carlsfelsen	Kehrnagel
Doctor	Kirchberg
Domgarten	Kirchlay
Domherrenberg	Klosterberg
Edelberg	Klostergarten
Elzhofberg	Klosterkammer
Engelgrube	Klosterlay
Engelströpfchen	Klostersegen
Eucharisberg	Königsberg
Falkenberg	Kreuzlay
Falklay	Krone
Felsenkopf	Kupp
Fettgarten	Kurfürst
Feuerberg	Lambertuslay
Frauenberg	Laudamusberg
Funkenberg	Laurentiusberg
Geisberg	Lay
Goldgrübchen	Leiterchen
Goldkupp	Letterlay
Goldlay	Mandelgraben
Goldtröpfchen	Marienberg
Grafschafter Sonnenberg	Marienburg
Grosser Herrgott	Marienburger
Günterslay	Marienholz
Hahnenschrittchen	Maximiner
Hammerstein	Maximiner Burgberg
Hasenberg	Maximiner
Hasenläufer	Meisenberg
Held	Monteneubel
Herrenberg	Moullay-Hofberg
Herrenberg	Mühlenberg
Herzchen	Niederberg
Himmelreich	Niederberg-Helden

Nonnenberg	Schelm
Nonnengarten	Schiesslay
Osterlämmchen	Schlagengraben
Paradies	Schleiberg
Paulinsberg	Schlemmertröpfchen
Paulinslay	Schloss Thorner Kupp
Pfirsichgarten	Schlossberg
Quiriniusberg	Sonnenberg
Rathausberg	Sonnenlay
Rausch	Sonnenuhr
Rochusfels	St. Georgshof
Römerberg	St. Martin
Römergarten	St. Matheiser
Römerhang	Stefanslay
Römerquelle	Steffensberg
Rosenberg	Stephansberg
Rosenborn	Stubener
Rosengärtchen	Treppchen
Rosenlay	Vogteiberg
Roterd	Weisserberg
Sandberg	Würzgarten
Schatzgarten	Zellerberg
Scheidterberg	

(e) *Comuni o parti di comuni:*

Alf	Cochem
Alken	Cond
Andel	Detzem
Avelsbach	Dhron
Ayl	Dieblich
Bausendorf	Dreis
Beilstein	Ebernach
Bekond	Ediger-Eller
Bengel	Edingen
Bernkastel-Kues	Eitelsbach
Beuren	Ellenz-Poltersdorf
Biebelhausen	Eller
Biewer	Enkirch
Bitzingen	Ensch
Brauneberg	Erden
Bremm	Ernst
Briedel	Eisingen
Briedern	Falkenstein
Brodenbach	Fankel
Bruttig-Fankel	Fastrau
Bullay	Fell
Burg	Fellerich
Burgen	Filsch

Filzen	Lehmen
Fisch	Leiwen
Flussbach	Liersberg
Franzenheim	Lieser
Godendorf	Löf
Gondorf	Longen
Graach	Longuich
Grewenich	Lorenzhof
Güls	Lörsch
Hamm	Lösnich
Hatzenport	Maring-Noviant
Helfant-Esingen	Maximin Grünhaus
Hetzerath	Mehring
Hockweiler	Mennig
Hupperath	Merl
Igel	Mertesdorf
Irsch	Merzkirchen
Kaimt	Mesenich
Kanzem	Metternich
Karden	Metzdorf
Kasel	Meurich
Kastel-Staad	Minheim
Kattenes	Monzel
Kenn	Morscheid
Kernscheid	Moselkern
Kesten	Moselsürsch
Kinheim	Moselweiss
Kirf	Müden
Klotten	Mühlheim
Klüsserath	Neef
Kobern-Gondorf	Nehren
Koblenz	Nennig
Köllig	Neumagen-Dhron
Kommlingen	Niederremmel
Könen	Niederfell
Konz	Niederleuken
Korlingen	Niedermennig
Kövenich	Nittel
Köwerich	Noviant
Krettnach	Oberbillig
Kreuzweiler	Oberemmel
Kröv	Oberfell
Krutweiler	Obermennig
Kues	Oberperl
Kürenz	Ockfen
Langsur	Olewig
Lay	Olkenbach

Onsdorf	Sommerau
Osann-Monzel	St. Aldegund
Palzem	Staad
Pellingen	Starkenburg
Perl	Tarforst
Piesport	Tawern
Platten	Temmels
Pölich	Thörnich
Poltersdorf	Traben-Trarbach
Pommern	Trarbach
Portz	Treis-Karden
Pünderich	Trier
Rachtig	Trittenheim
Ralingen	Ürzig
Rehlingen	Valwig
Reil	Velden
Riol	Waldrach
Rivenich	Wasserliesch
Riveris	Wawern
Ruwer	Wehlen
Saarburg	Wehr
Scharzhofberg	Wellen
Schleich	Wiltingen
Schoden	Wincheringen
Schweich	Winningen
Sehl	Wintersdorf
Sehlem	Wintrich
Sehndorf	Wittlich
Sehnhals	Wolf
Senheim	Zell
Serrig	Zeltingen-Rachtig
Soest	Zewen-Oberkirch

1.2.5 Regione determinata Nahe

- (a) *Sottoregioni:*
 - Bereich Kreuznach
 - Bereich Schloss Böckelheim
 - Bereich Nahetal
- (b) *Grosslagen:*
 - Burgweg
 - Kronenberg
 - Paradiesgarten
 - Pfarrgarten
 - Rosengarten
 - Schlosskapelle
 - Sonnenborn

(c) *Einzellagen:*

Abtei	Kronenfels
Alte Römerstrasse	Lauerweg
Altenberg	Liebesbrunnen
Altenburg	Löhrer Berg
Apostelberg	Lump
Backöfchen	Marienpforter
Becherbrunnen	Mönchberg
Berg	Mühlberg
Bergborn	Narrenkappe
Birkenberg	Nonnengarten
Domberg	Osterhöll
Drachenbrunnen	Otterberg
Edelberg	Palmengarten
Felsenberg	Paradies
Felseneck	Pastorei
Forst	Pastorenberg
Frühlingsplätzchen	Pfaffenstein
Galgenberg	Ratsgrund
Graukatz	Rheingrafenberg
Herrenzehntel	Römerberg
Hinkelstein	Römerhelde
Hipperich	Rosenberg
Hofgut	Rosenteich
Hölle	Rothenberg
Höllenbrand	Saukopf
Höllenpfad	Schlossberg
Honigberg	Sonnenberg
Hörnchen	Sonnenweg
Johannisberg	Sonnenlauf
Kapellenberg	St. Antoniusweg
Karthäuser	St. Martin
Kastell	Steinchen
Katergrube	Steyerberg
Katzenhölle	Straussberg
Klosterberg	Teufelsküche
Klostergarten	Tilgesbrunnen
Königsgarten	Vogelsang
Königsschloss	Wildgrafenberg
Krone	

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Alsenz	Bingerbrück
Altenbamburg	Bockenau
Auen	Boos
Bad Kreuznach	Bosenheim
Bad Münster-Ebernburg	Braunweiler
Bayerfeld-Steckweiler	Bretzenheim

Burg Layen	Norheim
Burgsponheim	Nussbaum
Cölln	Oberhausen
Dalberg	Obermoschel
Desloch	Oberndorf
Dorsheim	Oberstreit
Duchroth	Odernheim
Ebernburg	Planig
Eckenroth	Raumbach
Feilbingert	Rehborn
Gaugrehweiler	Roxheim
Genheim	Rüdesheim
Guldental	Rümmelsheim
Gutenberg	Schlossböckelheim
Hargesheim	Schöneberg
Heddesheim	Sobernheim
Hergenfeld	Sommerloch
Hochstätten	Spabrücken
Hüffelsheim	Sponheim
Ippesheim	St. Katharinen
Kalkofen	Staudernheim
Kirschroth	Steckweiler
Langenlonsheim	Steinhardt
Laubenheim	Schweppenhausen
Lauschied	Traisen
Lettweiler	Unkenbach
Mandel	Wald Erbach
Mannweiler-Cölln	Waldalgesheim
Martinstein	Waldböckelheim
Meddersheim	Waldhilbersheim
Meisenheim	Waldlaubersheim
Merxheim	Wallhausen
Monzingen	Weiler
Münster	Weinsheim
Münster-Sarmsheim	Windesheim
Münsterappel	Winterborn
Niederhausen	Winzenheim
Nidermoschel	

1.2.6 Regione determinata Rheingau

- (a) *Sottoregione:*
Bereich Johannisberg
- (b) *Grosslagen:*
Burgweg
Daubhaus
Deutelsberg
Erntebringer

Gottesthal
Heiligenstock
Honigberg
Mehrhölzchen

Steil	Steinmacher
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Dachsberg	Langenstück
Doosberg	Lenchen
Edelmann	Magdalenenkreuz
Fuschsberg	Marcobrunn
Gutenberg	Michelmark
Hasensprung	Mönchspfad
Hendelberg	Nussbrunnen
Herrnberg	Rosengarten
Höllenberg	Sandgrub
Jungfer	Schönhell
Kapellenberg	Schützenhaus
Kilzberg	Selingmacher
Klaus	Sonnenberg
Kläuserweg	St. Nikolaus
Klosterberg	Taubenberg
Königin	Viktoriaberg
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Assmannshausen	Massenheim
Aulhausen	Mittelheim
Böddiger	Niederwalluf
Eltville	Oberwalluf
Erbach	Oestrich
Flörsheim	Rauenthal
Frankfurt	Reichartshausen
Geisenheim	Rüdesheim
Hallgarten	Steinberg
Hattenheim	Vollrads
Hochheim	Wicker
Johannisberg	Wiesbaden
Kiedrich	Wiesbaden-Dotzheim
Lorch	Wiesbaden-Frauenstein
Lorchhausen	Wiesbaden-Schierstein
Mainz-Kostheim	Winkel
Martinsthal	

1.2.7 Regione determinata Rheinhessen

(a) <i>Sottoregioni:</i>	
Bereich Bingen	
Bereich Nierstein	
Bereich Wonnegau	
(b) <i>Grosslagen:</i>	
Abtey	Bergkloster
Adelberg	Burg Rodenstein
Auflangen	Domblick

Domherr	Pilgerpfad
Gotteshilfe	Rehbach
Güldenmorgen	Rheinblick
Gutes Domtal	Rheingrafenstein
Kaiserpfalz	Sankt Alban
Krötenbrunnen	Sankt Rochuskapelle
Kurfürstenstück	Spiegelberg
Liebfrauenmorgen	Sybillenstein
Petersberg	Vögelsgärten
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Adelpfad	Goldpfad
Äffchen	Goldstückchen
Alte Römerstrasse	Gottesgarten
Altenberg	Götzenborn
Aulenberg	Hähnchen
Aulerde	Hasenbiss
Bildstock	Hasensprung
Binger Berg	Haubenberg
Blücherpfad	Heil
Blume	Heiligenhaus
Bockshaut	Heiligenpfad
Bockstein	Heilighäuschen
Bornpfad	Heiligkreuz
Bubenstück	Herrengarten
Bürgel	Herrgottspfad
Daubhaus	Himmelsacker
Doktor	Himmelthal
Ebersberg	Hipping
Edle Weingärten	Hoch
Eiserne Hand	Hochberg
Engelsberg	Hockenmühle
Fels	Hohberg
Felsen	Hölle
Feuerberg	Höllenbrand
Findling	Homberg
Frauenberg	Honigberg
Fraugarten	Horn
Frühmesse	Hornberg
Fuchsloch	Hundskopf
Galgenberg	Johannisberg
Geiersberg	Kachelberg
Geisterberg	Kaisergarten
Gewürzgärtchen	Kallenberg
Geyersberg	Kapellenberg
Goldberg	Katzebuckel
Goldenes Horn	Kehr
Goldgrube	Kieselberg

Kirchberg	Römerberg
Kirchenstück	Römersteg
Kirchgärtchen	Rosenberg
Kirchplatte	Rosengarten
Klausenberg	Rotenfels
Kloppenberg	Rotenpfad
Klosterberg	Rotenstein
Klosterbruder	Rotes Kreuz
Klostergarten	Rothenberg
Klosterweg	Sand
Knopf	Sankt Georgen
Königsstuhl	Saukopf
Kranzberg	Sauloch
Kreuz	Schelmen
Kreuzberg	Schildberg
Kreuzblick	Schloss
Kreuzkapelle	Schloss Hammerstein
Kreuzweg	Schlossberg
Leckerberg	Schlossberg-Schwätzerchen
Leidhecke	Schlosshölle
Lenchen	Schneckenberg
Liebenberg	Schönberg
Liebfrau	Schützenhütte
Liebfrauenberg	Schwarzenberg
Liebfrauenthal	Seilgarten
Mandelbaum	Silberberg
Mandelberg	Siliusbrunnen
Mandelbrunnen	Sioner Klosterberg
Michelsberg	Sommerwende
Mönchbäumchen	Sonnenberg
Mönchspfad	Sonnenhang
Moosberg	Sonnenweg
Morstein	Sonnheil
Nonnengarten	Spitzberg
Nonnenwingert	St. Annaberg
Ölberg	St. Julianenbrunnen
Osterberg	St. Georgenberg
Paterberg	St. Jakobsberg
Paterhof	Steig
Pfaffenberg	Steig-Terrassen
Pfaffenhalde	Stein
Pfaffenkappe	Steinberg
Pilgerstein	Steingrube
Rheinberg	Tafelstein
Rheingrafenberg	Teufelspfad
Rheinhöhe	Vogelsang
Ritterberg	Wartberg

Wingertstor	Zellerweg am schwarzen
Wissberg	Herrgott
Zechberg	
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Abenheim	Esselborn
Albig	Essenheim
Alsheim	Finthen
Alzey	Flomborn
Appenheim	Flonheim
Armsheim	Flörsheim-Dalsheim
Aspisheim	Framersheim
Badenheim	Freilaubersheim
Bechenheim	Freimersheim
Bechthelm	Frettenheim
Bechtolsheim	Friesenheim
Bermersheim	Fürfeld
Bermersheim vor der Höhe	Gabsheim
Biebelnheim	Gau-Algesheim
Biebelsheim	Gau-Bickelheim
Bingen	Gau-Bischofshei
Bodenheim	Gau-Heppenheim
Bornheim	Gau-Köngernheim
Bretzenheim	Gau-Odernheim
Bubenheim	Gau-Weinheim
Budenheim	Gaulsheim
Büdesheim	Gensingen
Dalheim	Gimbsheim
Dalsheim	Grolsheim
Dautenheim	Gross-Winternheim
Dexheim	Gumbsheim
Dienheim	Gundersheim
Dietersheim	Gundheim
Dintesheim	Guntersblum
Dittelsheim-Hessloch	Hackenheim
Dolgesheim	Hahnheim
Dorn-Dürkheim	Hangen-Weisheim
Drais	Harxheim
Dromersheim	Hechtsheim
Ebersheim	Heidesheim
Eckelsheim	Heimersheim
Eich	Heppenheim
Eimsheim	Herrnsheim
Elsheim	Hessloch
Engelstadt	Hillesheim
Ensheim	Hohen-Sülzen
Eppelsheim	Horchheim
Erbes-Büdesheim	Horrweiler

Ingelheim	Osthofen
Jugenheim	Partenheim
Kempton	Pfaffen-Schwabenheim
Kettenheim	Spiesheim
Klein-Winterheim	Sponsheim
Köngernheim	Sprendlingen
Kriegsheim	Stadecken-Elsheim
Laubenheim	Stein-Bockenheim
Leiselheim	Sulzheim
Lonsheim	Tiefenthal
Lörzweiler	Udenheim
Ludwigshöhe	Uelversheim
Mainz	Uffhofen
Mauchenheim	Undenheim
Mettenheim	Vendersheim
Mölsheim	Volxheim
Mommenheim	Wachenheim
Monsheim	Wackernheim
Monzernheim	Wahlheim
Mörstadt	Wallertheim
Nack	Weinheim
Nackenheim	Weinolsheim
Neu-Bamberg	Weinsheim
Nieder-Flörsheim	Weisenau
Nieder-Hilbersheim	Welgesheim
Nieder-Olm	Wendelsheim
Nieder-Saulheim	Westhofen
Nieder-Wiesen	Wies-Oppenheim
Nierstein	Wintersheim
Ober-Flörsheim	Wolfsheim
Ober-Hilbersheim	Wöllstein
Ober-Olm	Wonsheim
Ockenheim	Worms
Offenheim	Wörrstadt
Offstein	Zornheim
Oppenheim	Zotzenheim

1.2.8 Regione determinata Pfalz

- (a) *Sottoregioni:*
 Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse
 Bereich Südliche Weinstrasse
- (b) *Grosslagen:*
 Bischofskreuz
 Feuerberg
 Grafenstück
 Guttenberg
 Herrlich

Hochmoss
 Hofstück
 Höllenpfad
 Honigsäcker
 Kloster

Liebfrauenberg	Rebstöckel
Kobnert	Schloss Ludwigshöhe
Königsgarten	Schnepfenpflug vom Zeller-
Mandelhöhe	tal
Mariengarten	Schnepfenpflug an der Wein-
Meerspinne	trasse
Ordensgut	Schwarzerde
Pfaffengrund	Trappenberg
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Abtsberg	Herrenmorgen
Altenberg	Herrenpfad
Altes Löhl	Herrgottsacker
Baron	Hochbenn
Benn	Hochgericht
Berg	Höhe
Bergel	Hohenrain
Bettelhaus	Hölle
Biengarten	Honigsack
Bildberg	Im Sonnenschein
Bischofsgarten	Johanniskirchel
Bischofsweg	Kaiserberg
Bubeneck	Kalkgrube
Burgweg	Kalkofen
Doktor	Kapelle
Eselsbuckel	Kapellenberg
Eselshaut	Kastanienbusch
Forst	Kastaniengarten
Frauenländchen	Kirchberg
Frohnwingert	Kirchenstück
Fronhof	Kirchlöh
Frühmess	Kirschgarten
Fuchsloch	Klostergarten
Gässel	Klosterpfad
Geisskopf	Klosterstück
Gerümpel	Königswingert
Goldberg	Kreuz
Gottesacker	Kreuzberg
Gräfenberg	Martinshöhe
Hahnen	Michelsberg
Halde	Münzberg
Hasen	Musikantenbuckel
Hasenzeile	Mütterle
Heidegarten	Narrenberg
Heilig Kreuz	Neuberg
Heiligenberg	Nonnengarten
Held	Nonnenstück
Herrenberg	Nussbien

Nussriegel
 Oberschloss
 Ölgassel
 Oschelskopf
 Osterberg
 Paradies
 Pfaffenberg
 Reiterpfad
 Rittersberg
 Römerbrunnen
 Römerstrasse
 Römerweg
 Rossberg
 Rosenberg
 Rosengarten
 Rosenkranz
 Rosenkränzel
 Roter Berg
 Sauschwänzel

Schäfergarten
 Schlossberg
 Schlossgarten
 Schwarzes Kreuz
 Seligmacher
 Silberberg
 Sonnenberg
 St. Stephan
 Steinacker
 Steingebiss
 Steinkopf
 Stift
 Venusbuckel
 Vogelsang
 Vogelsprung
 Wolfsberg
 Wonneberg
 Zchpeter

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Albersweiler
 Albisheim
 Albsheim
 Alsterweiler
 Altdorf
 Appenhofen
 Asselheim
 Arzheim
 Bad Dürkheim
 Bad Bergzabern
 Barbelroth
 Battenberg
 Bellheim
 Berghausen
 Biedesheim
 Billigheim
 Billigheim-Ingenheim
 Birkweiler
 Bischheim
 Bissersheim
 Bobenheim am Berg
 Böbingen
 Böchingen
 Bockenheim
 Bolanden
 Bornheim
 Bubenheim

Burrweiler
 Colgenstein-Heidesheim
 Dackenheim
 Dammheim
 Deidesheim
 Diedesfeld
 Dierbach
 Dirmstein
 Dörrenbach
 Drusweiler
 Duttweiler
 Edenkoben
 Edesheim
 Einselthum
 Ellerstadt
 Erpolzheim
 Eschbach
 Essingen
 Flemlingen
 Forst
 Frankenthal
 Frankweiler
 Freckenfeld
 Freimersheim
 Freinsheim
 Freisbach
 Friedelsheim

Gauersheim	Kirrweiler
Geinsheim	Kleinfischlingen
Gerolsheim	Kleinkarlbach
Gimmeldingen	Kleinniedesheim
Gleisweiler	Klingen
Gleiszellen-Gleishorbach	Klingenmünster
Göcklingen	Knittelsheim
Godramstein	Knöringen
Gommersheim	Königsbach an der Wein-
Gönnheim	strasse
Gräfenhausen	Lachen/Speyerdorf
Gronau	Lachen
Grossfischlingen	Landau in der Pfalz
Grosskarlbach	Laumersheim
Grossniedesheim	Lautersheim
Grünstadt	Leinsweiler
Haardt	Leistadt
Hainfeld	Lustadt
Hambach	Maikammer
Harxheim	Marnheim
Hassloch	Mecktersheim
Heidesheim	Meckenheim
Heiligenstein	Mertesheim
Hergersweiler	Minfeld
Herxheim am Berg	Mörlheim
Herxheim bei Landau	Morschheim
Herxheimweyher	Mörzheim
Hessheim	Mühlheim
Heuchelheim	Mühlhofen
Heuchelheim bei Frankental	Mussbach an der Weinstrasse
Heuchelheim-Klingen	Neuleiningen
Hochdorf-Assenheim	Neustadt an der Weinstrasse
Hochstadt	Niederhorbach
Ilbesheim	Niederkirchen
Immesheim	Niederrotterbach
Impflingen	Niefernheim
Ingenheim	Nussdorf
Insheim	Oberhausen
Kallstadt	Oberhofen
Kandel	Oberotterbach
Kapellen	Obersülzen
Kapellen-Drusweiler	Obrigheim
Kapsweyer	Offenbach
Kindenheim	Ottersheim/Zellerthal
Kirchheim an der	Ottersheim
Weinstrasse	Pleisweiler
Kirchheimbolanden	Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim	St. Johann
Ranschbach	St. Martin
Rechtenbach	Steinfeld
Rhodt	Steinweiler
Rittersheim	Stetten
Rödersheim-Gronau	Ungstein
Rohrbach	Venningen
Römerberg	Vollmersweiler
Roschbach	Wachenheim
Ruppertsberg	Walsheim
Rüssingen	Weingarten
Sausenheim	Weisenheim am Berg
Schwegenheim	Weyer in der Pfalz
Schweigen	Winden
Schweigen-Rechtenbach	Zeiskam
Schweighofen	Zell
Sieboldingen	Zellertal
Speyerdorf	

1.2.9 Regione determinata Franken

(a) *Sottoregioni:*

Bereich Bayerischer Bodensee
 Bereich Maindreieck
 Bereich Mainviereck
 Bereich Steigerwald

(b) *Grosslagen:*

Burgweg	Ölspiel
Ewig Leben	Ravensburg
Heiligenthal	Renschberg
Herrenberg	Rosstal
Hofrat	Schild
Honigberg	Schlosssberg
Kapellenberg	Schlossstück
Kirchberg	Teufelstor
Markgraf Babenberg	

(c) *Einzellagen:*

Abtsberg	Dabug
Abtsleite	Dachs
Altenberg	Domherr
Benediktusberg	Eselsberg
Berg	Falkenberg
Berg-Rondell	Feuerstein
Bischofsberg	First
Burg Hoheneck	Fischer
Centgrafenberg	Fürstenberg
Cyriakusberg	Glatzen

Harstell	Mainleite
Heiligenberg	Marsberg
Heroldsberg	Maustal
Herrgottsweg	Paradies
Herrrenberg	Pfaffenberg
Herrschaftsberg	Ratsherr
Himmelberg	Reifenstein
Hofstück	Rosenberg
Hohenbühl	Scharlachberg
Höll	Schlossberg
Homburg	Schwanleite
Johannisberg	Sommertal
Julius-Echter-Berg	Sonnenberg
Kaiser Karl	Sonnenleite
Kalb	Sonnenschein
Kalbenstein	Sonnenstuhl
Kallmuth	St. Klausen
Kapellenberg	Stein
Karthäuser	Stein/Harfe
Katzenkopf	Steinbach
Kelter	Stollberg
Kiliansberg	Storchenbrünnle
Kirchberg	Tannenberg
Königin	Teufel
Krähenschnabel	Teufelskeller
Kreuzberg	Trautlestal
Kronsberg	Vögelein
Küchenmeister	Vogelsang
Lämmerberg	Wachhügel
Landsknecht	Weinsteig
Langenberg	Wölflin
Lump	Zehntgaf
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Abtswind	Bamberg
Adelsberg	Bergheinfeld
Adelshofen	Bergtheim
Albertheim	Bibergau
Albertshofen	Bieberehren
Altmannsdorf	Bischwind
Alzenau	Böttigheim
Arnstein	Breitbach
Aschaffenburg	Brück
Aschfeld	Buchbrunn
Astheim	Bullenheim
Aub	Bürgstadt
Aura an der Saale	Castell
Bad Windsheim	Dampfach

Dettelbach	Grossostheim
Dietersheim	Grosswallstadt
Dingolshausen	Güntersleben
Donnersdorf	Haidt
Dorfprozelten	Hallburg
Dottenheim	Hammelburg
Düttingsfeld	Handthal
Ebelsbach	Hassfurt
Eherieder Mühle	Hassloch
Eibelstadt	Heidingsfeld
Eichenbühl	Helmstadt
Eisenheim	Hergolshausen
Elfershausen	Herlheim
Elsenfeld	Herrnsheim
Eltmann	Hesslar
Engelsberg	Himmelstadt
Engental	Höchberg
Ergersheim	Hoheim
Erlabrunn	Hohenfeld
Erlasee	Höllrich
Erlenbach bei Marktheiden- feld	Holzkirchen
Erlenbach am Main	Holz Kirchhausen
Eschau	Homburg am Main
Escherndorf	Hösbach
Euerdorf	Humprechtsau
Eussenheim	Hundelshausen
Fahr	Hüttenheim
Falkenstein	Ickelheim
Feuerthal	Iffigheim
Frankenberg	Ingolstadt
Frankenwinheim	Iphofen
Frickenhausen	Ippesheim
Fuchstadt	Ipsheim
Gädheim	Kammerforst
Gaibach	Karlbürg
Gambach	Karlstadt
Gerbrunn	Karsbach
Germünden	Kaubenheim
Gerolzhofen	Kemmern
Gnötzheim	Kirchschönbach
Gössenheim	Kitzingen
Grettstadt	Kleinheubach
Greussenheim	Kleinlangheim
Greuth	Kleinochsenfurt
Grossheubach	Klingenberg
Grosslangheim	Knetzgau
	Köhler

Kolitzheim	Oberschwappach
Königsberg in Bayern	Oberschwarzach
Krassolzheim	Obervolkach
Krautheim	Ochsenfurt
Kreuzwertheim	Ottendorf
Krum	Pflaumheim
Külsheim	Possenheim
Laudenbach	Prappach
Leinach	Prichsenstadt
Lengfeld	Prosselsheim
Lengfurt	Ramsthal
Lenkersheim	Randersacker
Lindac	Remlingen
Lindelbach	Repperndorf
Lülsfeld	Retzbach
Machtilshausen	Retzstadt
Mailheim	Reusch
Mainberg	Riedenheim
Mainbernheim	Rimbach
Mainstockheim	Rimpar
Margetshöchheim	Rödelsee
Markt Nordheim	Rosbrunn
Markt Einersheim	Rothenburg ob der Tauber
Markt Erlbach	Rottenberg
Marktbreit	Rottendorf
Marktheidenfeld	Röttingen
Marktsteft	Rück
Martinsheim	Rüdenhausen
Michelau	Rüdisbronn
Michelbach	Rügshofen
Michelfeld	Saaleck
Miltenberg	Sand am Main
Mönchstockheim	Schallfeld
Mühlbach	Scheinfeld
Mutzenroth	Schmachtenberg
Neubrunn	Schnepfenbach
Neundorf	Schonungen
Neuses am Berg	Schwanfeld
Neusetz	Schwarzach
Nordheim am Main	Schwarzenau
Obereisenheim	Schweinfurt
Oberhaid	Segnitz
Oberleinach	Seinsheim
Obernau	Sickershausen
Obernbreit	Sommerach
Oberntief	Sommerau
Oberschleichach	Sommerhausen

Staffelbach	Waigolshausen
Stammheim	Waigolsheim
Steigerwald	Walddachsbach
Steinbach	Wasserlos
Stetten	Wäserndorf
Sugenheim	Weigenheim
Sulzfeld	Weiher
Sulzheim	Weilbach
Sulzthal	Weimersheim
Tauberrettersheim	Wenigumstadt
Tauberzell	Werneck
Theilheim	Westheim
Thüngen	Wiebelsberg
Thüngersheim	Wiesenbronn
Tiefenstockheim	Wiesenfeld
Tiefenthal	Wiesentheid
Traustadt	Willanzheim
Triefenstein	Winterhausen
Trimberg	Wipfeld
Uettingen	Wirmsthal
Uffenheim	Wonfurt
Ullstadt	Wörth am Main
Unfinden	Würzburg
Unterdürrbach	Wüstenfelden
Untereisenheim	Wüstenzell
Unterhaid	Zeil am Main
Unterleinach	Zeilitzheim
Veitshöchheim	Zell am Ebersberg
Viereth	Zell am Main
Vogelsburg	Zellingen
Vögnitz	Ziegelanger
Volkach	

1.2.10 Regione determinata Württemberg

- (a) *Sottoregioni:*
 Bereich Württembergischer Bodensee
 Bereich Kocher-Jagst-Tauber
 Bereich Oberer Neckar
 Bereich Remstal-Stuttgart
 Bereich Württembergisch Unterland
- (b) *Grosslagen:*
 Heuchelberg
 Hohenneuffen
 Kirchenweinberg
 Kocherberg
 Kopf
 Lindauer Seegarten

Lindenberg
 Salzberg
 Schalkstein
 Schozachtal
 Sonnenbühl
 Stautenberg

Stromberg	Weinsteige
Tauberberg	Wunnenstein
Wartbühl	
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Altenberg	Margarete
Berg	Michaelsberg
Burgberg	Mönchberg
Burghalde	Mönchsberg
Dachsberg	Mühlbacher
Dachsteiger	Neckarhalde
Dezberg	Paradies
Dieblesberg	Propstberg
Eberfürst	Ranzenberg
Felsengarten	Rappen
Flatterberg	Reichshalde
Forstberg	Rozenberg
Goldberg	Sankt Johännser
Grafenberg	Schafsteige
Halde	Schanzreiter
Harzberg	Schelmenklinge
Heiligenberg	Schenkenberg
Herrlesberg	Scheuerberg
Himmelreich	Schlossberg
Hofberg	Schlosssteige
Hohenberg	Schmecker
Hoher Berg	Schneckenhof
Hundsberg	Sommerberg
Jupiterberg	Sommerhalde
Kaiserberg	Sonnenberg
Katzenbeisser	Sonntagsberg
Katzenöhrle	Steinacker
Kayberg	Steingrube
Kirchberg	Stiftsberg
Klosterberg	Wachtkopf
König	Wanne
Kriegsberg	Wardtberg
Kupferhalde	Wildenberg
Lämmli	Wohlfahrtsberg
Lichtenberg	Wurmberg
Liebenberg	Zweifelsberg
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Abstatt	Allmersbach
Adolzfurt	Aspach
Affalterbach	Asperg
Affaltrach	Auenstein
Aichelberg	Baach
Aichwald	Bad Mergentheim

Bad Friedrichshall	Eschenau
Bad Cannstatt	Esslingen
Beihingen	Fellbach
Beilstein	Feuerbach
Beinstein	Flein
Belsenberg	Forchtenberg
Bensingen	Frauenzimmern
Besigheim	Freiberg am Neckar
Beuren	Freudenstein
Beutelsbach	Freudenthal
Bieringen	Frickenhäuser
Bietigheim	Gaisburg
Bietigheim-Bissingen	Geddesbach
Bissingen	Gellmersbach
Bodolz	Gemmligheim
Bönnigheim	Geradstetten
Botenheim	Gerlingen
Brackenheim	Grantschen
Bretlach	Gronau
Bretzfeld	Grossbottwar
Breuningsweiler	Grossgartach
Bürg	Grossheppach
Burgbronn	Grossingersheim
Cleebronn	Grunbach
Cleversulzbach	Güglingen
Creglingen	Gündelbach
Criesbach	Gundelsheim
Degerloch	Haagen
Diefenbach	Haberschlacht
Dimbach	Häferhaslach
Dörzbach	Hanweiler
Dürrenzimmern	Harsberg
Duttenberg	Hausen an der Zaber
Eberstadt	Hebsack
Eibensbach	Hedelfingen
Eichelberg	Heilbronn
Ellhofen	Hertmannsweiler
Elpersheim	Hessigheim
Endersbach	Heuholz
Enzingen	Hirschau
Enzweihingen	Hof und Lembach
Eppingen	Hofen
Erdmannhausen	Hoheneck
Erlenbach	Hohenhaslach
Erligheim	Hohenstein
Ernsbach	Höpfigheim
Eschelbach	Horkheim

Horrheim	Mülhausen
Hösslinsülz	Mundelsheim
Illingen	Münster
Ilsfeld	Murr
Ingelfingen	Neckarsulm
Ingersheim	Neckarweihingen
Kappishäusern	Neckarwestheim
Kernen	Neipperg
Kesselfeld	Neudenau
Kirchberg	Neuenstadt am Kocher
Kirchheim	Neuenstein
Kleinaspach	Neuffen
Kleinbottwar	Neuhausen
Kleingartach	Neustadt
Kleinheppach	Niederhofen
Kleiningersheim	Niedernhall
Kleinsachsenheim	Niederstetten
Klingenberg	Nonnenhorn
Knittlingen	Nordhausen
Kohlberg	Nordheim
Korb	Oberderdingen
Kressbronn/Bodensee	Oberohrn
Künzelsau	Obersöllbach
Langenbeutingen	Oberstenfeld
Laudenbach	Oberstetten
Lauffen	Obersulm
Lehrensteinsfeld	Obertürkheim
Leingarten	Ochsenbach
Leonbronn	Ochsenburg
Lienzingen	Oedheim
Lindau	Offenau
Linsenhofen	Öhringen
Löchgau	Ötisheim
Löwenstein	Pfaffenhofen
Ludwigsburg	Pfedelbach
Maienfels	Poppenweiler
Marbach/Neckar	Ravensburg
Markelsheim	Reinsbronn
Markgröningen	Remshalden
Massenbachhausen	Reutlingen
Maulbronn	Rielingshausen
Meimsheim	Riet
Metzingen	Rietenau
Michelbach am Wald	Rohracker
Möckmühl	Rommelshausen
Mühlacker	Rosswag
Mühlhausen an der Enz	Rotenberg

Rottenburg	Untersteinbach
Sachsenheim	Untertürkheim
Schluchtern	Vaihingen
Schnait	Verrenberg
Schöntal	Vorbachzimmern
Schorndorf	Waiblingen
Schozach	Waldbach
Schützlingen	Walheim
Schwabbach	Wangen
Schwaigern	Wasserburg
Siebeneich	Weikersheim
Siglingen	Weiler bei Weinsberg
Spielberg	Weiler an der Zaber
Steinheim	Weilheim
Sternenfels	Weinsberg
Stetten im Remstal	Weinstadt
Stetten am Heuchelberg	Weissbach
Stockheim	Wendelsheim
Strümpfelbach	Wermutshausen
Stuttgart	Widdern
Sülzbach	Willsbach
Taldorf	Wimmental
Talheim	Windischenbach
Tübingen	Winnenden
Uhlbach	Winterbach
Untereisesheim	Winzerhausen
Untergruppenbach	Wurmlingen
Unterheimbach	Wüstenrot
Unterheinriet	Zaberfeld
Unterjesingen	Zuffenhausen

1.2.11 Regione determinata Baden

(a) *Sottoregioni:*

Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau
 Bereich Badisches Frankenland
 Bereich Bodensee
 Bereich Breisgau
 Bereich Kaiserstuhl
 Bereich Tuniberg
 Bereich Markgräflerland
 Bereich Ortenau

(b) *Grosslagen:*

Attilafelsen	Hohenberg
Burg Lichteneck	Lorettoberg
Burg Neuenfels	Mannaberg
Burg Zähringen	Rittersberg
Fürsteneck	Schloss Rodeck

Schutterlindenberg	Vogtei Rötteln
Stiftsberg	Vogtei Rötteln
Stiftsberg	Vulkanfelsen
Tauberklinge	Vulkanfelsen
Tauberklinge	
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Abtsberg	Kronenbühl
Alte Burg	Kuhberg
Altenberg	Lasenberg
Alter Gott	Lerchenberg
Bassgeige	Lotberg
Batzenberg	Maltesergarten
Betschgräbler	Mandelberg
Bienenberg	Mühlberg
Bühl	Oberdürrenberg
Burggraf	Oelberg
Burgstall	Ölbaum
Burgwingert	Ölberg
Castellberg	Pfarrberg
Eckberg	Plauelrain
Eichberg	Pulverbuck
Engelsberg	Rebtal
Engelsfelsen	Renchtäler
Enselberg	Rosenberg
Feuerberg	Roter Berg
Fohrenberg	Rotgrund
Gänsberg	Schäf
Gestühl	Scheibenbuck
Haselstauden	Schlossberg
Hasenberg	Schlossgarten
Henkenberg	Silberberg
Herrenberg	Sommerberg
Herrenbuck	Sonnenberg
Herrenstück	Sonnenstück
Hex von Dasenstein	Sonnhalde
Himmelreich	Sonnhohle
Hochberg	Sonnhole
Hummelberg	Spiegelberg
Kaiserberg	St. Michaelsberg
Kapellenberg	Steinfelsen
Käseleberg	Steingässle
Katzenberg	Steingrube
Kinzigtäler	Steinhalde
Kirchberg	Steinmauer
Klepberg	Sternenberg
Kochberg	Teufelsburg
Kreuzhalde	Ulrichsberg

Weingarten
Weinhecke

Winklerberg
Wolfhag

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Achern
Achkarren
Altdorf
Altschweier
Amoltern
Auggen
Bad Bellingen
Bad Rappenau
Bad Krozingen
Bad Mingolsheim
Bad Mergentheim
Baden-Baden
Badenweiler
Bahlingen
Bahnbrücken
Ballrechten-Dottingen
Bamlach
Bauerbach
Beckstein
Berghaupten
Berghausen
Bermatingen
Bernersbach
Berwangen
Bickensohl
Biengen
Bilfingen
Binau
Binzen
Bischoffingen
Blankenhornsberg
Blansingen
Bleichheim
Bodmann
Bollschweil
Bombach
Bottenau
Bötzingen
Breisach
Britzingen
Broggingen
Bruchsal
Buchholz
Buggingen

Bühl
Bühlertal
Burkheim
Dainbach
Dattingen
Denzlingen
Dertingen
Diedesheim
Dielheim
Diersburg
Diestelhausen
Dietlingen
Dittigheim
Dossenheim
Durbach
Dürrn
Eberbach
Ebringen
Efringen-Kirchen
Egringen
Ehrenstetten
Eichelberg
Eichstetten
Eichtersheim
Eimeldingen
Eisental
Eisingen
Ellmendingen
Elsenz
Emmendingen
Endingen
Eppingen
Erlach
Ersingen
Erzingen
Eschbach
Eschelbach
Ettenheim
Feldberg
Fessenbach
Feuerbach
Fischingen
Flehingen
Freiburg

Friesenheim	Jechtingen
Gailingen	Jöhlingen
Gemmingen	Kappelrodeck
Gengenbach	Karlsruhe-Durlach
Gerlachsheim	Kembach
Gissigheim	Kenzingen
Glottertal	Kiechlinsbergen
Gochsheim	Kippenhausen
Gottenheim	Kippenheim
Grenzach	Kirchardt
Grossrinderfeld	Kirchberg
Grosssachsen	Kirchhofen
Grötzingen	Kleinkems
Grunern	Klepsau
Hagnau	Klettgau
Haltingen	Köndringen
Haslach	Königheim
Hassmersheim	Königschaffhausen
Hecklingen	Königshofen
Heidelberg	Konstanz
Heidelsheim	Kraichtal
Heiligenzell	Krautheim
Heimbach	Külsheim
Heinsheim	Kürnbach
Heitersheim	Lahr
Helmsheim	Landshausen
Hemsbach	Langenbrücken
Herbolzheim	Lauda
Herten	Laudenbach
Hertingen	Lauf
Heuweiler	Laufen
Hilsbach	Lautenbach
Hilzingen	Lehen
Hochburg	Leimen
Hofweier	Leiselheim
Höhefeld	Leutershausen
Hohensachsen	Liel
Hohenwettersbach	Lindelbach
Holzen	Lipburg
Horrenberg	Lörrach
Hügelheim	Lottstetten
Hugsweier	Lützelsachsen
Huttingen	Mahlberg
Ihringen	Malsch
Immenstaad	Mauchen
Impfingen	Meersburg
Istein	Mengen

Menzingen	Odenheim
Merdingen	Ödsbach
Merzhausen	Offenburg
Michelfeld	Ohlsbach
Mietersheim	Opfingen
Mösbach	Ortenberg
Mühlbach	Östringen
Mühlhausen	Ötlingen
Müllheim	Ottersweier
Münchweier	Paffenweiler
Mundingen	Rammersweier
Münzesheim	Rauenberg
Munzingen	Rechberg
Nack	Rechberg
Neckarmühlbach	Reichenau
Neckarzimmern	Reichenbach
Nesselried	Reichholzheim
Neudena	Renzen
Neuenbürg	Rettigheim
Neuershausen	Rheinweiler
Neusatz	Riedlingen
Neuweier	Riegel
Niedereggenen	Ringelbach
Niederrimsingen	Ringsheim
Niederschopfheim	Rohrbach am Gisshübel
Niederweiler	Rotenberg
Nimburg	Rümmingen
Nordweil	Sachsenflur
Norsingen	Salem
Nussbach	Sasbach
Nussloch	Sasbachwalden
Oberachern	Schallbach
Oberacker	Schallstadt
Oberbergen	Schelingen
Obereggenen	Scherzingen
Obergrombach	Schlatt
Oberkirch	Schliengen
Oberlauda	Schmieheim
Oberöwisheim	Schriesheim
Oberrimsingen	Seefeld
Oberrotweil	Sexau
Obersasbach	Singen
Oberschopfheim	Sinsheim
Oberschüpf	Sinzheim
Obertsrot	Sölingen
Oberuhldingen	Stadelhofen
Oberweiler	Staufen

Steinbach
 Steinenstadt
 Steinsfurt
 Stetten
 Stettfeld
 Sulz
 Sulzbach
 Sulzburg
 Sulzfeld
 Tairnbach
 Tannenkirch
 Tauberbischofsheim
 Tiefenbach
 Tiengen
 Tiergarten
 Tunsel
 Tutschfelden
 Überlingen
 Ubstadt
 Ubstadt-Weiler
 Uissigheim
 Ulm
 Untergrombach
 Unteröwisheim
 Unterschüpf
 Varnhalt
 Wagenstadt
 Waldangeloch

Waldulm
 Wallburg
 Waltershofen
 Walzbachtal
 Wasenweiler
 Weiher
 Weil
 Weiler
 Weingarten
 Weinheim
 Weisenbach
 Weisloch
 Welmlingen
 Werbach
 Wertheim
 Wettelbrunn
 Wildtal
 Wintersweiler
 Wittnau
 Wolfenweiler
 Wollbach
 Wöschbach
 Zaisenhausen
 Zell-Weierbach
 Zeutern
 Zungweier
 Zunzingen

- (e) *Altre:*
 Affental/Affentaler
 Badisch Rotgold
 Ehrentrudis

1.2.12 Regione determinata Saale-Unstrut

- (a) *Sottoregioni:*
 Bereich Schloss Neuenburg
 Bereich Thüringen
- (b) *Grosslagen:*
 Blütengrund
 Göttersitz
 Kelterberg
 Schweigenberg
- (c) *Einzellagen:*
 Hahnenberg
 Mühlberg
 Rappental

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Bad Sulza	Laucha
Bad Kösen	Löbaschütz
Burgscheidungen	Müncheroda
Domburg	Naumburg
Dorndorf	Nebra
Eulau	Neugönna
Freyburg	Reinsdorf
Gleina	Rollsdorf
Goseck	Rosbach
Grossheringen	Schleberoda
Grossjena	Schulpforte
Gröst	Seeburg
Höhnstedt	Spielberg
Jena	Steigra
Kaatschen	Vitzenburg
Kalzendorf	Weischütz
Karsdorf	Weissenfels
Kirchscheidungen	Werder/Havel
Klosterhäseler	Zeuchfeld
Langenbogen	Zscheiplitz

1.2.13 Regione determinata Sachsen(a) *Sottoregioni:*

Bereich Dresden
Bereich Elstertal

(b) *Grosslagen:*

Elbhänge
Lössnitz
Schlossweinberg
Spaargebirge

(c) *Einzellagen:*

Kapitelberg
Heinrichsburg

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Belgern	Pillnitz
Jessen	Proschwitz
Kleindröben	Radebeul
Meissen	Schlieben
Merbitz	Seusslitz
Ostritz	Weinböhla
Pesterwitz	

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Ahrtaler Landwein
Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein
 Fränkischer Landwein
 Landwein der Ruwer
 Landwein der Saar
 Landwein der Mosel
 Mitteldeutscher Landwein
 Nahegauer Landwein
 Pfälzer Landwein
 Regensburger Landwein
 Rheinburgen-Landwein
 Rheinischer Landwein
 Saarländischer Landwein der Mosel
 Sächsischer Landwein
 Schwäbischer Landwein
 Starkenburger Landwein
 Südbadischer Landwein
 Taubertäler Landwein
 Unterbadischer Landwein

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Qualitätswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein garantierten Ursprungs/ Q.g.U	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit Prädikat/ Q.b.A.m.Pr o Prädikatswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U	V.s.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	VDT con IG	Tedesco
Affentaler	V.q.p.r.d.	Tedesco
Badisch Rotgold	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ehrentrudis	V.q.p.r.d.	Tedesco
Hock	VDT con IG V.q.p.r.d.	Tedesco
Klassik o Classic	V.q.p.r.d.	Tedesco
Liebfrau(en)milch	V.q.p.r.d.	Tedesco
Moseltaler	V.q.p.r.d.	Tedesco
Riesling-Hochgewächs	V.q.p.r.d.	Tedesco

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Schillerwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Weissherbst	V.q.p.r.d.	Tedesco
Winzersekt	V.s.q.p.r.d.	Tedesco

II. Vini originari della Repubblica francese

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1 Nomi delle regioni determinate

1.1.1 Regioni Alsace ed Est

1.1.1.1 Denominazioni d'origine controllate

Alsace	– Marckrain
Alsace, seguito dal nome di una località:	– Moenchberg
– Altenberg de Bergbieten	– Muenchberg
– Altenberg de Bergheim	– Ollwiller
– Altenberg de Wolxheim	– Osterberg
– Brand	– Pfersigberg
– Bruderthal	– Pfingstberg
– Eichberg	– Praelatenberg
– Engelberg	– Rangen
– Florimont	– Rosacker
– Frankstein	– Saering
– Froehn	– Schlossberg
– Fuerstentum	– Schoenenbourg
– Geisberg	– Sommerberg
– Gloeckelberg	– Sonnenglanz
– Goldert	– Spiegel
– Hatschbourg	– Sporen
– Hengst	– Steingrubler
– Kanzlerberg	– Steinert
– Kastelberg	– Steinklotz
– Kessler	– Vorbourg
– Kirchberg de Barr	– Wiebelsberg
– Kirchberg de Ribeauvillé	– Wineck-Schlossberg
– Kitterlé	– Winzenberg
– Mambourg	– Zinnkoepflé
– Mandelberg	– Zotzenberg

1.1.1.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Toul
Moselle

1.1.2 Regione Champagne

1.1.2.1 Denominazioni d'origine controllate

Champagne
Coteaux Champenois
Riceys

1.1.3 Regione Bourgogne

1.1.3.1 Denominazioni d'origine controllate

Aloxe-Corton	- Saint-Etienne-la-Varenne
Auxey-Duresses	- Saint-Julien
Auxey-Duresses Côte de Beaune	- Saint-Lager
Bâtard-Montrachet	- Saint-Symphorien-d'Anelles
Beaujolais	- Saint-Vérand
Beaujolais, seguito dal nome del comune d'origine:	- Salles
- Arbussonnas	- Vaux
- Beaujeu	- Vauxrenard
- Blacé	- Villié Morgon
- Cercié	Beaujolais-Villages
- Chânes	Beaune
- Charentay	Bienvenues Bâtard-Montrachet
- Chenas	Blagny
- Chiroubles	Blagny Côte de Beaune
- Denicé	Bonnes Mares
- Durette	Bourgogne
- Emeringes	Bourgogne Aligoté
- Fleurie	Bourgogne o Bourgogne Clairêt,
- Juliéna	seguito o no dal nome della
- Jullié	sottoregione:
- La Chapelle-de-Guinchay	- Côte Chalonnaise
- Lancié	- Côtes d'Auxerre
- Lantignié	- Hautes-Côtes de Beaune
- Le Perréon	- Hautes-Côtes de Nuits
- Les Ardillats	- Vézelay
- Leynes	Bourgogne o Bourgogne Clairêt,
- Marchamp	seguito o no dal nome del comune
- Montmelas	d'origine:
- Odenas	- Chitry
- Pruzilly	- Coulanges-la-Vineuse
- Quincé	- Epineuil
- Regnié	- Irancy
- Rivolet	Bourgogne o Bourgogne Clairêt,
- Romanèche	seguito o no dai nomi:
- Saint-Amour-Bellevue	- Côte Saint-Jacques
- Saint-Etienne-des-Ouillères	- En Montre-Cul
	- La Chapelle Notre-Dame

– Le Chapitre
 – Montrecul
 – Montre-cul
 Bouzeron
 Brouilly
 Chablis
 Chablis, seguito o no dalla dicitura
 «Climat d'origine»:

- Blanchot
- Bougros
- Les Clos
- Grenouilles
- Preuses
- Valmur
- Vaudésir

Chablis, seguito o no dalla dicitura
 «Climat d'origine» o da una delle
 seguenti indicazioni:

- Mont de Milieu
- Montée de Tonnerre
- Chapelot
- Pied d'Aloup
- Côte de Bréchain
- Fourchaume
- Côte de Fontenay
- L'Homme mort
- Vaulorent
- Vaillons
- Chatains
- Séchers
- Beugnons
- Les Lys
- Mélinots
- Roncières
- Les Epinottes
- Montmain
- Forêts
- Butteaux
- Côte de Léchet
- Beauroy
- Troesmes
- Côte de Savant
- Vau Ligneau
- Vau de Vey
- Vaux Ragons
- Vaucoupin
- Vosgros

– Vaugiraut
 – Les Fourneaux
 – Morein
 – Côte des Près-Girots
 – Côte de Vaubarousse
 – Berdiot
 – Chaume de Talvat
 – Côte de Jouan
 – Les Beauregards
 – Côte de Cuissey
 Chambertin
 Chambertin Clos de Bèze
 Chambolle-Musigny
 Chapelle-Chambertin
 Charlemagne
 Charmes-Chambertin
 Chassagne-Montrachet
 Chassagne-Montrachet
 Côte de Beaune
 Chénas
 Chevalier-Montrachet
 Chiroubles
 Chorey-lès-Beaune
 Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune
 Clos de la Roche
 Clos des Lambrays
 Clos de Tart
 Clos de Vougeot
 Clos Saint-Denis
 Corton
 Corton-Charlemagne
 Côte de Beaune
 Côte de Beaune-Villages
 Côte de Brouilly
 Côte de Nuits-Villages
 Côte Roannaise
 Criots Bâtard-Montrachet
 Echezeaux
 Fixin
 Fleurie
 Gevrey-Chambertin
 Givry
 Grands Echezeaux
 Griotte-Chambertin
 Juliénas
 La Grande Rue
 Ladoix

Ladoix Côte de Beaune	– Vinzelles
Latricières-Chambertin	– Viré
Mâcon	Maranges, seguito o no dalla dicitura
Mâcon-Villages	«climat d'origine» o da una delle
Mâcon, seguito dal nome del comune	seguenti indicazioni:
d'origine:	– Clos de la Boutière
– Azé	– La Croix Moines
– Berzé-la-Ville	– La Fuisse
– Berzé-le-Chatel	– Le Clos des Loyères
– Bissy-la-Mâconnaise	– Le Clos des Rois
– Burgy	– Les Clos Roussots
– Bussières	Maranges Côte de Beaune
– Chaintres	Marsannay
– Chânes	Mazis-Chambertin
– Chardonnay	Mazoyères-Chambertin
– Charnay-lès-Mâcon	Mercurey
– Chasselas	Meursault
– Chevalny-lès-Chevrières	Meursault Côte de Beaune
– Clessé	Montagny
– Crêches-sur-Saône	Monthélie
– Cruzilles	Monthélie Côte de Beaune
– Davayé	Montrachet
– Fuissé	Morey-Saint-Denis
– Gréville	Morgon
– Hurigny	Moulin-à-Vent
– Igé	Musigny
– La Chapelle-de-Guinchay	Nuits
– La Roche Vineuse	Nuits-Saint-Georges
– Leynes	Pernand-Vergelesses
– Loché	Pernand-Vergelesses Côte de Beaune
– Lugny	Petit Chablis, seguito o no dal nome
– Milly-Lamartine	del comune d'origine:
– Montbellet	– Beine
– Peronne	– Bérù
– Pierreclos	– Chablis
– Prissé	– La Chapelle-Vaupelteigne
– Pruzilly	– Chemilly-sur-Serein
– Romanèche-Thorins	– Chichée
– Saint-Amour-Bellevue	– Collan
– Saint-Gengoux-de-Scissé	– Courgis
– Saint-Symphorien-d'Ancelles	– Fleys
– Saint-Vérand	– Fontenay
– Sologny	– Lignorelles
– Solutré-Pouilly	– Ligny-le-Châtel
– Uchizy	– Maligny
– Vergisson	– Poilly-sur-Serein
– Verzé	– Préhy

– Saint-Cyr-les-Colons	Saint-Aubin
– Villy	Saint-Aubin Côte de Beaune
– Viviers	Saint-Romain
Pommard	Saint-Romain Côte de Beaune
Pouilly-Fuissé	Saint-Véran
Pouilly-Loché	Santenay
Pouilly-Vinzelles	Santenay Côte de Beaune
Puligny-Montrachet	Savigny
Puligny-Montrachet Côte de Beaune	Savigny Côte de Beaune
Régnié	Savigny-lès-Beaune
Richebourg	Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune
Romanée (La)	Tâche (La)
Romanée Conti	Vin Fin de la Côte de Nuits
Romanée Saint-Vivant	Volnay
Ruchottes-Chambertin	Volnay Santenots
Rully	Vosne-Romanée
Saint-Amour	Vougeot

1.1.3.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Forez
Saint Bris

1.1.4 Regioni Jura e Savoia

1.1.4.1 Denominazioni d'origine controllate

Arbois	– Chignin
Arbois Pupillin	– Chignin Bergeron
Château Châlon	– Cruet
Côtes du Jura	– Frangy
Coteaux du Lyonnais	– Jongieux
Crépy	– Marignan
Jura	– Marestel
L'Etoile	– Marin
Macvin du Jura	– Monterminod
Savoie, seguito dalle indicazioni:	– Monthoux
– Aymes	– Montmélian
– Apremont	– Ripaille
– Arbin	– Saint-Jean de la Porte
– Ayze	– Saint-Jeoire Prieuré
– Chautagne	Seyssel

1.1.4.2 Vini delimitati di qualità superiore

Bugey	– Chanay
Bugey, seguito dal nome di un «cru»:	– Lagnieu
– Angletfort	– Machuraz
– Arbignieu	– Manicle
– Cerdon	– Montagnieu

- Virieu-le-Grand

1.1.5 Regione Côtes du Rhône

1.1.5.1 Denominazioni d'origine controllate

Beaumes-de-Venise	– Rousset-les-Vignes
Château Grillet	– Sablet
Châteauneuf-du-Pape	– Saint-Gervais
Châtillon-en-Diois	– Saint-Maurice sur Eygues
Condrieu	– Saint-Pantaléon-les-Vignes
Cornas	– Séguret
Côte Rôtie	– Valréas
Coteaux de Die	– Vinsobres
Coteaux de Pierrevet	– Visan
Coteaux du Tricastin	Côtes du Ventoux
Côtes du Lubéron	Crozes-Hermitage
Côtes du Rhône	Crozes Ermitage
Côtes du Rhône Villages	Die
Côtes du Rhône Villages, seguito dal nome del comune d'origine:	Ermitage
– Beaumes de Venise	Gigondas
– Cairanne	Hermitage
– Chusclan	Lirac
– Laudun	Rasteau
– Rasteau	Saint-Joseph
– Roaix	Saint-Péray
– Rochebrousse	Tavel
– Rochemaure	Vacqueyras

1.1.5.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, seguito dal nome di un «cru»:

- Orgnac-l'Aven
- Saint-Montan
- Saint-Remèze

1.1.6 Regioni Provence e Corse

1.1.6.1 Denominazioni d'origine controllate

Ajaccio	– Sartène
Bandol	– Porto Vecchio
Bellet	Coteaux d'Aix-en-Provence
Cap Corse	Les-Baux-de-Provence
Cassis	Coteaux Varois
Corse, seguito o no dai nomi:	Côtes de Provence
– Calvi	Palette
– Coteaux du Cap-Corse	Patrimoine
– Figari	Provence

1.1.7 Regione Languedoc-Roussillon

1.1.7.1 Denominazioni d'origine controllate

Banyuls	Côtes du Roussillon Villages
Bellegarde	Lesquerde
Collioure	Côtes du Roussillon Villages Tautavel
Corbières	
Costières de Nîmes	Faugères
Coteaux du Languedoc	Fitou
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet	Frontignan
Coteaux du Languedoc, seguito o no da una delle seguenti denominazioni:	Languedoc, seguito o no dal nome del comune d'origine:
– Cabrières	– Adissan
– Coteaux de La Méjanelle	– Aspiran
– Coteaux de Saint-Christol	– Le Bosc
– Coteaux de Vérargues	– Cabrières
– La Clape	– Ceyras
– La Méjanelle	– Fontès
– Montpeyroux	– Lieuran-Cabrières
– Pic-Saint-Loup	– Nizas
– Quatourze	– Paulhan
– Saint-Christol	– Péret
– Saint-Drézéry	– Saint-André-de-Sangonis
– Saint-Georges-d'Orques	Limoux
– Saint-Saturnin	Lunel
– Vérargues	Maury
Côtes du Roussillon	Minervois
Côtes du Roussillon Villages	Mireval
Côtes du Roussillon Villages Caramany	Saint-Jean-de-Minervois
Côtes du Roussillon Villages Latour de France	Rivesaltes
	Roussillon
	Saint-Chinian

1.1.7.2 Vini delimitati di qualità superiore

Cabardès
Côtes du Cabardès et de l'Orbiel
Côtes de la Malepère
Côtes de Millau

1.1.8 Regione Sud-ovest

1.1.8.1 Denominazioni d'origine controllate

Béarn	Buzet
Béarn-Bellocq	Cahors
Bergerac	Côtes de Bergerac

Côtes de Duras	Irouléguy
Côtes du Frontonnais	Jurançon
Côtes du Frontonnais Fronton	Madiran
Côtes du Frontonnais Villaudric	Marcillac
Côtes du Marmandais	Monbazillac
Côtes de Montravel	Montravel
Floc de Gascogne	Pacherenc du Vic-Bilh
Gaillac	Pécharmant
Gaillac Premières Côtes	Rosette
Haut-Montravel	Saussignac

1.1.8.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Brulhois	Estaing
Côtes de Saint-Mont	Fel
Tursan	Lavilledieu
Entraygues	

1.1.9 Regione Bordeaux

1.1.9.1 Denominazioni d'origine controllate

Barsac	Montagne Saint-Emilion
Blaye	Moulis
Bordeaux	Moulis-en-Médoc
Bordeaux Clairet	Néac
Bordeaux Côtes de Francs	Pauillac
Bordeaux Haut-Benauge	Pessac-Léognan
Bourg	Pomerol
Bourgeais	Premières Côtes de Blaye
Côtes de Bourg	Premières Côtes de Bordeaux
Cadillac	Premières Côtes de Bordeaux,
Cérons	seguito dal nome del comune
Côtes Canon-Fronsac	d'origine:
Canon-Fronsac	– Bassens
Côtes de Blaye	– Baurech
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire	– Béguey
Côtes de Castillon	– Bouliac
Entre-Deux-Mers	– Cadillac
Entre-Deux-Mers Haut-Benauge	– Cambes
Fronsac	– Camblanes
Graves	– Capian
Graves de Vayres	– Carbon blanc
Haut-Médoc	– Cardan
Lalande de Pomerol	– Carignan
Listrac-Médoc	– Cenac
Loupiac	– Cenon
Lussac Saint-Emilion	– Donzac
Margaux	– Floirac
Médoc	– Gabarnac

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| – Haux | – Saint-Maixant |
| – Latresne | – Semens |
| – Langoiran | – Tabanac |
| – Laroque | – Verdelaïs |
| – Le Tourne | – Villenave de Rions |
| – Lestiac | – Yvrac |
| – Lormont | Puisseguin Saint-Emilion |
| – Monprimblanc | Sainte-Croix-du-Mont |
| – Omet | Saint-Emilion |
| – Paillet | Saint-Estèphe |
| – Quinsac | Sainte-Foy Bordeaux |
| – Rions | Saint-Georges Saint-Emilion |
| – Saint-Caprais-de-Bordeaux | Saint-Julien |
| – Saint-Eulalie | Sauternes |
| – Saint-Germain-de-Graves | |

1.1.10 Regione Val de Loire

1.1.10.1 Denominazioni d'origine controllate

- | | |
|---|-------------------------------|
| Anjou | – Menetou-Salon |
| Anjou Coteaux de la Loire | – Morogues |
| Anjou-Villages | – Parassy |
| Anjou-Villages Brissac | – Pigny |
| Blanc Fumé de Pouilly | – Quantilly |
| Bourgueil | – Saint-Céols |
| Bonnezeaux | – Soulangis |
| Cheverny | – Vignoux-sous-les-Aix |
| Chinon, | – Humbligny |
| Coteaux de l'Aubance | Montlouis |
| Coteaux du Giennois | Muscadet |
| Coteaux du Layon | Muscadet Coteaux de la Loire |
| Coteaux du Layon, seguito dal nome
del comune d'origine: | Muscadet Sèvre-et-Maine |
| – Beaulieu-sur Layon | Muscadet Côtes de Grandlieu |
| – Faye-d'Anjou | Pouilly-sur-Loire |
| – Rablay-sur-Layon | Pouilly Fumé |
| – Rochefort-sur-Loire | Quarts-de-Chaume |
| – Saint-Aubin-de-Luigné | Quincy |
| – Saint-Lambert-du-Lattay | Reuilly |
| Coteaux du Layon Chaume | Sancerre |
| Coteaux du Loir | Saint-Nicolas-de-Bourgueil |
| Coteaux de Saumur | Saumur |
| Cour-Cheverny | Saumur Champigny |
| Jasnières | Savennières |
| Loire | Savennières-Coulée-de-Serrant |
| Menetou Salon, seguito o no dal
nome del comune d'origine: | Savennières-Roche-aux-Moines |
| – Aubinges | Touraine |
| | Touraine Azay-le-Rideau |
| | Touraine Amboise |

Touraine Mesland
Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2 Vini delimitati di qualità superiore

Châteaumeillant
Côteaux d'Ancenis
Coteaux du Vendômois
Côtes d'Auvergne, seguito o no dal
nome del comune d'origine:

- Boudes
- Chanturgue
- Châteaugay
- Corent
- Madargues

Fiefs-Vendéens, seguito
obbligato- riamente da uno dei
seguenti nomi:

- Brem
- Mareuil
- Pissotte
- Vix
- Gros Plant du Pays Nantais
- Haut Poitou
- Orléanais
- Saint-Pourçain
- Thouarsais
- Valençay

1.1.11 Regione Cognac

1.1.11.1 Denominazioni d'origine controllate

Charentes

2 «Vins de pays» designati con il nome di un'unità geografica

Vin de pays de l'Agenais
Vin de pays d'Aigues
Vin de pays de l'Ain
Vin de pays de l'Allier
Vin de pays d'Allobrogie
Vin de pays des Alpes de Haute-
Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes
Vin de pays de l'Ardaillhou
Vin de pays de l'Ardèche
Vin de pays d'Argens
Vin de pays de l'Ariège
Vin de pays de l'Aude
Vin de pays de l'Aveyron
Vin de pays des Balmes
dauphinoises
Vin de pays de la Bénovie
Vin de pays du Bérange
Vin de pays de Bessan
Vin de pays de Bigorre
Vin de pays des Bouches du Rhône
Vin de pays du Bourbonnais
Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalans
Vin de pays de Caux
Vin de pays de Cessenon
Vin de pays des Cévennes
Vin de pays des Cévennes
«Mont Bouquet»
Vin de pays Charentais
Vin de pays Charentais «Ile de Ré»
Vin de pays Charentais «Saint-
Sornin»
Vin de pays de la Charente
Vin de pays des Charentes-
Maritimes
Vin de pays du Cher
Vin de pays de la cité de
Carcassonne
Vin de pays des collines de la Moure
Vin de pays des collines
rhodaniennes
Vin de pays du comté de Grignan
Vin de pays du comté tolosan
Vin de pays des comtés rhodaniens
Vin de pays de Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille	Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des coteaux charitois	Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des coteaux d'Enserune	Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des coteaux de Besilles	Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des coteaux de Cèze	Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays des coteaux de Coiffy	Vin de pays de la Creuse
Vin de pays des coteaux de Foncaude	Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays des coteaux de Glanes	Vin de pays des Deux-Sèvres
Vin de pays des coteaux de l'Ardèche	Vin de pays de la Dordogne
Vin de pays des coteaux de l'Auxois	Vin de pays du Doubs
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse	Vin de pays de la Drôme
Vin de pays des coteaux de Laurens	Vin de pays du Duché d'Uzès
Vin de pays des coteaux de Miramont	Vin de pays de Franche Comté
Vin de pays des coteaux de Murviel	Vin de pays de Franche Comté «Coteaux de Champlitte»
Vin de pays des coteaux de Narbonne	Vin de pays du Gard
Vin de pays des coteaux de Peyriac	Vin de pays du Gers
Vin de pays des coteaux des Baronnies	Vin de pays des gorges de l'Hérault
Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes	Vin de pays des Hautes-Alpes
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon	Vin de pays de la Haute-Garonne
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan	Vin de pays de la Haute-Marne
Vin de pays des coteaux du Libron	Vin de pays des Hautes-Pyrénées
Vin de pays des coteaux du Littoral audois	Vin de pays d'Hauterive
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard	Vin de pays d'Hauterive «Val d'Orbieu»
Vin de pays des coteaux du Quercy	Vin de pays d'Hauterive «Coteaux du Termenès»
Vin de pays des coteaux du Salagou	Vin de pays d'Hauterive «Côtes de Lézignan»
Vin de pays des coteaux du Verdon	Vin de pays de la Haute-Saône
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban	Vin de pays de la Haute-Vienne
Vin de pays des côtes catalanes	Vin de pays de la haute vallée de l'Aude
Vin de pays des côtes de Gascogne	Vin de pays de la haute vallée de l'Orb
Vin de pays des côtes de Lastours	Vin de pays des hauts de Badens
Vin de pays des côtes de Montestruc	Vin de pays de l'Hérault
Vin de pays des côtes de Pérignan	Vin de pays de l'île de Beauté
Vin de pays des côtes de Prouilhe	Vin de pays de l'Indre et Loire
Vin de pays des côtes de Thau	Vin de pays de l'Indre
Vin de pays des côtes de Thongue	Vin de pays de l'Isère
	Vin de pays du jardin de la France
	Vin de pays du jardin de la France «Marches de Bretagne»
	Vin de pays du jardin de la France «Pays de Retz»
	Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique	Vin de pays de Seine et Marne
Vin de pays du Loir et Cher	Vin de pays du Tarn
Vin de pays du Loiret	Vin de pays du Tarn et Garonne
Vin de pays du Lot	Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays du Lot et Garonne	Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays des Maures	«Coteaux de Chalosse»
Vin de pays de Maine et Loire	Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays de la Meuse	«Côtes de l'Adour»
Vin de pays du Mont Baudile	Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays du Mont Caumes	«sables fauves»
Vin de pays des Monts de la Grage	Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays de la Nièvre	«sables de l'océan»
Vin de pays d'Oc	Vin de pays de Thézac-Perricard
Vin de pays du Périgord	Vin de pays du Torgan
Vin de pays de la Petite Crau	Vin de pays d'Urfé
Vin de pays de Pézenas	Vin de pays du Val de Cesse
Vin de pays de la principauté d'Orange	Vin de pays du Val de Dagne
Vin de pays du Puy de Dôme	Vin de pays du Val de Montferrand
Vin de pays des Pyrénées- Atlantiques	Vin de pays de la vallée du Paradis
Vin de pays des Pyrénées-Orientales	Vin de pays des vals d'Agly
Vin de pays des Sables du golfe du Lion	Vin de pays du Var
Vin de pays de Saint-Sardos	Vin de pays du Vaucluse
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche	Vin de pays de la Vauunage
Vin de pays de Saône et Loire	Vin de pays de la Vendée
Vin de pays de la Sarthe	Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas
	Vin de pays de la Vienne
	Vin de pays de la Vistrenque
	Vin de pays de l'Yonne

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Appellation d'origine contrôlée	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Vin doux naturel	V.l.q.p.r.d.	Francese

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Vin de pays	VDT con IG	Francese
Ambré	V.l.q.p.r.d. VDT con IG	Francese
Château	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Cinquième cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Clairet	V.q.p.r.d.	Francese
Claret	V.q.p.r.d.	Francese
Clos	V.q.p.r.d.	Francese
Cru artisan	V.q.p.r.d.	Francese
Cru bourgeois	V.q.p.r.d.	Francese
Cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Deuxième cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Edelzwicker	V.q.p.r.d.	Tedesco
Grand cru	V.q.p.r.d.	Francese
Grand cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Hors d'âge	V.l.q.p.r.d.	Francese
Passe-tout-grains	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Premier grand cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Primeur	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese
Quatrième cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Rancio	V.l.q.p.r.d.	Francese
Schillerwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Sélection de grains nobles	V.q.p.r.d.	Francese
Sur lie	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese
Troisième cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Tuilé	V.l.q.p.r.d.	Francese
Vendange tardive	V.q.p.r.d.	Francese
Villages	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de paille	V.q.p.r.d.	Francese
Vin jaune	V.q.p.r.d.	Francese

III. Vini originari del Regno di Spagna

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
- 1.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Abona
- 1.2. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Alella
- 1.3.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Alicante
- 1.3.2. Nomi delle sottoregioni:
Marina Alta
- 1.4. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Almansa
- 1.5. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ampurdán-Costa Brava
- 1.6. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava
- 1.7. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Arlanza
- 1.8. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Arribes
- 1.9. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bierzo
- 1.10. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Binissalem-Mallorca
- 1.11. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bullas
- 1.12. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Calatayud
- 1.13. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Campo de Borja
- 1.14. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cariñena
- 1.15. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cataluña

- 1.16. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cava
- 1.17. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina
- 1.18. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina
- 1.19. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cigales
- 1.20. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Conca de Barberá
- 1.21. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Condado de Huelva
- 1.22.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Costers del Segre
- 1.22.2. Nomi delle sottoregioni:
Raimat
Artesa
Valls de Riu Corb
Les Garrigues
- 1.23. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Dehesa del Carrizal
- 1.24. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Dominio de Valdepusa
- 1.25. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
El Hierro
- 1.26. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Finca E'lez
- 1.27. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Guijoso
- 1.28. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry
- 1.29. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Jumilla
- 1.30. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
La Mancha
- 1.31.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
La Palma

- 1.31.2. Nomi delle sottoregioni:
 - Hoyo de Mazo
 - Fuencaliente
 - Norte de la Palma
- 1.32. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Lanzarote
- 1.33. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Málaga
- 1.34. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Manchuela
- 1.35. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Manzanilla
- 1.36. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
- 1.37. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Méntrida
- 1.38. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Mondéjar
- 1.39.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Monterrei
- 1.39.2. Nomi delle sottoregioni:
 - Ladera de Monterrei
 - Val de Monterrei
- 1.40. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Montilla-Moriles
- 1.41. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Montsant
- 1.42.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Navarra
- 1.42.2. Nomi delle sottoregioni:
 - Baja Montaña
 - Ribera Alta
 - Ribera Baja
 - Tierra Estella
 - Valdizarbe
- 1.43. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Penedés

- 1.44. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Pla de Bages
- 1.45. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Pla i Llevant
- 1.46. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Priorato
- 1.47.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Rías Baixas
- 1.47.2. Nomi delle sottoregioni:
Condado do Tea
O Rosal
Ribeira do Ulla
Soutomaior
Val do Salnés
- 1.48.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ribeira Sacra
- 1.48.2. Nomi delle sottoregioni:
Amandi
Chantada
Quiroga-Bibeí
Ribeiras do Miño
Ribeiras do Sil
- 1.49. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ribeiro
- 1.50. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ribera del Duero
- 1.51.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ribera del Guadiana
- 1.51.2. Nomi delle sottoregioni:
Cañamero
Matanegra
Montánchez
Ribera Alta
Ribera Baja
Tierra de Barros
- 1.52. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ribera del Júcar

- 1.53.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Rioja
- 1.53.2. Nomi delle sottoregioni:
Rioja Alavesa
Rioja Alta
Rioja Baja
- 1.54. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Rueda
- 1.55.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Sierras de Málaga
- 1.55.2. Nomi delle sottoregioni:
Serranía de Ronda
- 1.56. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Somontano
- 1.57.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Tacoronte-Acentejo
- 1.57.2. Nomi delle sottoregioni:
Anaga
- 1.58. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Tarragona
- 1.59. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Terra Alta
- 1.60. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Tierra de León
- 1.61. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Tierra del Vino de Zamora
- 1.62. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Toro
- 1.63. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Uclés
- 1.64. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Utiel-Requena
- 1.65. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valdeorras
- 1.66. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valdepeñas

- 1.67.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valencia
- 1.67.2. Nomi delle sottoregioni:
Alto Turia
Clariano
Moscatel de Valencia
Valentino
- 1.68. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valles de Güímar
- 1.69. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valle de la Orotava
- 1.70. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valles de Benavente
- 1.71. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Valtiendas
- 1.72.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Vinos de Madrid
- 1.72.2. Nomi delle sottoregioni:
Arganda
Navalcarnero
San Martín de Valdeiglesias
- 1.73. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ycoden-Dezorra-Isora
- 1.74. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Yecla
- 2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
Vino de la Tierra de Abanilla
Vino de la Tierra de Bailén
Vino de la Tierra de Bajo Aragón
Vino de la Tierra de Barbanza e Iria
Vino de la Tierra de Betanzos
Vino de la Tierra de Cádiz
Vino de la Tierra de Campo de Cartagena
Vino de la Tierra de Cangas
Vino de la Tierra de Castellón
Vino de la Tierra de Castilla
Vino de la Tierra de Castilla y León
Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

- Vino de la Tierra de Córdoba
- Vino de la Tierra de Costa de Cantabria
- Vino de la Tierra de Desierto de Almería
- Vino de la Tierra de El Terrerazo
- Vino de la Tierra de Extremadura
- Vino de la Tierra Formentera
- Vino de la Tierra de Gálvez
- Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste
- Vino de la Tierra de Ibiza
- Vino de la Tierra de Illes Balears
- Vino de la Tierra de Isla de Menorca
- Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra
- Vino de la Tierra de Liébana
- Vino de la Tierra de Los Palacios
- Vino de la Tierra de Norte de Granada
- Vino de la Tierra de Pozohondo
- Vino de la Tierra de Ribera del Andarax
- Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas
- Vino de la Tierra de Ribera del Jiloca
- Vino de la Tierra de Ribera del Queiles
- Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord
- Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz
- Vino de la Tierra Sierra Norte de Sevilla
- Vino de la Tierra Sierra Sur de Jaén
- Vino de la Tierra de Torreperogil
- Vino de la Tierra de Valdejalón
- Vino de la Tierra de Valle del Cinca
- Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense
- Vino de la Tierra de Villaviciosa de Córdoba
- Vino de la Tierra Valles de Sadacia
- Vino de la Tierra Viñedos de España

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Denominación de origen (DO)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Denominación de origen calificada (DOCa)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino dulce natural	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso de licor	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de la Tierra	VDT con IG	Spagnolo
Aloque	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Amontillado	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Añejo	V.q.p.r.d. VDT con IG	Spagnolo
Chacoli/Txakolina	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Clásico	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Cream	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Criadera	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Criaderas y Soleras	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Crianza	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Dorado	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fino	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fondillón	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Gran Reserva	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Spagnolo
Lágrima	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Noble	V.q.p.r.d. VDT con IG	Spagnolo
Oloroso	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pajarete	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pálido	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Palo Cortado	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Primero de cosecha	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Rancio	V.l.q.p.r.d. V.q.p.r.d.	Spagnolo
Raya	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Reserva	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Sobremadre	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Solera	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Superior	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Trasañejo	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino Maestro	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vendimia inicial	V.q.p.r.d.	Spagnolo

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Viejo	V.q.p.r.d. e VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de tea	V.q.p.r.d.	Spagnolo

IV. Vini originari della Repubblica ellenica

A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Σάμος	Samo
Μοσχάτος Πατρών	Moscato di Patrasso
Μοσχάτος Ρίου – Πατρών	Moscato di Rio Patron
Μοσχάτος Κεφαλληνίας	Moscato di Cefalonia
Μοσχάτος Λήμνου	Moscato di Lemnos
Μοσχάτος Ρόδου	Moscato di Rodos
Μαυροδάφνη Πατρών	Mavrodafne di Patrasso
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας	Mavrodafne di Cefalonia
Σητεία	Sitia
Νεμέα	Nemea
Σαντορίνη	Santorini
Δαφνές	Dafnes
Ρόδος	Rodos
Νάουσα	Naoussa
Ρομπόλα Κεφαλληνίας	Rombola di Cefalonia
Ραψάνη	Rapsani
Μαντινεία	Mantineia
Μεσενικόλα	Mesenikola
Πεζά	Pezà
Αρχάνες	Archanes
Πάτρα	Patra
Ζίτσα	Zitsa
Αμύνταιο	Amynteo
Γουμένισσα	Goumenissa
Πάρος	Paros
Λήμνος	Lemnos
Αγχιάλος	Anchialos
Πλαγιές Μελίτων	Coste di Melitone

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:

Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής	Retsina di Mesogia, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής	Retsina di Kropia ο Retsina di Koropi, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής	Retsina di Markopoulo, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής	Retsina di Megara, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Παιανίας ο Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής	Retsina di Peania ο Retsina di Liopesi, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής	Retsina di Pallini, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής	Retsina di Pikermi, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής	Retsina di Spata, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας	Retsina di Tebe, seguito o no da Viotias
Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας	Retsina di Gialtra, seguito o no da Eubea
Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας	Retsina di Karystos, seguito o no da Eubea
Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας	Retsina di Calcide, seguito o no da Eubea
Βερντεα Ζακύνθου	Verdea di Zante
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος	Vino regionale del Monte Athos-Agioritikos
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου	Vino regionale di Anavyssos
Αττικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale dell'Attica-Attikos
Τοπικός Οίνος Βίλitsας	Vino regionale di Vilitsa
Τοπικός Οίνος Γρεβενών	Vino regionale di Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας	Vino regionale di Drama
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος	Vino regionale del Dodecanesso – Dodekanissiakos
Τοπικός Οίνος Επανομής	Vino regionale di Epanomi
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Heraklion – Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale della Tessaglia – Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Tebe – Thivaikos
Τοπικός Οίνος Κισσάμου	Vino regionale di Kissamos
Τοπικός Οίνος Κρανιάς	Vino regionale di Krania
Κρητικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Creta – Kritikos
Καρυστινός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Karystos – Karystinos
Τοπικός Οίνος Πέλλας	Vino regionale di Pella
Τοπικός Οίνος Σερρών	Vino regionale di Serres
Συριανός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Syros – Syrianos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού	Vino regionale delle Coste di Petroto (Slopes of Petroto)
Τοπικός Οίνος Γερανείων	Vino regionale di Gerania
Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος	Vino regionale di Opountia Lokridos
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας	Vino regionale di Sterea Ellada, Grecia Continentale
Τοπικός Οίνος Αγοράς	Vino regionale di Agora
Τοπικός Οίνος Κοιλιάδος Αταλάντης	Vino regionale della Valle di Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας	Vino regionale dell'Arcadia
Τοπικός Οίνος Παγγαίου	Vino regionale di Pangeon
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων	Vino regionale di Metaxata
Τοπικός Οίνος Ημαθίας	Vino regionale di Imathia
Τοπικός Οίνος Κλημέντι	Vino regionale di Klimenti
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας	Vino regionale di Corfù
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας	Vino regionale di Sithonia
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων	Vino regionale di Mantzavinata
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Ismaros – Ismarikos
Τοπικός Οίνος Αβδήρων	Vino regionale di Avdira
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων	Vino regionale di Ioannina
Τοπικός Οίνος Πλαγίες Αιγιάλειας	Vino regionale delle Coste di Egialia (Slopes of Egialia)
Τοπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου	Vino regionale delle Coste dell'Enos (Slopes of Enos)
Θρακικός Τοπικός Οίνος ο Τοπικός Οίνος Θράκης	Vino regionale della Tracia – Thrakikos ο Vino regionale di Thrakis
Τοπικός Οίνος Ιλίου	Vino regionale di Ilion
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Metsovo – Metsovitikos
Τοπικός Οίνος Κορωπίου	Vino regionale di Koropi
Τοπικός Οίνος Φλώρινας	Vino regionale di Florina
Τοπικός Οίνος Θαψανών	Vino regionale di Thapsana
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος	Vino regionale delle Coste dello Knimida (Slopes of Knimida)
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale dell'Epiro – Epirotikos
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος	Vino regionale di Pisatis
Τοπικός Οίνος Λευκάδας	Vino regionale di Lefkada
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Monemvasia – Monemvasios
Τοπικός Οίνος Βελβεντού	Vino regionale di Velventos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale della Laconia – Lakonikos
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου	Vino regionale di Martino
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος	Vino regionale dell'Acaia
Τοπικός Οίνος Ηλιδας	Vino regionale dell'Ilia
Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης	Vino regionale di Salonicco – Thessaloniki
Τοπικός Οίνος Κραννώνας	Vino regionale di Krannona
Τοπικός Οίνος Παρνασσού	Vino regionale di Parnassos
Τοπικός Οίνος Μετεώρων	Vino regionale di Meteore
Τοπικός Οίνος Ικαρίας	Vino regionale di Ikaria
Τοπικός Οίνος Καστοριάς	Vino regionale di Kastoria

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (appellation d'origine contrôlée)	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (appellation d'origine de qualité supérieure)	V.q.p.r.d.	Greco
Οίνος γλυκός φυσικός (vin doux naturel)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Οίνος φυσικός γλυκός (vin naturellement doux)	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)	VDT con IG	Greco
Τοπικός Οίνος (vin de pays)	VDT con IG	Greco
Αγρέπαυλη (Agrepavlis)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπέλι (Ampeli)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas (-es))	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αρχοντικό (Archontiko)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κάβα ⁵⁹ (Cava)	VDT con IG	Greco
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)	V.q.p.r.d. e V.l.q.p.r.d.	Greco
Κάστρο (Kastro)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Λιαστός (Liasios)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Μετόχι (Metochi)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Νάμα (Nama)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Νυχτέρι (Nychteri)	V.q.p.r.d.	Greco
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Πύργος (Pyrgos)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco

⁵⁹ La protezione del termine «cava» prevista dal presente regolamento non pregiudica la protezione dell'indicazione geografica applicabile al v.s.q.p.r.d. «Cava».

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	V.q.p.r.d. e V.l.q.p.r.d.	Greco
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Βερντέα (Verntea)	VDT con IG	Greco
Vinsanto	V.q.p.r.d. e V.l.q.p.r.d.	Greco ⁶⁰

⁶⁰ La dicitura «vinsanto» è protetta in caratteri latini.

V. Vini originari della Repubblica Italiana

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vino di qualità prodotto in una regione determinata»)

1.1 V.q.p.r.d. designati con la dicitura «Denominazione di origine controllata e garantita»

Albana di Romagna	Cortese di Gavi
Asti	Franciacorta
Barbaresco	Gattinara
Barolo	Gavi
Brachetto d'Acqui	Ghemme
Brunello di Montalcino	Montefalco Sagrantino
Carmignano	Montepulciano
Chianti/Chianti Classico, accompagnato o no da una delle seguenti indicazioni geografiche:	Recioto di Soave
– Montalbano	Taurasi
– Rufina	Torgiano
– Colli fiorentini	Valtellina
– Colli senesi	Valtellina Grumello
– Colli aretini	Valtellina Inferno
– Colline pisane	Valtellina Sassella
– Montespertoli	Valtellina Valgella
	Vernaccia di San Gimignano
	Vermentino di Gallura

1.2 V.q.p.r.d. designati con la dicitura «Denominazione di origine controllata»

1.2.1 Regione Piemonte

Alba	Colline novaresi
Albugnano	Colline saluzzesi
Alto Monferrato	Coste della Sesia
Acqui	Diano d'Alba
Asti	Dogliani
Boca	Fara
Bramaterra	Gabiano
Caluso	Langhe monregalesi
Canavese	Langhe
Cantavenna	Lessona
Carema	Loazzolo
Casalese	Monferrato
Casorzo d'Asti	Monferrato Casalese
Castagnole Monferrato	Ovada
Castelnuovo Don Bosco	Piemonte
Chieri	Pinorelese
Colli tortonesi	Roero

Sizzano
Valsusa

Verduno

1.2.2 Regione Val d'Aosta

Arnad-Montjovet
Chambave
Nus
Donnas
La Salle

Enfer d'Arvier
Morgex
Torrette
Valle d'Aosta
Vallée d'Aoste

1.2.3 Regione Lombardia

Botticino
Capriano del Colle
Cellatica
Garda
Garda Colli Mantovani
Lugana
Mantovano

Oltrepò Pavese
Riviera del Garda Bresciano
San Colombano al Lambro
San Martino Della Battaglia
Terre di Franciacorta
Valcalepio

1.2.4 Regione Trentino-Alto Adige

Alto Adige
Bozner Leiten
Bressanone
Brixner
Buggräfer
Burgraviato
Caldaro
Casteller
Colli di Bolzano
Eisacktaler
Etschtaler
Gries
Kalterer
Kalterersee
Lago di Caldaro
Meraner Hügel

Meranese di collina
Santa Maddalena
Sorni
St. Magdalener
Südtirol
Südtiroler
Terlaner
Terlano
Teroldego Rotaliano
Trentino
Trento
Val Venosta
Valdadige
Valle Isarco
Vinschgau

1.2.5 Regione Veneto

Bagnoli di Sopra
Bagnoli
Bardolino
Breganze
Breganze Torcolato
Colli Asolani
Colli Berici
Colli Berici Barbarano
Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona
Colli di Conegliano Refrontolo
Colli Euganei
Conegliano
Conegliano Valdobbiadene
Conegliano Valdobbiadene Cartizze
Custoza
Etschtaler
Gambellara

Garda
 Lessini Durello
 Lison Pramaggiore
 Lugana
 Montello
 Piave

San Martino della Battaglia
 Soave
 Valdadige
 Valdobbiadene
 Valpantena
 Valpolicella

1.2.6 Regione Friuli-Venezia Giulia

Carso
 Colli Orientali del Friuli
 Colli Orientali del Friuli Cialla
 Colli Orientali del Friuli Ramandolo
 Colli Orientali del Friuli Rosazzo
 Collio
 Collio Goriziano

Friuli Annia
 Friuli Aquileia
 Friuli Grave
 Friuli Isonzo
 Friuli Latisana
 Isonzo del Friuli
 Lison Pramaggiore

1.2.7 Regione Liguria

Albenga
 Albenganese
 Cinque Terre
 Colli di Luni
 Colline di Levante
 Dolceacqua

Finale
 Finalese
 Golfo del Tigullio
 Riviera Ligure di Ponente
 Riviera dei fiori

1.2.8 Regione Emilia-Romagna

Bosco Eliceo
 Castelvetro
 Colli Bolognesi
 Colli Bolognesi Classico
 Colli Bolognesi Colline di Riosto
 Colli Bolognesi Colline Marconiane
 Colli Bolognesi Colline Oliveto
 Colli Bolognesi Monte San Pietro
 Colli Bolognesi Serravalle
 Colli Bolognesi Terre di Montebudello
 Colli Bolognesi Zola Predosa
 Colli d'Imola
 Colli di Faenza

Colli di Parma
 Colli di Rimini
 Colli di Scandiano e Canossa
 Colli Piacentini
 Colli Piacentini Monterosso
 Colli Piacentini Val d'Arda
 Colli Piacentini Val Nure
 Colli Piacentini Val Trebbia
 Reggiano
 Reno
 Romagna
 Santa Croce
 Sorbara

1.2.9 Regione Toscana

Barco Reale di Carmignano
 Bolgheri
 Bolgheri Sassicaia
 Candia dei Colli Apuani
 Carmignano
 Chianti

Chianti classico
 Colli Apuani
 Colli dell'Etruria Centrale
 Colli di Luni
 Colline Lucchesi
 Costa dell'«Argentario»

Elba
Empolese
Montalcino
Montecarlo
Montecucco
Montepulciano
Montereggio di Massa Marittima
Montescudaio
Parrina
Pisano di San Torpè
Pitigliano
Pomino

San Gimignano
San Torpè
Sant'Antimo
Scansano
Val d'Arbia
Val di Cornia
Val di Cornia Campiglia Marittima
Val di Cornia Piombino
Val di Cornia San Vincenzo
Val di Cornia Suvereto
Valdichiana
Valdinievole

1.2.10 Regione Umbria

Assisi
Colli Martani
Colli Perugini
Colli Amerini
Colli Altotiberini
Colli del Trasimeno

Lago di Corbara
Montefalco
Orvieto
Orvieto
Todi
Torgiano

1.2.11 Regione Marche

Castelli di Jesi
Colli pesaresi
Colli Ascolani
Colli maceratesi
Conero
Esino
Focara

Matelica
Metauro
Morro d'Alba
Piceno
Roncaglia
Serrapetrona

1.2.12 Regione Lazio

Affile
Aprilia
Capena
Castelli Romani
Cerveteri
Circeo
Colli albani
Colli della Sabina
Colli lanuvini
Colli etruschi viterbesi
Cori
Frascati

Genazzano
Gradoli
Marino
Montecompatri Colonna
Montefiascone
Olevano romano
Orvieto
Piglio
Tarquinia
Velletri
Vignanello
Zagarolo

1.2.13 Regione Abruzzo

Abruzzo

Abruzzo Colline teramane

Controguerra

Molise

1.2.14 Regione Molise

Biferno

Pentro d'Isernia

1.2.15 Regione Campania

Avellino

Aversa

Campi Flegrei

Capri

Castel San Lorenzo

Cilento

Costa d'Amalfi Furore

Costa d'Amalfi Ravello

Costa d'Amalfi Tramonti

Costa d'Amalfi

Falerno del Massico

Galluccio

Guardiolo

Guardia Sanframondi

Ischia

Massico

Penisola Sorrentina

Penisola Sorrentina-Gragnano

Penisola Sorrentina-Lettere

Penisola Sorrentina-Sorrento

Sannio

Sant'Agata de' Goti

Solopaca

Taburno

Tufo

Vesuvio

1.2.16 Regione Puglia

Alezio

Barletta

Brindisi

Canosa

Castel del Monte

Cerignola

Copertino

Galatina

Gioia del Colle

Gravina

Leverano

Lizzano

Locorotondo

Lucera

Manduria

Martinafranca

Matino

Nardò

Ortanova

Ostuni

Puglia

Salice salentino

San Severo

Squinzano

Trani

1.2.17 Regione Basilicata

Vulture

1.2.18 Regione Calabria

Bianco	Pollino
Bidegi	San Vito di Luzzi
Cirò	Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto
Donnici	Savuto
Lamezia	Scavigna
Melissa	Verbicaro

1.2.19 Regione Sicilia

Alcamo	Menfi
Contea di Sclafani	Noto
Contessa Entellina	Pantelleria
Delia Nivolalli	Sambuca di Sicilia
Eloro	Santa Margherita di Belice
Etna	Sciacca
Faro	Siracusa
Lipari	Vittoria
Marsala	

1.2.20 Regione Sardegna

Alghero	Sardegna-Jerzu
Arborea	Sardegna-Mogoro
Bosa	Sardegna-Nepente di Oliena
Cagliari	Sardegna-Oliena
Campidano di Terralba	Sardegna-Semidano
Mandrolisai	Sardegna-Tempio Pausania
Oristano	Sorso Sennori
Sardegna	Sulcis
Sardegna-Capo Ferrato	Terralba

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica**2.1 Abruzzo**

Alto tirino	Colline Frentane
Colline Teatine	Histonium
Colli Aprutini	Terre di Chieti
Colli del sangro	Valle Peligna
Colline Pescaraesi	Vastese

2.2 Basilicata

Basilicata

2.3 Provincia autonoma di Bolzano

Dolomiti
 Dolomiten
 Mitterberg
 Mitterberg tra Cauria e Tel
 Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4 Calabria

Arghilla	Palizzi
Calabria	Pellaro
Condoleo	Scilla
Costa Viola	Val di Neto
Esaro	Valdamato
Lipuda	Valle dei Crati
Locride	

2.5 Campania

Colli di Salerno	Paestum
Dugenta	Pompeiano
Epomeo	Roccamonfina
Irpinia	Terre del Volturno

2.6 Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia	Ravenna
Bianco dei Sillaro	Rubicone
Emilia	Sillaro
Fortana del Taro	Terre die Veleja
Forli	Val Tidone
Modena	

2.7 Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza
 Venezia Giulia
 Venezie

2.8 Lazio

Civitella d'Agliano	Dei Frusinate
Colli Cimini	Lazio
Frusinate	Nettuno

2.9 Liguria

Colline Sadeesi
 Val Polcevera

2.10 Lombardia

Alto Mincio
Benaco bresciano
Bergamasca
Collina del Milanese
Montenetto di Brescia
Mantova

Pavia
Quistello
Ronchi di Brescia
Sabbioneta
Sebino
Terrazze Retiche di Sondrio

2.11 Marche

Marche

2.12 Molise

Oscio
Rotae
Terre degli Osci

2.13 Puglia

Daunia
Murgia
Puglia

Salento
Tarantino
Valle d'Itria

2.14 Sardegna

Barbagia
Colli del Limbara
Isola dei Nuraghi
Marmila
Nuoro
Nurra
Ogliastro
Parteolla

Planargia
Romangia
Sibiola
Tharros
Trexenta
Valle dei Tirso
Valli di Porto Pino

2.15 Sicilia

Camarro
Colli Ericini
Fontanarossa di Cerda
Salemi

Salina
Sicilia
Valle Belice

2.16 Toscana

Alta Valle della Greve
Colli della Toscana centrale
Maremma toscana
Orcia

Toscana
Toscano
Val di Magra

2.17 Provincia autonoma di Trento

Dolomiten
Dolomiti
Atesino
Venezie
Vallagarina

2.18 Umbria

Allerona	Narni
Bettona	Spello
Cannara	Umbria

2.19 Veneto

Alto Livenza	Marca Trevigiana
Colli Trevigiani	Vallagarina
Conselvano	Veneto
Dolomiten	Veneto orientale
Dolomiti	Verona
Venezie	Veronese

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Denominazione di origine controllata	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Denominazione di origine controllata e garantita	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Vino dolce naturale	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Indicazione geografica tipica (IGT)	VDT, «vins de pays», vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Landwein	VDT, «vins de pays», vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Vin de pays	VDT, «vins de pays», vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Francese
Alberata o vigneti ad alberata	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Italiano
Amarone	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambra	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Ambrato	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Annoso	V.q.p.r.d.	Italiano
Apianum	V.q.p.r.d.	Latino
Auslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Barco Reale	V.q.p.r.d.	Italiano
Brunello	V.q.p.r.d.	Italiano
Buttafuoco	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Cacc'e mitte	V.q.p.r.d.	Italiano
Cagnina	V.q.p.r.d.	Italiano
Cannellino	V.q.p.r.d.	Italiano
Cerasuolo	V.q.p.r.d.	Italiano
Chiaretto	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Ciaret	V.q.p.r.d.	Italiano
Château	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Francese
Classico	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Dunkel	V.q.p.r.d.	Tedesco
Est! Est!! Est!!!	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Latino
Falerno	V.q.p.r.d.	Italiano
Fine	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Fior d'Arancio	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Falerio	V.q.p.r.d.	Italiano
Flétri	V.q.p.r.d.	Italiano
Garibaldi Dolce (o GD)	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Governo all'uso toscano	V.q.p.r.d. VDT con IG	Italiano

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Gutturnio	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Italia Particolare (o IP)	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Klassisch o Klassisches Ursprungsgebiet	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kretzer	V.q.p.r.d.	Tedesco
Lacrima	V.q.p.r.d.	Italiano
Lacryma Christi	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Lambiccato	V.q.p.r.d.	Italiano
London Particular (o LP o Inghilterra)	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Morellino	V.q.p.r.d.	Italiano
Occhio di Pernice	V.q.p.r.d.	Italiano
Oro	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Pagadebit	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Passito	V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Ramie	V.q.p.r.d.	Italiano
Rebola	V.q.p.r.d.	Italiano
Recioto	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Italiano
Riserva	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Sangue di Giuda	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Scelto	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciacchetrà (o Sciac-trà)	V.q.p.r.d.	Italiano
Sforzato, Sfurzat	V.q.p.r.d.	Italiano
Spätlese	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Soleras	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Stravecchio	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Strohwein	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Superiore	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Superiore Old Marsala (o SOM)	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Torchiato	V.q.p.r.d.	Italiano
Torcolato	V.q.p.r.d.	Italiano

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Vecchio	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vendemmia Tardiva	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Verdolino	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Vergine	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vermiglio	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Vino Fiore	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Nobile	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Novello o Novello	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Vin santo/Vino Santo/Vinsanto	V.q.p.r.d.	Italiano
Vivace	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano

VI. Vini originari del Granducato di Lussemburgo

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1 Nomi delle regioni determinate

Ahn	Moersdorf
Assel	Mondorf
Bech-Kleinmacher	Niederdonven
Born	Oberdonven
Bous	Oberwormeldange
Burmerange	Remerschen
Canach	Remich
Ehnen	Rolling
Ellange	Rosport
Elvange	Schengen
Erpeldange	Schwebsange
Gostingen	Stadtbredimus
Greiveldange	Trintange
Grevenmacher	Wasserbillig
Lenningen,	Wellenstein
Machtum	Wintringen
Mertert	Wormeldange

2 **Vini da tavola recanti un’indicazione geografica**

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Marque nationale	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation d’origine contrôlée	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Vin de pays	VDT con IG	Francese
Grand premier cru	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru	V.q.p.r.d.	Francese
Vin classé	V.q.p.r.d.	Francese
Château	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese

VII. Vini originari della Repubblica Portoghese

A. Indicazioni geografiche

- 1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Alenquer
- 1.2.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Alentejo
- 1.2.2 Nomi delle sottoregioni:
Borba
Évora
Granja-Amareleja
Moura
Portalegre
Redondo
Reguengos
Vidigueira
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Arruda

- 1.4 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bairrada
- 1.5.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Beira Interior
- 1.5.2 Nomi delle sottoregioni:
Castelo Rodrigo
Cova da Beira
Pinhel
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Biscoitos
- 1.7 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bucelas
- 1.8 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Carcavelos
- 1.9 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Colares
- 1.10.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Dão
- 1.10.2 Nomi delle sottoregioni:
Alva
Besteiros
Castendo
Serra da Estrela
Silgueiros
Terras de Azurara
Terras de Senhorim
- 1.11.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Douro
- 1.11.2 Nomi delle sottoregioni:
Baixo Corgo
Cima Corgo
Douro Superior
- 1.12.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Encostas d'Aire
- 1.12.2 Nomi delle sottoregioni:
Alcobaça
Ourém

-
- 1.13 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Graciosa
 - 1.14 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Lafões
 - 1.15 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Lagoa
 - 1.16 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Lagos
 - 1.17 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Lourinhã
 - 1.18 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Madeira *o* Madère *o* Madera *o* Vinho da Madeira *o* Madeira Wine *o*
Madeira Wine *o* Vin de Madère *o* Vino di Madera *o* Madeira Wijn
 - 1.19 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Madeirense
 - 1.20 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Óbidos
 - 1.21 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Palmela
 - 1.22 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Pico
 - 1.23 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Portimão
 - 1.24 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Port *o* Porto *o* Oporto *o* Portwein *o* Portvin *o* Portwijn *o* Vin de Porto *o* Port
Wine *o* Vinho do Porto
 - 1.25.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ribatejo
 - 1.25.2 Nomi delle sottoregioni:
Almeirim
Cartaxo
Chamusca
Coruche
Santarém
Tomar
 - 1.26 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Setúbal

- 1.27 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Tavira
- 1.28 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Távora-Varosa
- 1.29 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Torres Vedras
- 1.30.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Trás-os-Montes
- 1.30.2 Nomi delle sottoregioni:
Chaves
Planalto Mirandês
Valpaços
- 1.33.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Vinho Verde
- 1.33.2 Nomi delle sottoregioni:
Amarante
Ave
Baão
Basto
Cávado
Lima
Monção
Paiva
Sousa
- 2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
 - 2.1 Regione:
Azores
 - 2.2 Regione:
Alentejano
 - 2.3 Regione:
Algarve
 - 2.4.1 Regione:
Beiras
 - 2.4.2 Sottoregioni:
Beira Alta
Beira Litoral
Terras de Sico

- 2.5 Regione:
Duriense
- 2.6.1 Regione:
Estremadura
- 2.6.2 Sottoregione:
Alta Estremadura
- 2.7 Regione:
Minho
- 2.8 Regione:
Ribatejano
- 2.9 Regione:
Terras Madeirenses
- 2.10 Regione:
Terras do Sado
- 2.11 Regione:
Transmontano

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Denominação de origem (DO)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Denominação de origem controlada (DOC)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Indicação de proveniência regulamentada (IPR)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho doce natural	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho generoso	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho regional	VDT con IG	Portoghese
Canteiro	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Colheita Selecionada	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Crusted/Crusting	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Escolha	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Escuro	V.l.q.p.r.d.	Portoghese

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Fino	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Frasqueira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Garrafeira	V.q.p.r.d. e VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Lágrima	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Leve	VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Nobre	V.q.p.r.d.	Portoghese
Reserva	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Reserva velha (<i>o</i> Grande reserva)	V.s.q.p.r.d. V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Ruby	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Solera	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Super reserva	V.s.q.p.r.d.	Portoghese
Superior	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Tawny	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage, a cui si può aggiungere, se del caso, Late Bottle (LBV) <i>o</i> Character	V.l.q.p.r.d.	Inglese

VIII. Vini originari del Regno Unito

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards

Welsh Vineyards

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

English Counties

Welsh Counties

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Regional wine	VDT con IG	Inglese

IX. Vini originari della Repubblica federale d'Austria

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete»)

1.1 Nomi delle regioni determinate

Burgenland
Niederösterreich
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

1.2 Nomi delle regioni determinate

1.2.1 Regione determinata Burgenland

Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland
Mittelburgenland
Südburgenland

1.2.2 Regione determinata Niederösterreich

Carnuntum	Thermenregion
Donauland	Traisental
Kamptal	Wachau
Kremstal	Weinviertel

1.2.3 Regione determinata Steiermark

Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Weststeiermark

1.2.4 Regione determinata Wien

Wien

1.3 Comuni, parti di comuni, Grosslagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1 Regione determinata Neusiedlersee

(a) *Grosslage:*
Kaisergarten

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altenberg	Hansagweg
Bauernaussatz	Heideboden
Bergäcker	Henneberg
Edelgründe	Herrnjoch
Gabarinza	Hermsee
Goldberg	Hintenaussere Weingärten

Jungerberg	Pohnpühl
Kaiserberg	Prädium
Kellern	Rappbühl-Weingärten
Kirchäcker	Römerstein
Kirchberg	Rustenäcker
Kleinackerl	Sandflur
Königswiese	Sandriegel
Kreuzjoch	Satz
Kurzbürg	Seeweingärten
Ladisberg	Ungerberg
Lange Salzberg	Vierhölzer
Langer Acker	Weidener Zeiselberg
Lehendorf	Weidener Ungerberg
Neuberg	Weidener Rosenberg

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Andau	Neudorf bei Parndorf
Apetlon	Neusiedl am See
Bruckneudorf	Nickelsdorf
Deutsch Jahrndorf	Pamhagen
Edelstal	Parndorf
Frauenkirchen	Podersdorf
Gattendorf	Potzneusiedl
Gattendorf-Neudorf	St. Andrä am Zicksee
Gols	Tadten
Halbturn	Wallern im Burgenland
Illmitz	Weiden am See
Jois	Winden am See
Kittsee	Zurndorf
Mönchhof	

1.3.2 Regione determinata Neusiedlersee-Hügelland(a) *Grosslagen:*

Rosaliakapelle
Sonnenberg
Vogelsang

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Adler/Hrvatski vrh	Hochkramer
Altenberg	Hözlstein
Bergweinärten	Isl
Edelgraben	Johanneshöh
Fölligberg	Katerstein
Gaisrücken	Kirchberg
Goldberg	Kleingebirge/Mali vrh
Grossgebirge/Veliki vrh	Kleinhöfleiner Hügel
Hasenriegel	Klosterkeller Siegendorf
Haussatz	Kogel

Kogl/Gritsch
Krci
Kreuzweingärten
Langäcker/Dolnj sirick
Leithaberg
Lichtenbergweingärten
Marienthal
Mitterberg
Mönchsberg/Lesicak
Purbacher Bugstall
Reisbühel

Ripisce
Römerfeld
Römersteig
Rosenberg
Rübäcker/Ripisce
Schmaläcker
St. Vitusberg
Steinhut
Wetterkreuz
Wolfsbach
Zbornje

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Antau
Baumgarten
Breitenbrunn
Donnerskirchen
Drassburg
Drassburg-Baumgarten
Eisenstadt
Forchtenstein
Forchtenau
Grosshöflein
Hirm
Hirm-Antau
Hornstein
Kleinhöflein
Klingenbach
Krensdorf
Leithaprodersdorf
Loipersbach
Loretto
Marz
Mattersburg
Mörbisch/See
Müllendorf
Neudörf
Neustift an der Rosalia

Oggau
Oslip
Pöttelsdorf
Pöttsching
Purbach/See
Rohrbach
Rust
St. Georgen
St. Margarethen
Schattendorf
Schützensgebirge
Siegendorf
Sigless
Steinbrunn
Steinbrunn-Zillingtal
Stöttera
Stotzing
Trausdorf/Wulka
Walbersdorf
Wiesen
Wimpassing/Leitha
Wulkaprodersdorf
Zagersdorf
Zemendorf

1.3.3 Regione determinata Mittelburgenland

(a) *Grosslage:*
Goldbachtal

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
Altes Weingebirge
Deideckwald
Dürrau
Gfanger

Goldberg
Himmelsthron
Hochäcker
Hochberg

Hochplateau	Sandhoffeld
Hölzl	Sinter
Im Weingebirge	Sonnensteig
Kart	Spiegelberg
Kirchholz	Weingfanger
Pakitsch	Weiskreuz
Raga	
(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Deutschkreutz	Lackendorf
Frankenau	Lutzmannsburg
Frankenau-	Mannersdorf
Unterderpullendorf	Markt St. Martin
Girm	Nebersdorf
Grossmutschen	Neckenmarkt
Grosswarasdorf	Nikitsch
Haschendorf	Raiding
Horitschon	Raiding-Unterfrauenhaid
Kleinmutschen	Ritzing
Kleinwarasdorf	Stoob
Klostermarienberg	Strebersdorf
Kobersdorf	Unterfrauenheid
Kroatisch Gerersdorf	Unterpetersdorf
Kroatisch Minihof	Unterpullendorf
Lackenbach	

1.3.4 Regione determinata Südburgenland

(a) <i>Grosslagen:</i>	
Pinkatal	
Rechnitzer Geschriebenstein	
(b) <i>Rieden, Fluren, Einzellagen:</i>	
Gotscher	
Rosengarten	
Schiller	
Tiefer Weg	
Wohlauf	
(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Bonisdorf	Eberau
Burg	Edlitz
Burgauberg	Eisenberg an der Pinka
Burgauberg-Neudauberg	Eltendorf
Deutsch Tschantschendorf	Gaas
Deutschschützen-Eisenberg	Gamischdorf
Deutsch Bieling	Gerersdorf-Sulz
Deutsch Ehrendorf	Glasing
Deutsch Kaltenbrunn	Grossmürbisch
Deutsch-Schützen	Güssing

Güttenbach	Neustift
Hackerberg	Oberbildein
Hagensdorf	Ollersdorf
Hannersdorf	Poppendorf
Harmisch	Punitz
Hasendorf	Rax
Heiligenbrunn	Rechnitz
Hoell	Rehgraben
Inzenhof	Reinersdorf
Kalch	Rohr
Kirchfidisch	Rohrbrunn
Kleinmürbisch	Schallendorf
Kohfidisch	St. Michael
Königsdorf	St. Nikolaus
Kotezicken	St. Kathrein
Kroatisch Tschantschendorf	Stadtschlaining
Kroatisch Ehrendorf	Steinfurt
Krobotek	Strem
Krottendorf bei Güssing	Sulz
Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach	Sumetendorf
Kukmirn	Tobau
Kulmhohe Gfang	Tschanigraben
Limbach	Tudersdorf
Luising	Unterbildein
Markt-Neuhodis	Urbersdorf
Minihof-Liebau	Weichselbaum
Mischendorf	Weiden bei Rechnitz
Moschendorf	Welgersdorf
Mühlgraben	Windisch Minihof
Neudauberg	Winten
Neumarkt im Tauchental	Woppendorf
Neusiedl	Zuberbach

1.3.5 Regione determinata Thermenregion

- (a) *Grosslagen:*
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Badener Berg | Tattendorfer Steinhölle |
| Vöslauer Hauerberg | (Stahöln) |
| Weisser Stein | Schatzberg |
| | Kappellenweg |
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- | | |
|----------------|---------------------|
| Am Hochgericht | Grossriede Les'hanl |
| Badener Berg | Hochleiten |
| Brunner Berg | Holzspur |
| Dornfeld | In Brunnerberg |
| Goldeck | Jenibergen |
| Gradenthal | Kapellenweg |

Kirchenfeld	Prezessbühel
Kramer	Rasslerin
Lange Bamhartstäler	Römerberg
Mandl-Höh	Satzing
Mitterfeld	Steinfeld
Oberkirchen	Weisser Stein
Pfaffstättner Kogel	
(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Bad Fischau-Brunn	Matzendorf-Hölles
Bad Vöslau	Mitterberg
Bad Fischau	Mödling
Baden	Möllersdorf
Berndorf	Münchendorf
Blumau	Obereggendorf
Blumau-Neurisshof	Oberwaltersdorf
Braiten	Oyenhausen
Brunn am Gebirge	Perchtoldsdorf
Brunn/Schneebergbahn	Pfaffstätten
Brunnenthal	Pottendorf
Deutsch-Brodersdorf	Rauhenstein
Dornau	Reisenberg
Dreitstetten	Schönan/Triesting
Ebreichsdorf	Seibersdorf
Eggendorf	Siebenhaus
Einöde	Siegersdorf
Enzesfeld	Sollenau
Frohsdorf	Sooss
Gainfarn	St. Veit
Gamingerhof	Steinabrückl
Giesshübl	Steinfelden
Grossau	Tattendorf
Gumpoldskirchen	Teesdorf
Günselsdorf	Theresienfeld
Guntramsdorf	Traiskirchen
Hirtenberg	Tribuswinkel
Josefsthal	Trumau
Katzelsdorf	Vösendorf
Kottingbrunn	Wagram
Landegg	Wampersdorf
Lanzenkirchen	Weigelsdorf
Leesodrf	Weikersdorf/Steinfeld
Leobersdorf	Wiener Neustadt
Lichtenwörth	Wiener Neudorf
Lindabrunn	Wienersdorf
Maria Enzersdorf	Winzendorf
Markt Piesting	Winzendorf-Muthmannsdorf
Matzendorf	Wöllersdorf

Wöllersdorf-Steinabrückl

Zillingdorf

1.3.6 Regione determinata Kremstal(a) *Grosslagen:*

Göttweiger Berg

Kaiser Stiege

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Ebritzstein

Ehrenfelser

Emmerlingtal

Frauengrund

Gartl

Gärtling

Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg

Grosser Berg

Hausberg

Herrentrost

Hochäcker

Im Berg

Kirchbühel

Kogl

Kremsleithen

Pellinggen

Pfaffenberg

Pfennigberg

Pulverturm

Rammeln

Reisenthal

Rohrendorfer Gebling

Sandgrube

Scheibelberg

Schrattenpoint

Sommerleiten

Sonnageln

Spiegel

Steingraben

Tümelstein

Weinzierlberg

Zehetnerin

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aigen

Angern

Brunn im Felde

Dross

Egelsee

Eggendorf

Furth

Gedersdorf

Gneixendorf

Göttweig

Höbenbach

Hollenburg

Hörfarth

Imbach

Krems

Krems an der Donau

Krustetten

Landersdorf

Meidling

Neustift bei Schönberg

Oberfucha

Oberrohrendorf

Palt

Paudorf

Priel

Rehberg

Rohrendorf bei Krems

Scheibenhof

Senftenberg

Stein an der Donau

Steinaweg-Kleinwien

Stift Göttweig

Stratzing

Stratzing-Dross

Thallern

Tiefenfucha

Unterrohrendorf

Walkersdorf am Kamp

Weinzierl bei Krems

1.3.7 Regione determinata Kamptal(a) *Grosslage:*

—

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Anger	Loiser Berg
Auf der Setz	Obritzberg
Friesenrock	Pfeiffenberg
Gaisberg	Sachsenberg
Gallenberg	Sandgrube
Gobelsberg	Spiegel
Heiligenstein	Stein
Hiesberg	Steinhaus
Hofstadt	Weinträgerin
Kalvarienberg	Wohra
Kremstal	

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Altenhof	Mollands
Diendorf am Walde	Obernholz
Diendorf/Kamp	Oberreith
Elsarn im Strassertale	Plank/Kamp
Engabrunn	Peith
Etsdorf am Kamp	Rothgraben
Etsdorf-Haitzendorf	Schiltern
Fernitz	Schönberg am Kamp
Gobelsburg	Schönbergneustift
Grunddorf	Sittendorf
Hadersdorf am Kamp	Stiefern
Hadersdorf-Kammern	Strass im Strassertale
Haindorf	Thürneustift
Kammern am Kamp	Unterreith
Kamp	Walkersdorf
Langenlois	Wiedendorf
Lengenfeld	Zöbing
Mittelberg	

1.3.8 Regione determinata Donauland(a) *Grosslagen:*

Klosterneuburger Weinberge
Tulbinger Kogel
Wagram-Donauland

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altenberg	Fuchsberg
Bromberg	Gänsacker
Erdpress	Georgenberg
Franzhauser	Glockengiesser

Gmirk
Goldberg
Halterberg
Hengsberg
Hengstberg
Himmelreich
Hirschberg
Hochrain
Kreitschental
Kühgraben
Leben
Ortsried
Purgstall

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Ahrenberg
Abstetten
Altenberg
Ameisthal
Anzenberg
Atzelsdorf
Atzenbrugg
Baumgarten/Reidling
Baumgarten/Wagram
Baumgarten/Tullnerfeld
Chorherrn
Dietersdorf
Ebersdorf
Egelsee
Einsiedl
Elsbach
Engelmannsbrunn
Fels
Fels/Wagram
Feuersbrunn
Freundorf
Gerasdorf b. Wien
Gollarn
Gösing
Grafenwörth
Gross-Rust
Grossriedenthal
Grossweikersdorf
Grosswiesendorf
Gugging
Hasendorf
Henzing
Hintersdorf

Satzen
Schillingsberg
Schlossberg
Sonnenried
Steinagrund
Traxelgraben
Vorberg
Wadenthal
Wagram
Weinlacke
Wendelstatt
Wora

Hippersdorf
Höflein an der Donau
Holzleiten
Hütteldorf
Judenau-Baumgarten
Katzelsdorf im Dorf
Katzelsdorf/Zeil
Kierling
Kirchberg/Wagram
Kleinwiesendorf
Klosterneuburg
Königsbrunn
Königsbrunn/Wagram
Königstetten
Kritzendorf
Landersdorf
Michelhausen
Michelndorf
Mitterstockstall
Mossbierbaum
Neudegg
Oberstockstall
Otenthal
Pixendorf
Plankenberg
Pöding
Reidling
Röhrenbach
Ruppersthal
Saladorf
Sieghartskirchen
Sitzenberg-Reidling
Spital

St. Andrä-Wördern
 Staasdorf
 Stettenhof
 Tautendorf
 Thürnthal
 Tiefenthal
 Trasdorf
 Tulbing
 Tulln
 Unterstockstall

Wagram am Wagram
 Waltendorf
 Weinzierl bei Ollern
 Wipfing
 Wolfpassing
 Wördern
 Würmla
 Zaussenberg
 Zeisselmauer

1.3.9 Regione determinata Traisental

(a) *Grosslage:*

Traismaurer Weinberge

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Am Nasenberg
 Antingen
 Brunberg
 Eichberg
 Fuchsenrand
 Gerichtsberg
 Grillenbühel
 Halterberg
 Händlgraben
 Hausberg
 In der Wiegn'n
 In der Leithen
 Kellerberg

Kölbing
 Kreit
 Kufferner Steinried
 Leithen
 Schullerberg
 Sonnleiten
 Spiegelberg
 Tiegeln
 Valterl
 Weinberg
 Wiegen
 Zachling
 Zwirch

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Absdorf
 Adletzberg
 Ambach
 Angern
 Diendorf
 Dörfl
 Edering
 Eggendorf
 Einöd
 Etzersdorf
 Franzhausen
 Frauendorf
 Fugging
 Gemeinlebarn
 Getzersdorf
 Grossrust
 Grünz

Gutenbrunn
 Haselbach
 Herzogenburg
 Hilpersdorf
 Inzersdorf ob der Traisen
 Inzersdorf-Geztersdorf
 Kappeln
 Katzenberg
 Killing
 Kleinrust
 Kuffern
 Langmannersdorf
 Mitterndorf
 Neusiedl
 Neustift
 Nussdorf ob der Traisen
 Oberndorf am Gebirge

Oberndorf in der Ebene
 Oberwinden
 Oberwölbing
 Obritzberg-Rust
 Ossarn
 Pfaffing
 Rassing
 Ratzersdorf
 Reichersdorf
 Ried
 Rottersdorf
 Schweinern
 St. Andrä/Traisen
 St. Pölten
 Statzendorf

Stollhofen
 Thallern
 Theyern
 Traismauer
 Unterradlberg
 Unterwölbing
 Wagram an der Traisen
 Waldletztberg
 Walpersdorf
 Weidling
 Weissenkirchen/Perschling
 Wetzmannsthal
 Wielandsthal
 Wölbing

1.3.10 Regione determinata Carnuntum

(a) *Grosslage:*

—

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Aubühel
 Braunsberg
 Dorfbrunnenacker
 Füllenbeutel
 Gabler
 Golden
 Haidacker
 Hausweinacker
 Hausweingärten
 Hexenberg
 Kirchbergen

Lange Letten
 Lange Weingärten
 Mitterberg
 Mühlbachacker
 Mühlweg
 Rosenberg
 Spitzerberg
 Steinriegl
 Tilhofen
 Ungerberg
 Unterschilling

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Arbesthal
 Au am Leithagebirge
 Bad Deutsch-Altenburg
 Berg
 Bruck an der Leitha
 Deutsch-Haslau
 Ebergassing
 Enzersdorf/Fischa
 Fischamend
 Gallbrunn
 Gerhaus
 Göttlesbrunn
 Göttlesbrunn-Arbesthal
 Gramatneusiedl

Hainburg/Donau
 Haslau/Donau
 Haslau-Maria Ellend
 Himberg
 Hof/Leithaberge
 Höflein
 Hollern
 Hundsheim
 Mannersdorf/Leithagebirge
 Margarethen am Moos
 Maria Ellend
 Moosbrunn
 Pachfurth
 Petronell

Petronell-Carnuntum
 Prellenkirchen
 Regelsbrunn
 Rohrau
 Sarasdorf
 Scharndorf
 Schloss Prugg
 Schönabrunn
 Schwadorf

Sommerein
 Stixneusiedl
 Trautmannsdorf/Leitha
 Velm
 Wienerherberg
 Wildungsmauer
 Wilfleinsdorf
 Wolfsthal-Berg
 Zwölfaxing

1.3.11 Regione determinata Wachau

(a) *Grosslage:*
 Frauenweingärten

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Burgberg
 Frauengrund
 Goldbügeln
 Gottschelle
 Höhlgraben
 Im Weingebirge
 Katzensgraben
 Kellerweingärten
 Kiernberg
 Klein Gebirg
 Mitterweg

Neubergen
 Niederpoigen
 Schlucht
 Setzberg
 Silberbühel
 Singerriedel
 Spickenberg
 Steiger
 Stellenleiten
 Tranthal

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aggsbach
 Aggsbach-Markt
 Baumgarten
 Bergern/Dunkelsteinerwald
 Dürnstein
 Eggendorf
 Elsarn am Jauerling
 Furth
 Groisbach
 Gut am Steg
 Höbenbach
 Joching
 Köfering
 Krustetten
 Loiben
 Mautern
 Mauternbach
 Mitterarnsdorf
 Mühlendorf

Oberarnsdorf
 Oberbergern
 Oberloiben
 Rossatz-Rührsdorf
 Schwallenbach
 Spitz
 St. Lorenz
 St. Johann
 St. Michael
 Tiefenfucha
 Unterbergern
 Unterloiben
 Viessling
 Weissenkirchen/Wachau
 Weissenkirchen
 Willendorf
 Willendorf in der Wachau
 Wösendorf/Wachau

1.3.12 Regione determinata Weinviertel(a) *Grosslagen:*

Bisamberg-Kreuzenstein
 Falkensteiner Hügelland
 Matzner Hügel
 Retzer Weinberge
 Wolkersdorfer Hochleithen

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Adamsbergen
 Altenberg
 Altenbergen
 Alter Kirchenried
 Altes Gebirge
 Altes Weingebirge
 Am Berghundsleithen
 Am Lehmim
 Am Wagram
 Antlasbergen
 Antonibergen
 Aschinger
 Auberg
 Auflangen
 Bergen
 Bergfeld
 Birthaler
 Bogenrain
 Bruch
 Bürsting
 Detzenberg
 Die alte Haider
 Ekartsberg
 Feigelbergen
 Fochleiten
 Freiberg
 Freybergen
 Fuchsenberg
 Fürstenbergen
 Gaisberg
 Galgenberg
 Gerichtsberg
 Geringen
 Goldberg
 Goldbergen
 Gollitschen
 Grossbergen
 Grundern

Haad
 Haidberg
 Haiden
 Haspelberg
 Hausberg
 Hauseingärten
 Hausrucker
 Heiligengeister
 Hermannschachern
 Herrnberg
 Hinter der Kirchen
 Hirschberg
 Hochfeld
 Hochfeld
 Hochstrass
 Holzpoint
 Hundsbergen
 Im Inneren Rain
 Im Potschallen
 In Aichleiten
 In den Hausweingärten
 In Hamert
 In Rothenpüllen
 In Sechsern
 In Trenken
 Johannesbergen
 Jungbirgen
 Junge Frauenberge
 Jungherrn
 Kalvarienberg
 Kapellenfeld
 Kirchbergen
 Kirchenberg
 Kirchluss
 Kirchweinbergen
 Kogelberg
 Köhlberg
 Königsbergen

Kreuten	Sauhaut
Lamstetten	Saurüsseln
Lange Ried	Schachern
Lange Vierteln	Schanz
Lange Weingärten	Schatz
Leben	Schatzberg
Lehmfeld	Schilling
Leitenberge	Schmallissen
Leithen	Schmidatal
Lichtenberg	Schwarzerder
Liessen	Sechterbergen
Lindau	Silberberg
Lissen	Sommerleiten
Martal	Sonnberg
Maxendorf	Sonnen
Merkvierteln	Sonnleiten
Mitterberge	Steinberg
Mühlweingärten	Steinbergen
Neubergergen	Steinhübel
Neusätzen	Steinperz
Nussberg	Stöckeln
Ölberg	Stolleiten
Ölbergen	Strassfeld
Platten	Stuffeln
Pöllitzern	Tallusfeld
Preussenberg	Veigelberg
Purgstall	Vogelsinger
Raschern	Vordere Bergen
Reinthal	Warthberg
Reishübel	Weinried
Retzer Winberge	Weintalried
Rieden um den Heldenberg	Weisser Berg
Rösel	Zeiseln
Rosenberg	Zuckermantln
Roseneck	Zuckermantel
Saazen	Zuckerschleh
Sandbergen	Züngerl
Sandriegl	Zutrinken
Sätzen	Zwickeln
Sätzweingärten	Zwiebelhab
Sauenberg	Zwiefänger
(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Alberndorf im Pulkautal	Altlichtenwarth
Alt Höflein	Altmanns
Alt Ruppertsdorf	Ameis
Altenmarkt im Thale	Amelsdorf
Altenmarkt	Angern an der March

Aschendorf	Enzersdorf bei Staatz
Asparn an der Zaya	Enzersdorf im Thale
Aspersdorf	Enzersfeld
Atzelsdorf	Erdberg
Au	Erdpress
Auersthal	Ernstbrunn
Auggenthal	Etzmannsdorf
Bad Pirawarth	Fahndorf
Baierdorf	Falkenstein
Bergau	Fallbach
Bernhardsthal	Föllim
Bisamberg	Frättingsdorf
Blumenthal	Frauendorf/Schmida
Bockfliess	Friebritz
Bogenneusiedl	Füllersdorf
Bösendürnbach	Furth
Braunsdorf	Gaindorf
Breiteneich	Gaisberg
Breitenwaida	Gaiselberg
Bruderndorf	Gaisruck
Bullendorf	Garmanns
Burgschleinitz	Gars am Kamp
Burgschleinitz-Kühnring	Gartenbrunn
Deinzendorf	Gaubitsch
Diepolz	Gauderndorf
Dietersdorf	Gaweinstal
Dietmannsdorf	Gebmanns
Dippersdorf	Geitzendorf
Dobermannsdorf	Gettsdorf
Drasenhofen	Ginzersdorf
Drösing	Glaubendorf
Dürnkrot	Gnadendorf
Dürnleis	Goggendorf
Ebendorf	Goldgeben
Ebenthal	Göllersdorf
Ebersbrunn	Gösting
Ebersdorf an der Zaya	Götzendorf
Eggenburg	Grabern
Eggendorf am Walde	Grafenberg
Eggendorf	Grafensulz
Eibesbrunn	Groissenbrunn
Eibesthal	Gross Ebersdorf
Eichenbrunn	Gross-Engersdorf
Eichhorn	Gross-Inzersdorf
Eitzersthal	Gross-Schweinbarth
Engelhartstetten	Grossharras
Engelsdorf	Grosskadolz

Grosskrut	Hörsersdorf
Grossmeisdorf	Horn
Grossmugl	Hornsborg
Grossnondorf	Hüttendorf
Grossreipersdorf	Immdorf
Grossrussbach	Inkersdorf
Grossstolzendorf	Jedenspeigen
Grosswetzdorf	Jetzelsdorf
Grub an der March	Kalladorf
Grübern	Kammersdorf
Grund	Karnabrunn
Gumping	Kattau
Guntersdorf	Katzelsdorf
Guttenbrunn	Kettlasbrunn
Hadres	Ketzelsdorf
Hagenberg	Kiblit
Hagenbrunn	Kirchstetten
Hagendorf	Kleedorf
Hanfthal	Klein Hadersdorf
Hardegg	Klein Riedenthal
Harmannsdorf	Klein Haugsdorf
Harrersdorf	Klein-Harras
Hart	Klein-Meiseldorf
Haselbach	Klein-Reinprechtsdorf
Haslach	Klein-Schweinbarth
Haugsdorf	Kleinbaumgarten
Hausbrunn	Kleinebersdorf
Hauskirchen	Kleinengersdorf
Hausleiten	Kleinhöflein
Hautzendorf	Kleinkadolz
Heldenberg	Kleinkirchberg
Herrnbaumgarten	Kleinrötz
Herrnleis	Kleinsierndorf
Herzogbirbaum	Kleinstelzendorf
Hetzmannsdorf	Kleinstetteldorf
Hipples	Kleinweikersdorf
Höbersbrunn	Kleinwetzdorf
Hobersdorf	Kleinwilfersdorf
Höbertsgrub	Klement
Hochleithen	Kollnbrunn
Hofern	Königsbrunn
Hohenau an der March	Kottingneusiedl
Hohenruppersdorf	Kotzendorf
Hohenwarth	Kreuttal
Hohenwarth-Mühlbach	Kreuzstetten
Hollabrunn	Kronberg
Hollenstein	Kühnring

Laa an der Thaya	Niederfellabrunn
Ladendorf	Niederhollabrunn
Langenzersdorf	Niederkreuzstetten
Lanzendorf	Niederleis
Leitzersdorf	Niederrussbach
Leobendorf	Niederschleinz
Leodagger	Niedersulz
Limberg	Nursch
Loidesthal	Oberdürnbach
Loosdorf	Oberfellabrunn
Magersdorf	Obergänserndorf
Maigen	Obergrabern
Mailberg	Obergrub
Maisbirbaum	Oberhautzentral
Maissau	Oberkreuzstetten
Mallersbach	Obermallebarn
Manhartsbrunn	Obermarkersdorf
Mannersdorf	Obernalb
Marchegg	Oberolberndorf
Maria Roggendorf	Oberparschenbrunn
Mariathal	Oberravelsbach
Martinsdorf	Oberretzbach
Matzelsdorf	Oberrohrbach
Matzen	Oberrussbach
Matzen-Raggendorf	Oberschoderlee
Maustrenk	Obersdorf
Meiseldorf	Obersteinabrunn
Merkersdorf	Oberstinkenbrunn
Michelstetten	Obersulz
Minichhofen	Oberthern
Missingdorf	Oberzögersdorf
Mistelbach	Obritz
Mittergrabern	Olbersdorf
Mitterretzbach	Olgersdorf
Mödring	Ollersdorf
Mollmannsdorf	Ottendorf
Mörtersdorf	Ottenthal
Mühlbach a. M.	Paasdorf
Münichthal	Palterndorf
Naglern	Palterndorf/Dobermannsdorf
Nappersdorf-Kammersdorf	Paltersdorf
Neubau	Passauerhof
Neudorf bei Staatz	Passendorf
Neuruppersdorf	Patzenthal
Neusiedl/Zaya	Patzmannsdorf
Nexingin	Peigarten
Niederabsdorf	Pellendorf

Pernersdorf	Ronthal
Pernhofen	Röschitz
Pettendorf	Röschitzklein
Pfaffendorf	Roseldorf
Pfaffstetten	Rückersdorf
Pföding	Russbach
Pillersdorf	Schalladorf
Pillichsdorf	Schleinbach
Pirawarth	Schletz
Platt	Schönborn
Pleissling	Schöngrabern
Porrau	Schönkirchen
Pottenhofen	Schönkirchen-Reyersdorf
Poysbrunn	Schrattenberg
Poysdorf	Schrattenthal
Pranhartsberg	Schrick
Prinzendorf/Zaya	Seebarn
Prottes	Seefeld
Puch	Seefeld-Kadolz
Pulkau	Seitzerdorf-Wolfpassing
Pürstendorf	Senning
Putzing	Siebenhirten
Pyhra	Sierndorf
Rabensburg	Sierndorf/March
Radlbrunn	Sigmundsherberg
Raffelhof	Simonsfeld
Rafing	Sitzendorf an der Schmida
Ragelsdorf	Sitzenhart
Raggendorf	Sonnberg
Rannersdorf	Sonndorf
Raschala	Spannberg
Ravelsbach	St.Bernhard-Frauenhofen
Reikersdorf	St.Ulrich
Reinthal	Staatz
Retz	Staatz-Kautzendorf
Retz-Altstadt	Starnwörth
Retz-Stadt	Steinabrunn
Retzbach	Steinbrunn
Reyersdorf	Steinebrunn
Riedenthal	Stetteldorf/Wagram
Ringelsdorf	Stetten
Ringelsdorf-Niederabsdorf	Stillfried
Ringendorf	Stockerau
Rodingersdorf	Stockern
Roggendorf	Stoitzendorf
Rohrbach	Straning
Rohrendorf/Pulkau	Stranzendorf

Streifing
 Streitdorf
 Stronsdorf
 Stützenhofen
 Sulz im Weinviertel
 Sutzenbrunn
 Tallesbrunn
 Traunfeld
 Tresdorf
 Ulrichskirchen
 Ulrichskirchen-Schleinbach
 Ungerndorf
 Unterdürnbach
 Untergrub
 Unterhautzentel
 Untermallebarn
 Untermarkersdorf
 Unternalb
 Unterolberndorf
 Unterparschenbrunn
 Unterretzbach
 Unterrohrbach
 Unterstinkenbrunn
 Unterthern
 Velm
 Velm-Götzendorf
 Viendorf
 Waidendorf
 Waitzendorf
 Waltersdorf
 Waltersdorf/March
 Walterskirchen
 Wartberg

Waschbach
 Watzelsdorf
 Weikendorf
 Wetzelsdorf
 Wetzleinsdorf
 Weyerburg
 Wieselstfeld
 Wiesern
 Wildendürnbach
 Wilfersdorf
 Wilhelmsdorf
 Windisch-Baumgarten
 Windpassing
 Wischathal
 Wolfpassing an der Hochleithen
 Wolfpassing
 Wolfsbrunn
 Wolkersdorf/Weinviertel
 Wollmannsberg
 Wullersdorf
 Wultendorf
 Wulzeshofen
 Würnitz
 Zellerndorf
 Zemling
 Ziersdorf
 Zissersdorf
 Zistersdorf
 Zlabern
 Zogelsdorf
 Zwentendorf
 Zwingendorf

1.3.13 Regione determinata Südsteiermark

- (a) *Grosslagen:*
 Sausal
 Südsteirisches Rebenland
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
 Altenberg
 Brudersegg
 Burgstall
 Czamillonberg/Kaltenegg
 Eckberg
 Eichberg
 Einöd
 Gaultsch

Grassnitzberg
 Harrachegg
 Hochgrassnitzberg
 Karnerberg
 Kittenberg
 Königsberg
 Kranachberg
 Lubekogel

Mitteregg
Nussberg
Obegg
Pässnitzerberger Römerstein
Pfarrweingarten
Schlossberg
Sernauberg
Speisenberg
Steinriegl

Stermitzberg
Urkkogel
Wielitsch
Wilhelmshöhe
Witscheinberg
Witscheiner Herrenberg
Zieregg
Zoppelberg

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aflenz an der Sulm
Altenbach
Altenberg
Arnfels
Berghausen
Brudersegg
Burgstall
Eckberg
Ehrenhausen
Eichberg-Arnfels
Eichberg-Trautenburg
Einöd
Empersdorf
Ewitsch
Flamberg
Fötschach
Gamnitz
Gauitsch
Glanz
Gleinstätten
Goldes
Göttling
Grassnitzberg
Greith
Grossklein
Grosswalz
Grottenhof
Grubtal
Hainsdorf/Schwarzautal
Hasendorf an der Mur
Heimschuh
Höch
Kaindorf an der Sulm
Kittenberg
Kitzeck im Sausal
Kogelberg
Kranach

Kranachberg
Labitschberg
Lang
Langaberg
Langeegg
Lebring-St. Margarethen
Leibnitz
Leutschach
Lieschen
Maltschach
Mattelsberg
Mitteregg
Muggenau
Nestelbach
Nestelberg/Heimschuh
Nestelberg/Grossklein
Neurath
Obegg
Oberfahrenbach
Obergreith
Oberhaag
Oberlupitscheni
Obervogau
Ottenberg
Paratheregg
Petzles
Pistorf
Pössnitz
Prarath
Ratsch an der Weinstrasse
Remschnigg
Rettenbach
Rettenberg
Retznei
Sausal
Sausal-Kerschegg
Schirka

Schlossberg
 Schönberg
 Schöneegg
 Seggauberg
 Sernau
 Spielfeld
 St. Andrä i.S.
 St. Andrä-Höch
 St. Johann im Saggautal
 St. Nikolai im Sausal
 St. Nikolai/Drassling
 St. Ulrich/Waasen
 Steinbach
 Steingrub
 Steinriegel

Sulz
 Sulztal an der Weinstrasse
 Tillmitsch
 Unterfahrbach
 Untergreith
 Unterhaus
 Unterlupitscheni
 Vogau
 Wagna
 Waldschach
 Weitendorf
 Wielitsch
 Wildon
 Wolfsberg/Schw.
 Zieregg

1.3.14 Regione determinata Weststeiermark

(a) *Grosslagen:*

—

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Burgegg
 Dittenberg
 Guntschenberg
 Hochgrail
 St. Ulrich i. Gr.

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aibl
 Bad Gams
 Deutschlandsberg
 Frauental an der Lassnitz
 Graz
 Greisdorf
 Gross St. Florian
 Grossradl
 Gundersdorf
 Hitzendorf
 Hollenegg
 Krottendorf
 Lannach
 Ligist
 Limberg
 Marhof
 Mooskirchen
 Pitschgau

Preding
 Schwanberg
 Seiersberg
 St. Bartholomä
 St. Martin i.S.
 St. Stefan ob Stainz
 St. Johann ob Hohenburg
 St. Peter i.S.
 Stainz
 Stallhofen
 Strassgang
 Sulmeck-Greith
 Unterbergla
 Unterfresen
 Weibling
 Wernersdorf
 Wies

1.3.15 Regione determinata Südoststeiermark

- (a) *Grosslagen:*
Oststeirisches Hügelland
Vulkanland
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- | | |
|------------------|--------------|
| Annaberg | Reiting |
| Buchberg | Ringkogel |
| Burgfeld | Rosenberg |
| Hofberg | Saziani |
| Hoferberg | Schattauberg |
| Hohenberg | Schemming |
| Hürtherberg | Schlosskogel |
| Kirchleiten | Seindl |
| Klöchberg | Steintal |
| Königsberg | Stradenberg |
| Prebendsdorfberg | Sulzberg |
| Rathenberg | Weinberg |
- (c) *Comuni o parti di comuni:*
- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Aigen | Dörfel |
| Albersdorf-Prebuch | Ebersdorf |
| Allerheiligen bei Wildon | Edelsbach bei Feldbach |
| Altenmarkt bei Fürstenfeld | Edla |
| Altenmarkt bei Riegersburg | Eichberg bei Hartmannsdorf |
| Aschau | Eichfeld |
| Aschbach bei Fürstenfeld | Entschendorf am Ottersbach |
| Auersbach | Entschendorf |
| Aug-Radisch | Etzersdorf-Rollsdorf |
| Axbach | Fehring |
| Bad Waltersdorf | Feldbach |
| Bad Radkersburg | Fischa |
| Bad Gleichenberg | Fladnitz im Raabtal |
| Bairisch Kölldorf | Flattendorf |
| Baumgarten bei Gnas | Floing |
| Bierbaum am Auersbach | Frannach |
| Bierbaum | Frösaugraben |
| Breitenfeld/Rittschein | Frössauerg |
| Buch-Geiseldorf | Frutten |
| Burgfeld | Frutten-Geisselsdorf |
| Dambach | Fünfing bei Gleisdorf |
| Deutsch Goritz | Fürstenfeld |
| Deutsch Haseldorf | Gabersdorf |
| Dienersdorf | Gamling |
| Dietersdorf am Gnasbach | Gersdorf an der Freistritz |
| Dietersdorf | Giesselsdorf |
| Dirnbach | Gleichenberg-Dorf |

Gleisdorf	Jagerberg
Glojach	Jahrbach
Gnaning	Jamm
Gnas	Johnsdorf-Brunn
Gniebing	Jörgen
Goritz	Kaag
Gosdorf	Kaibing
Gossendorf	Kainbach
Grabersdorf	Lalch
Grasdorf	Kapfenstein
Greimbach	Karbach
Grosshartmannsdorf	Kirchberg an der Raab
Grössing	Klapping
Grosssteinbach	Kleeграben
Grosswilfersdorf	Kleinschlag
Grub	Klöch
Gruisla	Klöchberg
Gschmaier	Kohlgraben
Gutenberg an der Raabklamm	Köldorf
Gutendorf	Kornberg bei Riegersburg
Habegg	Krennach
Hainersdorf	Krobathen
Haket	Kronnersdorf
Halbenrain	Krottendorf
Hart bei Graz	Krusdorf
Hartberg	Kulm bei Weiz
Hartberg-Umgebung	Laasen
Hartl	Labuch
Hartmannsdorf	Landscha bei Weiz
Haselbach	Lassnitzhöhe
Hatzendorf	Leitersdorf im Raabtal
Herrnberg	Lembach bei Riegersburg
Hinteregg	Lödersdorf
Hirnsdorf	Löffelbach
Hochenegg	Loipersdorf bei Fürstenfeld
Hochstraden	Lugitsch
Hof bei Straden	Maggau
Hofkirchen bei Hardegg	Magland
Höflach	Mahrensdorf
Hofstätten	Maierdorf
Hofstätten bei Deutsch	Maierhofen
Hohenbrugg	Markt Hartmannsdorf
Hohenkogel	Marktl
Hopfau	Merkendorf
Ilz	Mettersdorf am Sassbach
Ilztal	Mitterdorf an der Raab
	Mitterlabill

Mortantsch	Ragnitz
Muggendorf	Raning
Mühdorf bei Feldbach	Ratschendorf
Mureck	Reichendorf
Murfeld	Reigersberg
Nägelsdorf	Reith bei Hartmannsdorf
Nestelbach im Ilztal	Rettenbach
Neudau	Riegersburg
Neudorf	Ring
Neusetz	Risola
Neustift	Rittschein
Nitscha	Rohr an der Raab
Oberdorf am Hohegg	Rohr bei Hartberg
Obergnas	Rohrbach am Rosenberg
Oberkarla	Rohrbach bei Waltersdorf
Oberklamm	Romatschachen
Oberspitz	Ruppersdorf
Obertiefenbach	Saaz
Öd	Schachen am Römerbach
Ödgraben	Schölbing
Ödt	Schönau
Ottendorf an der Rittschein	Schöneegg bei Pöllau
Penzendorf	Schrötten bei Deutsch-Goritz
Perbersdorf bei St. Peter	Schwabau
Persdorf	Schwarzau im Schwarzaual
Pertlstein	Schweinz
Petersdorf	Sebersdorf
Petzelsdorf	Siebing
Pichla bei Radkersburg	Siegersdorf bei Herberstein
Pichla	Sinabelkirchen
Pirsching am Traubenberg	Söchau
Pischelsdorf in der Steiermark	Speltenbach
Plesch	St. Peter am Ottersbach
Pöllau	St. Johann bei Herberstein
Pöllauberg	St. Veit am Vogau
Pölten	St. Kind
Poppendorf	St. Anna am Aigen
Prebensdorf	St. Georgen an der Stiefing
Pressguts	St. Johann in der Haide
Pridahof	St. Margarethen an der Raab
Puch bei Weiz	St. Nikolai ob Drassling
Raabau	St. Marein bei Graz
Rabenwald	St. Magdalena am Lemberg
Radersdorf	St. Stefan im Rosental
Radkersburg Umgebung	St. Lorenzen am Wechsel
Radochen	Stadtbergen
	Stainz bei Straden

Stang bei Hatzendorf
 Staudach
 Stein
 Stocking
 Straden
 Strass
 Stubenberg
 Sulz bei Gleisdorf
 Sulzbach
 Takern
 Tatzen
 Tautendorf
 Tiefenbach bei Kaindorf
 Tieschen
 Trautmannsdorf/Oststeiermar
 k
 Trössing
 Übersbach
 Ungerndorf
 Unterauersbach
 Unterbuch
 Unterfladnitz
 Unterkarla
 Unterlamm
 Unterlassnitz

Unterzirknitz
 Vockenberg
 Wagerberg
 Waldsberg
 Walkersdorf
 Waltersdorf in der Ost-
 steiermark
 Waltra
 Wassen am Berg
 Weinberg an der Raab
 Weinberg
 Weinburg am Sassbach
 Weissenbach
 Weiz
 Wetzelsdorf bei Jagerberg
 Wieden
 Wiersdorf
 Wilhelmsdorf
 Wittmannsdorf
 Wolfgruben bei Gleisdorf
 Zehensdorf
 Zelting
 Zerlach
 Ziegenberg

1.3.16 Regione determinata Wien

- (a) *Grosslagen:*
 Bisamberg-Wien
 Georgenberg
 Kahlenberg
 Nussberg
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
 Altweingarten
 Auckenthal
 Bellevue
 Breiten
 Burgstall
 Falkenberg
 Gabrissen
 Gallein
 Gebhardin
 Gernen
 Herrenholz
 Hochfeld
 Jungenberg

Jungherrn
 Kuchelviertel
 Langteufel
 Magdalenenhof
 Mauer
 Mitterberg
 Oberlaa
 Preussen
 Reisenberg
 Rosengartl
 Schenkenberg
 Steinberg
 Wiesthalen

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Dornbach

Grinzing

Gross Jedlersdorf

Heiligenstadt

Innere Stadt

Josefsdorf

Kahlenbergerdorf

Kalksburg

Liesing

Mauer

Neustift

Nussdorf

Ober Sievering

Oberlaa-Stadt

Ottakring

Pötzleinsdorf

Rodaun

Stammersdorf

Strebersdorf

Unter Sievering

1.3.17 Regione determinata Vorarlberg(a) *Grosslagen:*

—

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

—

(c) *Comuni:*

Bregenz

Röthis

1.3.18 Regione determinata Tirol(a) *Grosslagen:*

—

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

—

(c) *Comune:*

Zirl

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Qualitätswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart o Prädikatswein	V.q.p.r.d.	Tedesco

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ausbruch <i>o</i> Ausbruchwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese <i>o</i> Auslesewein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese (wein)	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett <i>o</i> Kabinettwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilfwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese <i>o</i> Spätlesewein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Strohwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	VDT con IG	Tedesco
Ausstich	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Auswahl	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Bergwein	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Klassik <i>o</i> Classic	V.q.p.r.d.	Tedesco
Erste Wahl	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Hausmarke	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Heuriger	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Jubiläumsw Wein	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Reserve	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilcher	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Sturm	Mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco

X. Vini originari della Repubblica Ceca

A. Indicazioni geografiche

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Morava
- 1.1.1 Nomi delle sottoregioni:
Mikulovská, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

Slovácká, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

Velkopavlovická, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

Znojemská, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Čechy

1.2.1 Nomi delle sottoregioni:

Mělnická, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto
Litoměřická, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

2.1 Vini da tavola con indicazione geografica:

české zemské víno

moravské zemské víno

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
pozdní sběr	V.q.p.r.d.	Ceco
archivní víno	V.q.p.r.d.	Ceco
panenské víno	V.q.p.r.d.	Ceco

XI. Vini originari di Cipro

A. Indicazioni geografiche

1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Κομμανδάρια (Commandaria)

Λαόνα Ακάμα (Laona Akama)

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης (Vouni Panayia – Ambelitis)

Πιτσιλιά (Pitsilia)

Κρασοχώρια Λεμεσού (Krasohoria Lemesou), seguito o no dal nome della sottoregione: Αφάμης (Afames)

Λαόνα (Laona)

2.1 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:

Λεμεσός (Lemesos)

Πάφος (Pafos)

Λευκωσία (Lefkosia)
Λάρνακα (Larnaka)

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)	V.q.p.r.d.	Greco
Τοπικός Οίνος (Regional Wine)	VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (-ες), (Ampelonas (-es))	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Μονή (Moni)	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco

XII. Vini originari dell'Ungheria

A. Indicazioni geografiche

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Csongrád(-i)
- 1.1.1 Nomi delle sottoregioni:
Kistelek(-i)
Pusztamérgetes(-i)
Mórahalm (Mórahalmi)
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Hajós-Baja(-i)
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Kunság(-i)
- 1.3.1 Nomi delle sottoregioni:
Bácska(-i)
Cegléd(-i)
Jászság(-i)
Monor(-i)
Duna mente (Duna menti)
Kecskemét-Kiskunfélegyháza (Kecskemét-Kiskunfélegyházi)
Kiskörös(-i)
Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

- Tisza mente (Tisza menti)
- Izsák(-i)
- 1.4 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ászár-Neszmély(-i)
- 1.4.1 Nomi delle sottoregioni:
Ászár(-i)
Neszmély(-i)
- 1.5 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Badacsony(-i)
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Balatonfüred-Csopak(-i)
- 1.6.1 Nomi delle sottoregioni:
Zánka(-i)
- 1.6.1.1 Nomi dei comuni:
Tihany(-i)
- 1.7 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Balatonfelvidék(-i)
- 1.7.1 Nomi delle sottoregioni:
Kál(-i)
Balatonederics-Lesence(-i)
Cserszeg(-i)
- 1.8 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Etyek-Buda(-i)
- 1.8.1 Nomi delle sottoregioni:
Etyek(-i)
Buda(-i)
Velence(-i)
- 1.9 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Mór(-i)
- 1.10 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Pannonhalma (Pannonhalmi)
- 1.11 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Somló(-i)
- 1.11.1 Nomi delle sottoregioni:
Kissomlyó-Sághegyi
- 1.12 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Sopron(-i)

- 1.12.1 Nomi delle sottoregioni:
Kőszegi
- 1.13 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Balatonboglár(-i)
- 1.13.1 Nomi delle sottoregioni:
Balatonlelle(-i)
Mencs
- 1.14 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Pécs(-i)
- 1.14.1 Nomi delle sottoregioni:
Veszprém(-i)
Szigetvár(-i)
Kapos(-i)
- 1.15 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Villány(-i)
- 1.15.1 Nomi delle sottoregioni:
Siklós(-i)
- 1.15.1.1 Nomi dei comuni:
Kisharsány(-i), Nagyarsány(-i), Palkonya(-i), Villánykövesd(-i), Bisse(-i),
Csarnóta(-i), Diószőlő(-i), Harkány(-i), Hegyszentmárton(-i),
Kistótfalu(-i), Márfa(-i), Nagytótfalu(-i), Szava(-i), Túrony(-i), Vokány(-i)
- 1.16 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bükkalja(-i)
- 1.17 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Eger (Egri)
- 1.17.1 Nomi delle sottoregioni:
Debrecen(-i)
- 1.17.1.1 Nomi dei comuni:
Andornaktálya(-i), Demjén(-i), Egerbakta(-i), Egerszalók(-i),
Egerszólát(-i), Felsőtárkány(-i), Kerecsend(-i), Maklár(-i), Nagytálya(-i),
Noszvaj(-i), Novaj(-i), Ostoros(-i), Szomolya(-i), Aldebrő(-i), Feldebrő(-i),
Tótfalu(-i), Verpelét(-i), Kompolt(-i), Tarnaszentmária(-i)
- 1.18 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Mátra(-i)
- 1.18.1 Nomi delle sottoregioni:
Síkvidéki
- 1.19 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Tokaj(-i)

1.19.1 Nomi dei comuni:

Abaújszántó(-i), Bekecs(-i), Bodrogkeresztúr(-i), Bodrogkisfalud(-i), Bodrogolaszi, Erdőbénye(-i), Erdőhorváti, Golop(-i), Hercegkút(-i), Legyesbénye(-i), Makkoshotyka(-i), Mád(-i), Mezőzombor(-i), Monok(-i), Olaszliszka(-i), Rátka(-i), Sározsadány(-i), Sárospatak(-i), Sátoraljaújhely(-i), Szegi, Szegilong(-i), Szerencs(-i), Tarcal(-i), Tállya(-i), Tolcsva(-i), Vámosújfalú(-i)

1.20 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Balatonmelléke (Balatonmelléki)

1.20.1 Nomi delle sottoregioni:

Muravidéki

1.21 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Tolna(-i)

1.21.1 Nomi delle sottoregioni:

Völgység(-i)

Tamási

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categorie di prodotti	Lingua
minőségi bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
különleges minőségű bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
fordítás	V.q.p.r.d.	Ungherese
máslás	V.q.p.r.d.	Ungherese
szamorodni	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszú ... puttonyos, completata dalle cifre 3–6	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszúeszencia	V.q.p.r.d.	Ungherese
eszencia	V.q.p.r.d.	Ungherese
tájbör	VDT con IG	Ungherese
bikavér	V.q.p.r.d.	Ungherese
késői szüretelésű bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
válogatott szüretelésű bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
muzeális bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
siller	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Ungherese

XIII. Vini originari di Malta**A. Indicazioni geografiche**

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Malta
- 1.1.1 Nomi delle sottoregioni:
Rabat
Mdina (Medina)
Marsaxlokk
Marnisi
Mgarr
Ta' Qali
Siggiewi
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Gozo
- 1.2.1 Nomi delle sottoregioni:
Ramla
Marsalforn
Nadur
Victoria Heights
- 2.1 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
Maltese Islands – Gzejjer Maltin

XIV. Vini originari della Slovacchia**A. Indicazioni geografiche**

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vinohradnícka oblasť»:
Malokarpatská
- 1.1.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:
Skalický
Záhorský
Stupavský
Bratislavský
Pezinský
Modranský
Dofanský
Orešanský
Senecký

- Trnavský
- Hlohovecký
- Vrbovský
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vino-
hradnícka oblast»:
 - Južnoslovenská
- 1.2.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:
 - Šamorínsky
 - Dunajskostredský
 - Galantský
 - Palárikovský
 - Komárňanský
 - Hrubanovský
 - Strekovský
 - Štúrovský
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vino-
hradnícka oblast»:
 - Stredoslovenská
- 1.3.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:
 - Ipeľský
 - Hontiansky
 - Vinický
 - Modrokamenský
 - Fíľakovský
 - Gemerský
 - Tornaľský
- 1.4 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vino-
hradnícka oblast»:
 - Nitrianska
- 1.4.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:
 - Štítavský
 - Nitriansky
 - Radošínský
 - Zlatomoravský
 - Vrábeľský
 - Žitavský
 - Želiezovský
 - Tekovský
 - Pukanecký

- 1.5 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vinohradnícka oblast»:
Východoslovenská
- 1.5.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:
Moldavský
Sobranský
Michalovský
Kráľovskochľmecký
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vinohradnícka oblast»:
Tokaj/-ská/-ský/-ské
- 1.6.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:
Malá Trňa
Veľká Trňa
Čerhov
Slovenské Nové Mesto
Viničky
Veľká Bara
Černočov

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
forditáš	V.q.p.r.d.	Slovacco
mášlaš	V.q.p.r.d.	Slovacco
samorodné	V.q.p.r.d.	Slovacco
výber ... putňový, completata dalle cifre 3–6	V.q.p.r.d.	Slovacco
výberová esencia	V.q.p.r.d.	Slovacco
esencia	V.q.p.r.d.	Slovacco

XV. Vini originari della Slovenia

A. Indicazioni geografiche

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bela krajina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
Termine equivalente: Belokranjec

Belokranjec seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Bizeljsko-Sremič seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Sremič-Bizeljsko

Dolenjska seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Dolenjska, cviček seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Goriška Brda seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Brda

Kras seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Kras, teran seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Metliška črnina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Prekmurje seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Prekmurčan

Slovenska Istra seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Štajerska Slovenija seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Vipavska dolina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Vipavec, Vipavčan

1.2 Vini da tavola muniti di indicazione geografica

Podravje*

Posavje*

Primorska*

* i nomi possono essere usati anche in forma aggettivale

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
kakovostno peneče vino	V.q.p.r.d.	Sloveno
kakovostno peneče vino z zaščitenim	V.q.p.r.d.	Sloveno

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
geografskim poreklom		
kakovostno peneče vino ZGP	V.q.p.r.d.	Sloveno
kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom può essere seguito dall'espressione «mlado vino»	V.q.p.r.d.	Sloveno
kakovostno vino ZGP può essere seguito dall'espressione «mlado vino»	V.q.p.r.d.	Sloveno
penina	V.q.p.r.d.	Sloveno
priznano tradicionalno poimenovanje	V.q.p.r.d.	Sloveno
renome	V.q.p.r.d.	Sloveno
vino PTP	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko peneče vino ZGP	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom	V.q.p.r.d.	Sloveno
eminentno	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP arhiva	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP arhivsko vino	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP izbor	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP jagodni izbor	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP ledeno vino	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP slamno vino	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP vino iz sušenega grozdja	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP suhi jagodni izbor	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP pozna trgatav	V.q.p.r.d.	Sloveno
deželno vino s priznano geografsko oznako può essere seguito dall'espressione «mlado vino»	Vini da tavola recanti un'indicazione geografica	Sloveno
deželno vino PGO può essere seguito dall'espressione «mlado vino»	Vini da tavola recanti un'indicazione geografica	Sloveno

XVI. Vini originari del Belgio

A. Indicazioni geografiche

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
- Côtes de Sambre et Meuse
 - Hagelandse Wijn
 - Haspengouwse Wijn
 - Heuvellandse wijn

- Vlaamse mousserende kwaliteitswijn
- 1.2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
Vin de pays des jardins de Wallonie
Vlaamse landwijn

XVII. Vini originari della Bulgaria

A. Indicazioni geografiche

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Асеновград (Asenovgrad)
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Черноморски район (Black Sea Region)
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Брестник (Brestnik)
- 1.4 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Драгоево (Dragoevo)
- 1.5 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Евксиноград (Evksinograd)
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Хан Крум (Han Krum)
- 1.7 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Хърсово (Harsovo)
- 1.8 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Хасково (Haskovo)
- 1.9 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Хисаря (Hisarya)
- 1.10 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ивайловград (Ivaylovgrad)
- 1.11 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Карлово (Karlovo)
- 1.12 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Карнобат (Karnobat)
- 1.13 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ловеч (Lovech)
- 1.14 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Лозица (Lozitsa)

- 1.15 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Лом (Lom)
- 1.16 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Любимец (Lyubimets)
- 1.17 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Лясковец (Lyaskovets)
- 1.18 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Мелник (Melnik)
- 1.19 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Монтана (Montana)
- 1.20 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Нова Загора (Nova Zagora)
- 1.21 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Нови Пазар (Novi Pazar)
- 1.22 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ново село (Novo Selo)
- 1.23 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Оряховица (Oryahovitsa)
- 1.24 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Павликени (Pavlikeni)
- 1.25 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Пазарджик (Pazardjik)
- 1.26 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Перушица (Perushtitsa)
- 1.27 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Плевен (Pleven)
- 1.28 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Пловдив (Plovdiv)
- 1.29 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Поморие (Pomorie)
- 1.30 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Русе (Ruse)
- 1.31 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Сакар (Sakar)
- 1.32 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Сандански (Sandanski)

- 1.33 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Септември (Septemvri)
- 1.34 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Шивачево (Shivachevo)
- 1.35 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Шумен (Shumen)
- 1.36 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Славянци (Slavyantsi)
- 1.37 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Сливен (Sliven)
- 1.38 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)
- 1.39 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Стамболово (Stambolovo)
- 1.40 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Стара Загора (Stara Zagora)
- 1.41 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Сухиндол (Suhindol)
- 1.42 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Сунгурларе (Sungurlare)
- 1.43 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Свищов (Svishtov)
- 1.44 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Долината на Струма (Struma valley)
- 1.45 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Търговище (Targovishte)
- 1.46 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Върбица (Varbitsa)
- 1.47 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Варна (Varna)
- 1.48 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Велики Преслав (Veliki Preslav)
- 1.49 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Видин (Vidin)
- 1.50 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Враца (Vratsa)

- 1.51 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Ямбол (Yambol)
- 2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
Дунавска равнина (Danube Plain)
Тракийска низина (Thracian Lowlands)

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin)	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Bulgaro
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled appellation of origin)	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Bulgaro
Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine)	V.l.q.p.r.d.	Bulgaro
регионално вино (Regional wine)	VDT con IG	Bulgaro
Ново (young)	V.q.p.r.d. VDT con IG	Bulgaro
Премиум (premium)	VDT con IG	Bulgaro
Резерва (reserve)	VDT con IG V.q.p.r.d.	Bulgaro
Премиум резерва (premium reserve)	VDT con IG	Bulgaro
Специална резерва (special reserve)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Специална селекция (special selection)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Колекционно (collection)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Розенталер (Rosenthaler)	V.q.p.r.d.	Bulgaro

XVIII. Vini originari della Romania**A. Indicazioni geografiche**

- 1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Aiud
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Alba Iulia
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Babadag
- 1.4.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Banat
- 1.4.2 Nomi delle sottoregioni:
Dealurile Tirolului
Moldova Nouă
Silagiu
- 1.5 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Banu Măracine
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Bohotin
- 1.7 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cernătești - Podgoria
- 1.8 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cotești
- 1.9 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Cotnari
- 1.10.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Crișana
- 1.10.2 Nomi delle sottoregioni:
Biharia
Diosig
Șimleu Silvaniei
- 1.11 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Dealul Bujorului
- 1.12.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
Dealul Mare

- 1.12.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Boldești
 - Breaza
 - Ceptura
 - Merei
 - Tohani
 - Urlați
 - Valea Călugărească
 - Zorești
- 1.13 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Drăgășani
- 1.14.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Huși
- 1.14.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Vutcani
- 1.15 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Iana
- 1.16.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Iași
- 1.16.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Bucium
 - Copou
 - Uricani
- 1.17 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Lechința
- 1.18.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Mehedinți
- 1.18.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Corcova
 - Golul Drâncei
 - Orevița
 - Severin
 - Vânju Mare
- 1.19 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Miniș
- 1.20.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Murfatlar

- 1.20.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Cernavodă
 - Medgidia
- 1.21 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Nicorești
- 1.22 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Odobești
- 1.23 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Oltina
- 1.24 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Panciu
- 1.25 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Pietroasa
- 1.26 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Recaș
- 1.27 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Sâmburești
- 1.28.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Sarica Niculițel
- 1.28.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Tulcea
- 1.29 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Sebeș – Apold
- 1.30 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Segarcea
- 1.31.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Ștefănești
- 1.31.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Costești
- 1.32.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
 - Târnave
- 1.32.2 Nomi delle sottoregioni:
 - Blaj
 - Jidvei
 - Mediaș

- 2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
- Colinele Dobrogei
 - Dealurile Crișanei
 - Dealurile Moldovei o Dealurile Covurluiului o Dealurile Hârlăului o
 - Dealurile Hușilor o Dealurile Iașilor o Dealurile Tutovei o Terasale Siretului
 - Dealurile Munteniei
 - Dealurile Olteniei
 - Dealurile Sătmăruului
 - Dealurile Transilvaniei
 - Dealurile Vrancei
 - Dealurile Zarandului
 - Terasale Dunării
 - Viile Carașului
 - Viile Timișului

B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules la maturitate deplină (C.M.D.)	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules târziu (C.T.)	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules la înobilarea boabelor (C.I.B.)	V.q.p.r.d.	Rumeno
Vin cu indicație geografică	VDT con IG	Rumeno
Rezervă	V.q.p.r.d.	Rumeno
Vin de vinotecă	V.q.p.r.d.	Rumeno

B. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

I. Indicazioni geografiche

Cantoni

Zürich	Appenzell Innerrhoden
Bern/Berne	Appenzell Ausserrhoden
Luzern	St. Gallen
Uri	Graubünden
Schwyz	Aargau
Nidwalden	Thurgau
Glarus	Ticino
Fribourg/Freiburg	Vaud
Basel-Landschaft	Valais/Wallis
Basel-Stadt	Neuchâtel
Solothurn	Genève
Schaffhausen	Jura

1 Zürich

1.1 Zürichsee

Erlenbach	Meilen
– Mariahalde	– Appenhalde
– Turmgut	– Chorherren
Herrliberg	Richterswil
– Schipfgut	Stäfa
Hombrechtikon	– Lattenberg
– Feldbach	– Sternenthalde
– Rosenberg	– Uerikon
– Trüllisberg	Thalwil
Küsnacht	Uetikon am See
Kilchberg	Wädenswil
Männedorf	Zollikon

1.2 Limmattal

Höngg	Oetwil an der Limmat
Oberengstringen	Weiningen

1.3 Züricher Unterland

Bachenbülach	– Teufen
Boppelsen	– Schloss Teufen
Buchs	Glattfelden
Bülach	Hüntwangen
Dielsdorf	Kloten
Eglisau	Lufingen
Freienstein	Niederhasli

Niederwenigen	Regensdorf
Nürensdorf	Steinmaur
Oberembrach	Wasterkingen
Otelfingen	Weiach
Rafz	Wil
Regensberg	Winkel

1.4 Weinland

Adlikon	Kleinandelfingen
Andelfingen	– Schiterberg
– Heiligberg	Marthalen
Benken	Neftenbach
Berg am Irchel	– Wartberg
Buch am Irchel	Ossingen
Dachsen	Pfungen
Dättlikon	Rheinau
Dinhard	Rickenbach
Dorf	Seuzach
– Goldenberg	Stammheim
– Schloss Goldenberg	Trüllikon
– Schwerzenberg	– Rudolfingen
Elgg	– Wildensbuch
Ellikon	Truttikon
Elsau	Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)
Flaach	Volken
– Worrenberg	Waltalingen
Flurlingen	– Schloss Schwandegg
Henggart	– Schloss Giersberg
Hettlingen	Wiesendangen
Humlikon	Wildensbuch
– Klosterberg	Winterthur-Wülflingen

2 Bern/Berne

Biel/Bienne	Sigriswil
Erlach/Cerlier	Spiez
Gampelen/Champion	Tschugg
Ins/Anet	Tüscherz/Daucher
Neuenstadt/La Neuveville	– Alfermée
– Schafis/Chavannes	Twann/Douane
Ligerz/Glêresse	– St. Petersinsel/Ile St-Pierre
– Schernelz	Vignelz/Vigneule
Oberhofen	

3 Luzern

Aesch	Ermensee
Altwis	Gelfingen
Dagmersellen	Heidegg

Hitzkirch	Meggen
Hohenrain	Weggis
Horw	
4 Uri	
Bürglen	Flüelen
5 Schwyz	
Altendorf	Wangen
Küssnacht am Rigi	Wollerau
Leutschen	
6 Nidwalden	
Stans	
7 Glarus	
Niederurnen	Glarus
8 Fribourg/Freiburg	
Vully	– Môtier
– Nant	– Mur
– Praz	Cheyres
– Sugiez	Font
9 Basel-Landschaft	
Aesch	Maisprach
– Tschäpperli	Muttenz
Arisdorf	Oberdorf
Arlesheim	Pfeffingen
Balstahl	Pratteln
– Klus	Reinach
Biel-Benken	Sissach
Binningen	Tenniken
Bottmingen	Therwil
Buus	Wintersingen
Ettingen	Ziefen
Itingen	Zwingen
Liestal	
10 Basel-Stadt	
Riehen	
11 Solothurn	
Buchegg	Flüh
Dornach	Hofstetten
Erlinsbach	Rodersdorf

Witterswil

12 Schaffhausen

Altdorf	– Heerenberg
Beringen	– Munot
Buchberg	– Rheinhalde
Buchegg	Schleitheim
Dörflingen	Siblingen
– Heerenberg	– Eisenhalde
Gächlingen	Stein am Rhein
Hallau	– Blaurock
Löhningen	– Chäferstei
Oberhallau	Thayngen
Osterfingen	Trasadingen
Rüdlingen	Wilchingen
Schaffhausen	

13 Appenzell Innerrhoden

Oberegg

14 Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

15 St. Gallen

Altstätten	Oberriet
– Forst	Pfäfers
Amden	Quinten
Au	Rapperswil
– Monstein	Rebstein
Ragaz	Rheineck
– Freudenberg	Rorschacherberg
Balgach	Sargans
Berneck	Sax
– Pfauenhalde	Sevelen
– Rosenberg	St. Margrethen
Bronchhofen	Thal
Eischberg	– Buchberg
Flums	Tscherlach
Frümsen	Walenstadt
Grabs	Wartau
– Werdenberg	Weesen
Heerbrugg	Werdenberg
Jona	Wil
Marbach	
Mels	

16 Graubünden

Bonaduz
Cama
Chur
Domat/Ems
Felsberg
Fläsch
Grono
Igls
Jenins
Leggia

Maienfeld
– St. Luzisteig
Malans
Mesolcina
Monticello
Roveredo
San Vittore
Verdabbio
Zizers

17 Aargau

Auenstein
Baden
Bergdietikon
– Herrenberg
Biberstein
Birmenstorf
Böttstein
Bözen
Bremgarten
– Stadtreben
Döttingen
Effingen
Egliswil
Elfingen
Endingen
Ennetbaden
– Goldwand
Erlinsbach
Frick
Gansingen
Gebensdorf
Gipf-Oberfrick
Habsburg
Herznach
Hornussen
– Stiftshalde
Hottwil
Kaisten
Kirchdorf
Klingnau
Küttigen
Lengnau
Lenzburg

– Goffersberg
– Burghalden
Magden
Manndach
Meisterschwanden
Mettau
Möriken
Muri
Niederrohrdorf
Oberflachs
Oberhof
Oberhofen
Obermumpf
Oberrohrdorf
Oeschgen
Remigen
Rüfnach
– Bödeler
– Rütiberg
Schafisheim
Schinznach
Schneisingen
Seengen
– Berstenberg
– Wessenberg
Steinbruck
Spreitenbach
Sulz
Tegerfelden
Thalheim
Ueken
Unterlunkhofen
Untersiggenthal

Villigen
 – Schlossberg
 – Steinbrüchler
 Villnachern
 Wallenbach
 Wettingen
 Wil

Wildegg
 Wittnau
 Würenlingen
 Würenlos
 Zeiningen
 Zufikon

18 Thurgau

18.1 Produktionszone I

Diessenhofen
 – St. Katharinental
 Frauenfeld
 – Guggenhürli
 – Holderberg
 Herdern
 – Kalchrain
 – Schloss Herdern
 Hüttwilen
 – Guggenhüsli
 – Stadtschryber
 Niederneuenform
 – Trottenhalde
 – Landvogt
 – Chrachenfels

Nussbaumen
 – St. Anna-Oelenberg
 – Chindsruet-Chardüsler
 Oberneuenform
 – Farhof
 – Burghof
 Schlattingen
 – Herrenberg
 Stettfurt
 – Schloss Sonnenberg
 – Sonnenberg
 Uesslingen
 – Steigässli
 Warth
 – Karthause Ittingen

18.2 Produktionszone II

Amlikon
 Amriswil
 Buchackern
 Götighofen
 – Buchenhalde
 – Hohenfels
 Griesenberg
 Hessenreuti
 Märstetten
 – Ottenberg

Sulgen
 – Schützenhalde
 Weinfeldern
 – Bachtobel
 – Scherbengut
 – Schloss Bachtobel
 – Schmälzler
 – Straussberg
 – Sunnehalde
 – Thurgut

18.3 Produktionszone III

Berlingen
 Ermatingen
 Eschenz
 – Freudenfels
 Fruthwilen

Mammern
 Mannenbach
 Salenstein
 – Arenenberg
 Steckborn

19 Ticino**19.1 Bellinzona**

Arbedo-Castione
Bellinzona
Cadenazzo
Camorino
Giubiasco
Gnosca
Gorduno
Gudo
Lumino

Medeglia
Moleno
Monte Carasso
Pianezzo
Preonzo
Robasacco
S. Antonino
Sementina

19.2 Blenio

Corzoneso
Dongio
Malvaglia

Ponte-Valentino
Semione

19.3 Leventina

Anzonico
Bodio
Giornico

Personico
Pollegio

19.4 Locarno

Ascona
Auressio
Berzona
Borgnone
Brione s/Minusio
Brissago
Caviano
Cavigliano
Contone
Corippo
Cugnasco
Gerra Gambarogno
Gerra Verzasca
Gordola
Intragna
Lavertezzo
Locarno

Loco
Losone
Magadino
Mergoscia
Minusio
Mosogno
Muralto
Orselina
Piazzogna
Ronco s/Ascona
San Nazzaro
S. Abbondio
Tegna
Tenero-Contra
Verscio
Vira Gambarogno
Vogorno

19.5 Lugano

Agno
Agra
Aranno

Arogno
Astano
Barbengo

Bedano	Massagno
Bedigliora	Melano
Bioggio	Melide
Bironico	Mezzovico-Vira
Bissone	Miglieglia
Busco Luganese	Montagnola
Breganzona	Monteggio
Brusino Arsizio	Morcote
Cademario	Muzzano
Cadempino	Neggio
Cadro	Novaggio
Cagiallo	Origlio
Camignolo	Pambio-Noranco
Canobbio	Paradiso
Carabbia	Pazzallo
Carabietta	Ponte Capriasca
Carona	Porza
Caslano	Pregassona
Cimo	Pura
Comano	Rivera
Croglia	Roveredo
Cureggia	Rovio
Cureglia	Sala Capriasca
Curio	Savosa
Davesco Soragno	Sessa
Gentilino	Sorengo
Grancia	Sigirino
Gravesano	Sonvico
Iseo	Tesserete
Lamone	Torricella-Taverne
Lopagno	Vaglio
Lugaggia	Vernate
Lugano	Vezia
Magliaso	Vico Morcote
Manno	Viganello
Maroggia	Villa Luganese

19.6 Mendrisio

Arzo	Chiasso-Pedrinata
Balerna	Coldrerio
Besazio	Genestrerio
Bruzella	Ligornetto
Caneggio	Mendrisio
Capolago	Meride
Casima	Monte
Castel San Pietro	Morbio Inferiore
Chiasso	Morbio Superiore

Novazzano	Stabio
Rancate	Tremona
Riva San Vitale	Vacallo
Salorino	

19.7 Riviera

Biasca	Iragna
Claro	Lodrino
Cresciano	Osogna

19.8 Valle Maggia

Aurigeno	Gordevio
Avegno	Lodano
Cavergno	Maggia
Cevio	Moghegno
Giumaglio	Someo

19.9 Altre indicazioni geografiche

Nostrano

20 Vaud**20.1 Région du Chablais**

Aigle	Ollon
Bex	Roche
Chablais	Villeneuve
Corbeyrier	Yvorne
Lavey-Morcles	

20.2 Région de Lavaux

Belmont- sur-Lausanne	– Savuit
Blonay	Montreux
Calamin	Paudex
Chardonne	Puidoux
– Cure d'Attalens	Pully
Chexbres	Riex
Corseaux	Rivaz
Corsier-sur-Vevey	St-Légier-La Chiésaz
Cully	St-Saphorin
Dezaley	– Burignon
Dezaley-Marsens	– Faverges
Epesses	Treytorrens
Grandvaux	Vevey
Jongny	Veytaux
Lavaux	Villette
La Tour-de-Peilz	Châteland
Lutry	

20.3 Région de La Côte

Aclens	Gland
Allaman	Grens
Arnex-sur-Nyon	La Côte
Arzier	Lavigny
Aubonne	Lonay
Begnins	Luins
Bogis-Bossey	– Château de Luins
Borex	Lully
Bougy-Villars	Lussy-sur-Morges
Bremblens	Mex
Buchillon	Mies
Bursinel	Monnaz
Bursins	Mont-sur-Rolle
Bussigny-près-Lausanne	Morges o La Côte-Morges
Bussy-Chardonney	Nyon o La Côte-Nyon
Chigny	Perroy
Clarmont	Prangins
Coinsins	Préverenges
Colombier	Prilly
Commugny	Reverolle
Coppet	Rolle
Coteau de Vincy	Romanel-sur-Morges
Crans-près-Céligny	Saint-Livres
Crassier	Saint-Prex
Crissier	Saint-Sulpice
Denens	Signy-Avenex
Denges	St-Saphorin-sur-Morges
Duillier	Tannay
Dully	Tartegnin
Echandens	Tolochenaz
Echichens	Trélex
Ecublens	Vaux-sur-Morges
Essertines-sur-Rolle	Vich
Etoy	Villars-Sainte-Croix
Eysins	Villars-sous-Yens
Féchy	Vinzel
Founex	Vufflens-la-Ville
Genolier	Vufflens-le-Château
Gilly	Vullierens
Givrins	Yens
Gollion	

20.4 Côtes-de-l'Orbe

Agiez	Baulmes
Arnex-sur-Orbe	Bavois

Belmont-sur-Yverdon
 Chamblon
 Champvent
 Chavornay
 Corcelles-sur-Chavornay
 Côtes-de-l'Orbe
 Eclépens
 Essert-sous-Champvent
 La Sarraz
 Method

Montcherand
 Orbe
 Orny
 Pommaples
 Rances
 Suscévaz
 Treykovagnes
 Valeyres-sous-Rances
 Villars-sous-Champvent
 Yvonand

20.5 Région de Bonvillars

Bonvillars
 Concise
 Corcelles-près-Concise
 Fiez
 Fontaines-sur-Grandson

Grandson
 Montagny-près-Yverdon
 Novalles
 Onnens
 Valeyres-sous-Montagny

20.6 Région du Vully

Bellerive
 Chabrey
 Champmartin
 Constantine
 Montmagny

Mur
 Vallamand
 Villars-le-Grand
 Vully

20.7 Altre indicazioni geografiche

Dorin

Salvagnin

21 Valais/Wallis

21.1 Valais/Wallis

Agarn
 Ardon
 Ausserberg
 Ayent
 – Signèse
 Baltschieder
 Bovernier
 Bratsch
 Brig/Brigue
 Chablais
 Chalais
 Chamoson
 – Ravanay
 – Saint-Pierre-de-Clage
 – Trémazières
 Charrat

Chermignon
 – Ollon
 Chippis
 Collombey-Muraz
 Collonges
 Conthey
 Dorénaz
 Eggerberg
 Embd
 Ergisch
 Evionnaz
 Fully
 – Beudon
 – Branson
 – Châtaignier
 Gampel

Grimisuat	– Géronde
– Champlan	– Goubing
– Mollignon	– Granges
– Le Mont	– La Millière
– Saint Raphaël	– Muraz
Grône	– Noës
Hohtenn	Sion
Lalden	– Batassé
Lens	– Bramois
– Flanthey	– Châteauneuf
– Saint-Clément	– Châtroz
– Vaas	– Clavoz
Leytron	– Corbassière
– Grand-Brûlé	– La Folie
– Montagnon	– Lentine
– Montibex	– Maragnenaz
– Ravanay	– Mollignon
Leuk/Loèche	– Le Mont
– Lichten	– Mont d'Or
Martigny	– Montorge
– Coquempey	– Pagane
Martigny-Combe	– Uvrier
– Plan Cerisier	Stalden
Miège	Staldenried
Montana	Steg
– Corin	Troistorrents
Monthey	Turtmann/Tourtemagne
Nax	Varen/Varone
Nendaz	Venthône
Niedergesteln	– Anchette
Port-Valais	– Darnonaz
– Les Evouettes	Vernamiège
Randogne	Vétroz
– Loc	– Balavaud
Raron/Rarogne	– Magnot
Riddes	Vex
Saillon	Veyras
Saint-Léonard	– Bernune
Saint-Maurice	– Muzot
Salgesch/Salquenen	– Ravyre
Salins	Vernayaz
Saxon	Vionnaz
Savièse	Visp/Viège
– Diolly	Visperterminen
Sierre	Vollèges
– Champsabé	Vouvry
– Crétaflan	Zeneggen

21.2 Altre indicazioni geografiche

Dôle	Goron
Dôle blanche	Rosé du Valais
Fendant	

22 Neuchâtel**22.1 Neuchâtel**

Auvernier	Gorgier
Bevaix	Hauterive
Bôle	La Béroche
Boudry	Le Landeron
Chez-le-Bart	Neuchâtel
Colombier	– Champprévèyres
Corcelles	– La Coudre
Cormondrèche	– Ville de Neuchâtel
Cornaux	Peseux
Cortailod	Saint-Aubin
Cressier	Saint-Aubin-Sauges
Entre-deux-Lacs	Saint-Blaise
Fresens	Vaumarcus

22.2 Altre indicazioni geografiche

Perdrix blanche

23 Genève**23.1 Genève**

Aire-la-Ville	Dardagny
Anières	– Essertines
Avully	Genthod
Avusy	Gy
Bardonnex	Hermance
– Charrot	Jussy
– Landecy	Laconnex
Bellevue	Meinier
Bernex	– Le Carre
– Lully	Meyrin
Cartigny	Perly-Certoux
Céligny o Côte Céligny	Plans-les-Ouates
Chancy	Presinge
Choulex	Puplinges
Collex-Bossy	Russin
Collonge-Bellerive	Satigny
Cologny	– Bourdigny
Confignon	– Chouilly
Corsier	– Peissy

Soral
Troinex
Vandoeuvres

Vernier
Veyri

23.2 Altre indicazioni geografiche

Perlan

24 Jura

Buix
Soyhières

II Diciture tradizionali svizzere

Auslese/Sélection/Selezione
Appellation d'origine
Appellation d'origine contrôlée
Attestierter Winzerwy
Beerenauslese/Sélection de grains nobles
Beerli/Beerliwein
Château/Schloss/Castello⁶¹
Cru
Denominazione di origine
Denominazione di origine controllata
Eiswein/vin de glace
Federweiss/Weissherbst⁶²
Flétri/Flétri sur souche
Gletscherwein/Vin des Glaciers
Grand Cru
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung
La Gerle
Landwein
Céil-de-Perdrix⁶³
Passerillé/Strohwein/Sforzato⁶⁴
Premier Cru
Pressé doux/Süssdruck
Primeur/Vin nouveau/Novello

⁶¹ Questi termini sono protetti unicamente per i cantoni in cui beneficiano di una definizione precisa, ossia Vaud, Valais e Genève.

⁶² Questi termini sono protetti fatto salvo l'uso della dicitura tradizionale tedesca «Federweisser» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano, secondo quanto previsto all'art. 3, lett. c), della legge tedesca sul vino e all'art. 12, par. 1, lett. b), e all'art. 14, par. 1, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, quale modificato.

⁶³ Questo termine è protetto senza pregiudizio degli art. 17 e 19 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, quale modificato.

⁶⁴ Per l'esportazione verso la Comunità, titolo alcolometrico totale (effettivo e potenziale) di 16 % vol.

Riserva
Schiller
Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva⁶⁵
Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut
Terravin
Trockenbeerenauslese
Ursprungsbezeichnung
Village(s)
Vin de pays
Vin doux naturel⁶⁶
Vinatura
VITI
Winzerwy

⁶⁵ Per l'esportazione verso la Comunità, il tenore di zucchero naturale deve essere superiore almeno dell'1 % alla media dell'anno degli altri vini.

⁶⁶ Per l'esportazione verso la Comunità, questo termine indica un vino liquoroso con caratteristiche più rigorose in materia di resa e di contenuto di zucchero (contenuto iniziale di zucchero naturale: 252 g/l).

Allegato relativo agli articoli 6 e 25

I. La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 6 dell'allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino:

- Ermitage/Hermitage;
- Johannisberg.

II. Conformemente all'articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l'allegato non si applica ai prodotti vitivinicoli:

- a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
- b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
- c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
- d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
- e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
- f) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

⁶⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 14 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Allegato relativo all'articolo 2

Elenco degli atti di cui all'articolo 2, relativi ai prodotti vitivinicoli

Per la Comunità europea:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) e riguardante i prodotti di cui ai codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204.

Per la Svizzera:

Il capitolo 2 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4967) e riguardante i prodotti di cui ai codici della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.

⁶⁸ Introdotta dall'art. 1 n. 15 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Disposizioni particolari di cui all'articolo 3 lettere a) e b)**Denominazione di origine controllata Genèvre (DOC Genèvre)****1. Zona geografica**

La zona geografica della DOC Genèvre comprende:

- l'intero territorio del Cantone di Ginevra;
- tutti i comuni francesi di:
 - Challex,
 - Ferney-Voltaire;
- le parti dei comuni francesi di:
 - Ornex,
 - Chens-sur-Léman,
 - Veigy-Foncenex,
 - Saint-Julien-en-Genevois,
 - Viry,

descritte nelle disposizioni della DOC Genèvre.

2. Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve comprende:

- a) sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell'articolo 61 della legge federale sull'agricoltura (RS 910.1) e la cui produzione è destinata alla vinificazione;
- b) sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari.

3. Zona di vinificazione del vino

La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero.

4. Declassamento

L'utilizzazione della DOC Genèvre non impedisce quella delle denominazioni «vin de pays» e «vin de table suisse» per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2 lettera b) e declassati.

⁶⁹ Introdotta dall'art. 1 n. 2) della Dec. n. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 dic. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 793).

5. Controllo delle disposizioni della DOC Genève

I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle ginevrine.

Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l'autorità svizzera competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.

6. Disposizioni transitorie

I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2 lettera b) ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la DOC Genève possono continuare a farlo fino alla vendemmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Art. 2⁷⁰

Il presente allegato si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) quali definiti nella legislazione di cui all'appendice 5.

Art. 3

Ai fini del presente Allegato, si intende per:

- a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- c) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- d) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- e) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- f) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

⁷⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 16 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 4

1. Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;
- c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;
- d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.

2.⁷¹ La denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2, conformemente al regolamento di cui all'appendice 5, lettera a), primo trattino.

Art. 5

1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio⁷² (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

⁷¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 17 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

⁷² RS 0.632.20

4.⁷³ Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

Art. 6

La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8

Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Art. 9

Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

Art. 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.

Art. 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni,

⁷³ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 18 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

Art. 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

Art. 13

Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti, o
- b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:
 - aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
 - bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
 - cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
 - dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
 - ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
 - ff) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Art. 14

1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.
2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

Art. 15

1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:
 - a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le

disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, e

- b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

- a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;
- b) la composizione di tale bevanda;
- c) la designazione e la presentazione;
- d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Art. 16

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 17

1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.

2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

Art. 18

Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Art. 19

1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.

2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità

(di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1576/89)

1. Rum

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel
Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel
Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel
Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel
Ron de Málaga
Ron de Granada
Rum da Madeira

2. (a) Whisky

Scotch Whisky
Irish Whisky
Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

(b) Whiskey

Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

3. Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
Korn
Kornbrand

4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Cognac

(La denominazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:

- Fine
- Grande Fine Champagne
- Grande Champagne
- Petite Fine Champagne
- Fine Champagne
- Borderies

⁷⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 19 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

– Fins Bois
– Bons Bois)
Fine Bordeaux
Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Ténarèse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Eau-de-vie de Faugères/Faugères
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve
«Vinars Târnave», «Vinars Vaslui», «Vinars Murfatlar», «Vinars Vrancea», «Vinars Segarcea»

5. Brandy

Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικής/Brandy dell'Attica
Brandy Πελοποννησού/Brandy del Peloponneso
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy della Grecia Centrale
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein
Karpatské brandy speciál

6. Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne
Marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
 Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
 Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
 Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
 Marc de Bourgogne
 Marc de Savoie
 Marc d'Auvergne
 Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
 Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
 Eau-de-vie de marc originaire de Provence
 Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
 Marc d'Alsace Gewürztraminer
 Marc de Lorraine
 Bagaceira do Minho
 Bagaceira do Douro
 Bagaceira da Beira Interior
 Bagaceira da Bairrada
 Bagaceira do Oeste
 Bagaceira do Ribatejo
 Bagaceiro do Alentejo
 Bagaceira do Algarve
 Orujo gallego
 Grappa
 Grappa di Barolo
 Grappa piemontese/Grappa del Piemonte
 Grappa lombarda/Grappa di Lombardia
 Grappa trentina/Grappa del Trentino
 Grappa friulana/Grappa del Friuli
 Grappa veneta/Grappa del Veneto
 Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
 Τσικουδία Κρήτης/Tsikoudia di Creta
 Τσιπουρο Μακεδονίας/Tsipouro della Macedonia
 Τσιπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro della Tessaglia
 Τσιπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tyrnamos
 Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
 Zivania
 Сунгурларска гроздова ракия или гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya or Grozdova rakya from Sungurlare
 Сливенска гроздова ракия или Гроздова ракия от Сливен(Сливенска перла)/Slivenska grozdova rakya or Grozdova rakya from Sliven (Slivennska perla)
 Стралджанска гроздова ракия или Гроздова ракия от Стралджа (Стралджанска мускатова ракия)/Straldjanska grozdova rakya or Grozdova rakya from Straldja (Straldjanska Muscatova rakya)
 Поморийска гроздова или гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya or Grozdova rakya from Pomorie

Русенска гроздова ракия или Гроздова ракия от Русе (Русенска бисерна гроздова ракия)/Rusenska grozdova rakya or Grozdova rakya from Ruse (Russenska biserna grozdova rakya)

Бургаска гроздова ракия или гроздова ракия от Бургас (Бургаска мускатова ракия)/Burgaska grozdova rakya or Grozdova rakya from Burgas (Bourgaska Muscatova rakya)

Добруджанска гроздова ракия или Гроздова ракия от Добруджа (Добруджанска мускатова ракия)/Dobrudjanska grozdova rakya o Grozdova rakiya from Dobrudja (Dobrudjanska muscatova rakya)

Сухиндолска гроздова ракия или Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya or Grozdova rakya from Suhindol

Карловска гроздова ракия или Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya or Grozdova rakya from Karlovo

7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige/Südtiroler

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige/Marille

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Williams trentino/Williams del Trentino

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano
 Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino
 Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto
 Aguardente de përa da Lousa
 Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
 Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
 Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
 Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
 Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
 Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
 Wachauer Marillenbrand
 Bošacka Slivovica
 Szatmári Szilvapálinka
 Kecskeméti Barackpálinka
 Békési Szilvapálinka
 Szabolcsi Almapálinka
 Троянска сливова ракия или Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya or Slivova rakya from Troyan
 Силистренска кайсиева ракия или кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya or Kaysieva rakya from Silistra
 Тервелска кайсиева ракия или Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakiya or Kaysieva rakya from Tervel
 Ловешка сливова ракия или Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya or Slivova rakya from Lovech
 «Țuică Zetea de Medieșu Aurit», «Țuică de Valea Milcovului», «Țuică de BuzăuBuzău», «Țuică de Argeș», «Țuică de Zalău», «Țuică ardelenească de Bistrița», «Horincă de Maramureș», «Horincă de Cămărzan», «Horincă de Seini», «Horincă de Chioar», «Horincă de Lăpuș», «Turț de Oaș», «Turț Maramureș»

8. Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Calvados
 Calvados du Pays d'Auge
 Eau-de-vie de cidre de Bretagne
 Eau-de-vie de poiré de Bretagne
 Eau-de-vie de cidre de Normandie
 Eau-de-vie de poiré de Normandie
 Eau-de-vie de cidre du Maine
 Aguardiente de sidra de Asturias
 Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian
 Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige
 Genziana trentina/Genziana del Trentino

10. Bevande spiritose di frutta

Pacharán

Pacharán navarro

11. Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Kornenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12. Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Bevande spiritose all'anice

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo/Oúço

14. Liquori

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis português
Finnish berry/Finnish fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör
Jägertee/Jagertee/Jagatee
Allažu Kimelis
Čepkeliu
Demänovka Bylinný Likér
Polish Cherry
Karlovarská Hořká

15. Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch/Swedish Punch

16. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
Polska Wódka/Polish Vodka
Laugarício Vodka
Originali Lietuviška degtinė
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy
zubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract
of bison grass
Latvijas Dzidrais
Rīgas Degvīns

17. Bevande spiritose dal gusto amaro

Demänovka bylinná horká

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera**Acquavite di vino**

Eau-de-vie de vin du Valais
Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia

Baselbieter Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grappa della Val Bregaglia
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d'Auvernier
Marc de Dôle du Valais

Bevande spiritose di frutta

Aargauer Bure Kirsch
Abricot du Valais
Abricotine ou Eau-de-vie d'abricot du Valais (AOC)
Baselbieterkirsch
Baselbieter Mirabelle
Baselbieter Pflümli
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bernbieter Zwetschgenwasser
Bérudges de Cornaux
Canada du Valais
Coing d'Ajoie
Coing du Valais
Damassine d'Ajoie
Damassine de la Baroche
Eau-de-vie de poire du Valais (AOC)
Emmentaler Kirsch
Framboise du Valais
Freiämter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Golden du Valais
Gravenstein du Valais
Kirsch d'Ajoie

⁷⁵ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 20 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Kirsch de la Béroche
Kirsch du Valais
Kirsch suisse
Lauerzer Kirsch
Luzerner Kernobstbarnd
Luzerner Kirsch
Luzerner Pflümli
Luzerner Williams
Luzerner Zwetschggenwasser
Mirabelle d'Ajoie
Mirabelle du Valais
Poire d'Ajoie
Poire d'Orange de la Baroche
Pomme d'Ajoie
Pomme du Valais
Prune d'Ajoie
Prune du Valais
Prune impériale de la Baroche
Pruneau du Valais
Rigi Kirsch
Schwarzbuben Kirsch
Seeländer Kirsch
Seeländer Pflümliwasser
Urschwyzerkirsch
Williams du Valais
Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Bernbieter Birnenbrand
Freiämter Theilerbirnenbrand
Luzerner Birnenträsch
Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana

Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro

Genièvre du Jura

Liquori

Basler Eierkirsch
Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Liqueur de poires Williams du Valais
Liqueur d'abricot du Valais
Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (o a base di erbe)

Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Innerschwyzer Chrüter

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais.

*Appendice 3***Denominazioni protette per le bevande aromatizzate
originarie della Comunità**

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

Appendice 4

**Denominazioni protette per le bevande aromatizzate
originarie della Svizzera**

Nessuna

Appendice 5⁷⁶**Allegato relativo all'articolo 2**

Elenco degli atti di cui all'articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate:

- a) Bevande spiritose classificate sotto il codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

Per la Comunità europea:

- regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989 (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1);

per la Svizzera:

- capitolo 5 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4967).

- b) Bevande aromatizzate classificate sotto i codici 2205 ed ex 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

Per la Comunità europea:

- regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1);

per la Svizzera:

- capitolo 2, sezione 3, dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4967).

⁷⁶ Introdotta dall'art. 1 n. 21 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Art. 1 Oggetto

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il presente Allegato si applica ai prodotti agricoli⁷⁷ e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

2. ...⁷⁸

Art. 3 Principio dell'equivalenza

1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

3.⁷⁹ Le importazioni tra le Parti di prodotti biologici in provenienza da una delle Parti o immessi in libera pratica sul territorio di una delle Parti e oggetto del regime di equivalenza ai sensi del paragrafo 1 non richiedono la presentazione di certificati di ispezione.

Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.

⁷⁷ Nuova espressione giusta l'art 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 6335).

⁷⁸ Abrogato dall'art 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, con effetto dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 6335).

⁷⁹ Introdotto dall'art. 1 n. 22 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

Art. 5 Etichettatura

1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

- la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;
- l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Art. 6⁸⁰ Paesi terzi e organismi di controllo nei Paesi terzi

1. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da Paesi terzi.

2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei Paesi terzi e degli organismi di controllo nei Paesi terzi, le Parti istituiscono un'idonea collaborazione per valorizzare le loro esperienze e si consultano prima di riconoscere un Paese terzo o un organismo di controllo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7⁸¹ Scambio di informazioni

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le informazioni e documenti seguenti:

- l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;
- l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un Paese terzo;
- le irregolarità o le infrazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 che alterano il carattere biologico del prodotto. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione constatata secondo l'appendice.

2. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino.

⁸⁰ Nuovo testo giusta l'art 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011(RU **2011** 6335).

⁸¹ Nuovo testo giusta l'art 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011(RU **2011** 6335).

Art. 8 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:

- verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;
- raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;
- raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Art. 9 Misure di salvaguardia

1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.

2. Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.

*Appendice I⁸²***Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico***Disposizioni regolamentari applicabili nell'Unione europea*

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 (GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011 (GU L 113 del 13.5.2011, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9).

Disposizioni applicabili nella Confederazione Svizzera

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 27 ottobre 2010 (RU 2010 5859).

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2369).

Esclusione dal regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica

Prodotti ottenuti dall'allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (RS 910.18).

⁸² Nuovo testo giusta l'art 2 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 6335).

Modalità di applicazione

Le norme sull'etichettatura relative agli alimenti biologici per animali in vigore nella legislazione della Parte contraente importatrice si applicano alle importazioni dell'altra Parte.

⁸³ Nuovo testo giusta l'art 2 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011(RU **2011** 6335).

Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al regolamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.

Art. 2 Oggetto

1. I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2. L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

- l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;
- gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3;
- gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

Art. 3 Certificato di controllo

1. Ai sensi del presente Allegato, per «certificato di controllo» s'intende:

- il formulario di cui all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92;
- il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;

- il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
2. Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all'immissione in libera pratica sul territorio della Comunità.
 3. Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato.
 4. I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.

Art. 4 Scambio di informazioni

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo.
2. Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.
3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e deciso dal Comitato.

Art. 5 Clausola di salvaguardia

1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato.
2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.
3. Ogniqualvolta si constata che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente Allegato.

Art. 6 Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»

1. Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.

2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice del presente Allegato.

Appendice dell'allegato 10⁸⁴

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10:

1. Qualiservice
Kapellenstrasse 5
CH-3011 Berna

⁸⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2004 del Comitato misto per l'agricoltura del 18 mar. 2004 (RU **2004** 5235).

*Allegato 11***Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale****Art. 1**

1. Il titolo I del presente Allegato verte:
 - sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;
 - sugli scambi e l'importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.
 - ⁸⁵ sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

Titolo I**Scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché movimenti a carattere non commerciale di animali di compagnia⁸⁶****Art. 2**

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.
2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 3⁸⁷

Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

⁸⁵ Trattino introdotto dall'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

⁸⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

⁸⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

Art. 4

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 5

Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.

Art. 6

Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell'appendice 5.

**Titolo II
Scambi di prodotti animali****Art. 7** Finalità

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

Art. 8 Obblighi multilaterali

Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie⁸⁸ (SPS).

Art. 9 Campo d'applicazione

1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.

2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli

⁸⁸ RS 0.632.20, All. 1A.4

additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

Art. 10 Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) prodotti animali: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;
- b) misure sanitarie: le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- c) adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- d) autorità competenti:
 - (i) Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A;
 - (ii) Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

Art. 11 Adeguamento alle condizioni regionali

1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.

Art. 12 Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:

- legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;
- la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;
- l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.

Art. 13 Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:

- i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
- ii) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;
- iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- v) la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

2. Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

Art. 14 Riconoscimento delle misure sanitarie

1. Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

2. Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

Art. 15⁸⁹ Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui all'appendice 10.

⁸⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65).

Art. 16 Verifica

1. Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

- a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;
- b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

2. Per la Comunità:

- le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità;
- i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.

4. Le Parti possono, di comune Accordo:

- a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;
- b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

Art. 17 Notificazione

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.

2. Le Parti si notificano reciprocamente:

- entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;
- nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;
- qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.

4. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 18 Scambi di informazioni e comunicazione di dati
e risultanze scientifiche

1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l'altro:

- l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;
- ragguagli sull'andamento degli scambi di prodotti di origine animale;
- informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 16.

3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell'esito di detto esame.

4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'appendice 11.

Titolo III

Disposizioni generali

Art. 19 Comitato misto veterinario

1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.

2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.

3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune accordo.

5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.

6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Art. 20 Clausola di salvaguardia

1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.

3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

Misure di lotta/notifica delle malattie**I. Afta epizootica****A. Legislazioni**

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1) modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri.	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie fortemente contagiose), 99–103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica)

⁹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221). Aggiornata dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2011 235).

B. Modalità d'applicazione particolari

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio veterinario federale.
3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Inghilterra. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II. Peste suina classica

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie fortemente contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)

Comunità europea	Svizzera
	3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento) 4. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117 capoverso 5 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3. In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera s'impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le

operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

III. Peste suina africana

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento) 4. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana è: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 2002/60/CE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3. Se necessario, e in applicazione dell'articolo 89 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità con le disposizioni della decisione 2003/422/CE (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IV. Peste equina

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le

Comunità europea	Svizzera
	epizootie fortemente contagiose), 112–115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizootia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s'impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'intervento pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

V. Influenza aviaria

A. Legislazioni*

- * Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie altamente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie altamente contagiose), 122–125 (misure specifiche riguardanti l'influenza aviaria). 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (Org-DFE; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per l'influenza aviaria è il seguente: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato VII, punto 2 della direttiva 2005/94/CE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Malattia di Newcastle

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	1. Legge del 1 luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122–125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

Comunità europea	Svizzera
	4. Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramixovirosi dei piccioni (bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria 90 (13) pag. 113 [vaccinazione ecc.]) 5. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VII. Malattie dei pesci e dei molluschi

A. Legislazioni*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misure contro le epizoozie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 275–290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliiosi, l'Ufficio federale di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2. Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l'ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 275–290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).

3. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, Regno Unito. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei pesci è il National Veterinary, Technical University Institute of Denmark, Høngøvej 2, 8200 Århus, Danimarca. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili

per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell'allegato VI, parte I della direttiva 2006/88/CE.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).	1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 [RU 1981 572], in particolare l'articolo 64f (procedimenti di stordimento) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800] 3. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari) 4. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata) 5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175–181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione

Comunità europea	Svizzera
	ne all'interno del Paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica) 6. Ordinanza del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (O-LAlA), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.307.1), in particolare l'articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l'allegato 4 (elenco delle sostanze vietate) 7. Ordinanza del 23 giugno 2004 sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) è: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001.

2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le EST.

3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile. Gli animali sospetti devono essere abbattuti

in modo incruento, la carcassa dev'essere incenerita e il cervello dev'essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le EST.

In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizootie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza o da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina.

In applicazione dell'articolo 179c dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da ESB, nonché degli animali discendenti da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi. Dal 1° luglio 1999, si procede ugualmente all'abbattimento dell'intera coorte (l'abbattimento della mandria è stato in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999).

4. In applicazione dell'articolo 180b dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:

- degli ovini portatori di almeno un allele ARR e non aventi alcun allele VRQ; e
- degli animali aventi un'età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all'abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA).

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l'anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l'abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un'analisi nel laboratorio di riferimento per le EST.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell'ESB in un ovino o in un caprino, la Svizzera s'impegna ad applicare le misure previste all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri della Comunità vige il divieto assoluto di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 18 dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il divieto assoluto di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III capitolo A del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità istituiscono un programma annuale di sorveglianza della ESB. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la ESB utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X capitolo C del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 179 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la ESB tutti i bovini di età superiore a 30 mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori.

7. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III capitolo A di tale regolamento, gli Stati membri della Comunità adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d'urgenza, morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano, sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l'insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla ESB, è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d'urgenza e degli animali morti nell'azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.

8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6 e al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.

9. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

C. Informazioni supplementari

1. Dal 1° gennaio 2003, e in applicazione dell'ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003 [RU 2002 4325], la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi

ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI punto 1 del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR).

L'elenco dei MSR ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.

L'elenco dei MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 179d dell'ordinanza sulle epizootie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei MSR ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a 30 mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 180c dell'ordinanza sulle epizootie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (*Dura mater*) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l'ileo degli animali di tutte le età.

3. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri della Comunità.

In applicazione dell'articolo 13 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

IX. Febbre catarrale degli ovini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopo della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 126 e 127 (disposizioni comuni concernenti le altre epizoozie fortemente contagiose) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato II capitolo B della direttiva 2000/75/CE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

X. Zoonosi

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1). 2. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40) 2. Ordinanza sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401) 3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0) 4. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) 5. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1) 6. Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 818.101) 7. Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RS 818.141.1)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. I laboratori comunitari di riferimento sono i seguenti:

- Laboratorio comunitario di riferimento per l'analisi e i test delle zoonosi (salmonella):
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 BA Bilthoven
Paesi Bassi
- Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine:
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AES):
E-36200 Vigo
Spagna
- Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
Weymouth
Dorset DT4 8UB
Regno Unito
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Listeria monocytogenes*:
AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Francia
- Laboratorio comunitario di riferimento per gli stafilococchi coagulati positivi, compreso lo stafilococco aureus:
AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Francia
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Escherichia coli*, compreso *E.coli* verotossigenico (VTEC):
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italia
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Campylobacter*:
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
S-751 89 Uppsala
Svezia

- Laboratorio comunitario di riferimento per i parassiti (in particolare *Trichine*, *Echinococcus* e *Anisakis*):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italia

- Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica:

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)
DK-1790 Copenhagen V
Danimarca

2. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da queste designazioni. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

3. La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell'anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nella Comunità.

XI. Altre malattie

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente conta-

Comunità europea	Svizzera
del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	giose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie fortemente contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey GU240NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.
3. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

XII. Notifica delle malattie

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27)	1. Legge del 1° luglio 1996 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2–5 (malattie considerate), 59–65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292–299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)

B. Modalità d'applicazione particolari

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato**I. Bovini e suini****A. Legislazioni**

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27–31 (mercati, esposizioni), 34–37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116–121 (peste suina africana), 135–141 (malattia d'Aujeszky), 150–157 (brucellosi bovina), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (leucosi bovina enzootica), 170–174 (IBR/IPV), 175–195 (encefalopatie spongiformi), 186–189 (infezioni veneree bovine), 207–211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati di bestiame, centri di raccolta, aziende di eliminazione) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. In applicazione dell'articolo 297 capoverso 1 dell'ordinanza sulle epizootie, l'Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità con le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

⁹¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221). Aggiornata dagli art. 1 delle Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU 2009 4875, 2010 65) e n. 1/2010 del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2011 235).

2. L'informazione di cui all'articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A parte II paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
- b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa/fanno parte l'animale (o gli animali) sospetto/i della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II paragrafo 7 primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A parte I paragrafo 4 della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;
- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d'origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;
- e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

- f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;
- g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A parte I paragrafo 4 primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

5. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I (F) della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni d'intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione, la situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

6. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;
- b) i tori d'allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;
- c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina tra cui prove virologiche o sierologiche;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20) si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

7. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno del 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
- b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;
- c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- d) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2008/185/CE (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2009/248/CE (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 22), si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C parte A punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

- nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
 - ← malattia: rinotracheite bovina infettiva,
 - conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;
- nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
 - ← malattia: di Aujeszky
 - conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;

12. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:

- ← I bovini:
 - sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;

- non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;
- sono nati dopo il 1° giugno 2001.»

II. Ovini e caprini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27–31 (mercati, esposizioni), 34–37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 142–149 (rabbia), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (scrapie), 190–195 (brucellosi ovina e caprina), 196–199 (agalassia contagiosa), 200–203 (artrite/encefalite caprina), 233–235 (brucellosi del montone), 297 (riconoscimento dei mercati di bestiame, centri di raccolta, aziende di eliminazione) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A capitolo I punto II.2 della direttiva 91/68/CEE.

In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

4. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III. Equidi

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112–115 (peste equina), 204–206 (durina, encefalomielite, anemia infettiva, morva), 240–244 (metrite contagiosa equina) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
4. Le disposizioni degli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.

IV. Pollame e uova da cova

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122–125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255–261 (Salmonella Enteritidis), 262–265 (laringotracheite infettiva dei polli) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.
3. All'articolo 7 paragrafo 1 primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
4. In caso di spedizioni di uova da cova verso l'Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).
5. All'articolo 9 lettera a della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
6. All'articolo 10 lettera a della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.

7. All'articolo 11 paragrafo 2 primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.

8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12 paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

9. All'articolo 15 della direttiva 90/539/CEE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.

10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE.

11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s'impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

V. Animali e prodotti di acquacoltura

A. Legislazioni*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizootie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 275–290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

Unione europea	Svizzera
	3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA; RS 916.443.12).

B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da *Marteilia refringens* e da *Bonamia ostreae*.

2. L'eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.

3. Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d'acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VI. Embrioni bovini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56–58 (trasferimento di embrioni) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di pro-

Comunità europea	Svizzera
2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24)	dotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII. Sperma bovino

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.
2. L'informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII. Sperma suino

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

B. Modalità d'applicazione particolari

1. L'informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX. Altre specie

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320) 2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica l'allegato II del regolamento (CE)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale) e 56–58 (trasferimento di embrioni) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]

Comunità europea	Svizzera
n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8)	

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I–V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI–VIII.

2. La Comunità europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E parte I della direttiva 92/65/CEE completati dall'attestato che figura all'articolo 6 parte A punto 1 lettera e della direttiva 92/65/CE.

4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato che figura all'articolo 9 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9 paragrafo 2 quarto comma della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
- b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
- c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della direttiva 92/65/CEE.

- d) Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione del 12 aprile 2006 (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8). Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1). La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della nuova vaccinazione, è riconosciuta conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dalla decisione 2005/91/CE della Commissione (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61).
7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni della specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/388/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2005/43/CE della Commissione del 30 dicembre 2004 (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34).
8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 95/307/CE.
9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/294/CE.
10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/483/CE.
11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella seconda parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.
12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.
13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1)	Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) del 18 aprile 2007 (RS 916.443.14)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003.
2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è riconosciuta secondo le raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e della decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005⁹², che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica.
3. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003⁹³, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti.
4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del capitolo II (Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri) del regolamento (CE) n. 998/2003.

⁹² GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.

⁹³ GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

*Appendice 3⁹⁴***Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi****I. Comunità – legislazione***

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

A. Ungulati ad eccezione degli equidi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 320).

B. Equidi

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42).

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6).

D. Animali d'acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

⁹⁴ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4875, **2010** 65).

E. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H. Altri animali vivi

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

I. Altre disposizioni specifiche

1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II. Svizzera – legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)
2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12)
3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]
4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)
5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)
6. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet) (RS 812.212.27)
7. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

III. Norme d'applicazione

L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario.

Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, per la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro riconosciuto conformemente alle disposizioni dell'Allegato C della direttiva 92/65/CEE.

Zootecnia, ivi compresa l'importazione da paesi terzi

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8) Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36) Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10) Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)	Ordinanza del 14 novembre 2007 sull'allevamento di animali (RS 916.310)
Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34)	

⁹⁵ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4875, **2010** 65).

Comunità	Svizzera
Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60) Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37) Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)	

B. Norme d'applicazione

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità.

Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s'impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle Parti.

Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I Disposizioni generali – sistema TRACES

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, pag. 63)	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE) (RS 916.40) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE) (RS 916.401) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 6. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 7. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)

⁹⁶ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU **2009** 4875, **2010** 65). Aggiornata dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2011** 235).

B. Modalità d'applicazione

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II

Controlli veterinari e zootechnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni*

- * Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari e zootechnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootechnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34) 2. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootechnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.08.1990, pag. 29)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966 (RS 916.40) e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione generali

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

C. Modalità d'applicazione particolari per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Definizioni

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera.

2. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23). Tuttavia, ai fini del presente Allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

- l'espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l'anno civile»;
- per la Svizzera, le Parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell'Allegato corrispondente sono:

Svizzera

Cantone di Zurigo

Cantone di Berna

Cantone di Lucerna

Cantone di Uri

Cantone di Svitto

Cantone di Obvaldo

Cantone di Nidvaldo

Cantone di Glarona

Cantone di Zugo
Cantone di Friburgo
Cantone di Soletta
Cantone di Basilea Città
Cantone di Basilea Campagna
Cantone di Sciaffusa
Cantone di Appenzello Esterno
Cantone di Appenzello Interno
Cantone di San Gallo
Cantone dei Grigioni
Cantone di Argovia
Cantone di Turgovia
Cantone Ticino
Cantone di Vaud
Cantone del Vallese
Cantone di Neuchâtel
Cantone di Ginevra
Cantone del Giura

In applicazione dell'ordinanza sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in particolare dell'articolo 7 (registrazione) e dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca di dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

- a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
- b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
- c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

5. Il detentore degli animali:

- a) deve dichiarare per scritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera;
- b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente Allegato;
- c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:

- a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
- b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
- c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

7. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune Accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera:

- a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
- b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;
- c) il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;
- d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;
- e) le disposizioni del punto 6 non si applicano;

- f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:

Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	1.1. Speditore Nome		1.2. Numero di riferimento del certificato		1.2.a. Numero di riferimento locale			
	Indirizzo Codice postale		1.3. Autorità centrale competente					
			1.4. Autorità locale competente					
	1.5. Destinatario Nome		1.6. Numero di certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento					
	Indirizzo Codice postale		1.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento					
	1.8. Paese di origine	Codice ISO	1.9. Regione di origine	Codice	1.10. Paese di destinazione	Codice ISO	1.11. Regione di destinazione	Codice
	1.12. Luogo di origine/Luogo di pesca Azienda ☐ Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento		1.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento					
	1.14. Luogo di carico Codice postale		1.15. Data e ora della partenza					
	1.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Vagone ☐ Identificazione		1.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale Stato membro Numero di riconoscimento					
	1.18. Specie animale/ Prodotto		1.19. Codice del prodotto (codice NC)		01 02		1.20. Numero di animali/ Peso lordo	
	1.21.		1.22. Numero di colli					
	1.23.		1.24. Tipo di imballaggio					
	1.25. Animali certificati per /prodotti certificati per Transumanza ☐							
	1.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF		1.27. Transito negli Stati membri Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO	
	1.28.		1.29. Tempo previsto per il trasporto					
1.30. Ruolino di marcia Sì ☐ No ☐								
1.31. Identificazione degli animali/dei prodotti Numero di identificazione								

Comunità europea

2005/22 Estivazione

II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
----------------------------	---	------------------------------------

Parte II: Certificazione	II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	II.1. Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero³ o al pascolo giornaliero^{3 4} degli animali della specie bovina Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta: II.1.1. proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini; II.1.2. proviene da un allevamento d'origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio: a) che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione .../.../CE della Commissione o, per la Svizzera, dall'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto I); b) che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi; II.1.3. è un animale d'allevamento³ o da produzione³ che: a) ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda; b) non è stato in contatto negli ultimi 30 giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto II.1.2. II.1.4. Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un'ispezione in data [inserire la data], nelle quarantott'ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa. II.1.5. L'azienda d'origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini. II.1.6. Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. II.1.7. Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999. II.1.8. Al momento dell'ispezione, gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005⁵. II.1.9. Data di arrivo al pascolo⁶: II.1.10 Data di partenza prevista dal pascolo: II.2. Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato). II.2.1. che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato³ o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente^{3 7 8}] sono stati oggetto di un'ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o 48 prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa;		

II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
II.2.2. che l'area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo.		
<i>Note</i>		
Parte I:		
* Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d'entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6 del presente certificato.		
Parte II:		
1 Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell'emissione del certificato o almeno entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista dell'arrivo degli animali.		
2 Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d'origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.		
3 Depennare la menzione non pertinente.		
4 Per il pascolo giornaliero, questo certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.		
5 La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.		
6 Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di autorizzazione) del presente certificato.		
7 Qualora uno o più animali siano ritornati nell'azienda d'origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall'elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale.		
8 La parte II.1 deve essere riempita per l'andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte II.2 deve essere riempita per il ritorno dal pascolo frontaliero.		
Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello delle altre menzioni del certificato.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale		
Nome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:		
Unità veterinaria locale: N. dell'unità veterinaria locale:		
Data:		
Timbro: Firma:		

Capitolo III

Condizioni per gli scambi tra la Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni

Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

Capitolo IV

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11) 2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)	1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)

Comunità	Svizzera
3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56) 4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) 5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10) 6. Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31)	5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472) 7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet) (RS 812.212.27)

B. Modalità d'applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell'Allegato della decisione della Commissione 2001/881/CE, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e

che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 3	O – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 2	O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*
* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE				

Le modifiche ulteriori dell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere, dei loro centri d'ispezione e dei loro tipi di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

3. L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione di cui all'appendice 3 del presente Allegato, nonché le misure d'applicazione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di ricercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.

4. I posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

5. I posti d'ispezione frontaliere della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

Capitolo V

Disposizioni specifiche

A. Identificazione degli animali

A. Legislazioni*

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31). 2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli da 7–20 (registrazione e identificazione). 2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA; RS 916.404).

B. Modalità di applicazione particolari

- a. L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2008/71/CE è di competenza del comitato misto veterinario.
- b. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie, così come dell'articolo 1 dell'ordinanza del 14 novembre 2007 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCOC; RS 910.15).

B. Protezione degli animali

1. Legislazioni*

- * Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)	Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), in particolare gli articoli da 169 a 176
2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'Allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997 pag. 1)	

2. Modalità d'applicazione particolari

- Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità e per le importazioni dai paesi terzi.
- Nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.
- L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.
- La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn), (RS 455.1).
- In applicazione delle disposizioni dell'articolo 175 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera può avvenire solo per ferrovia o per via aerea. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

C. Canoni

1. Non viene riscosso alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Prodotti di origine animale

Capitolo I
Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

Prodotti d'origine animale destinati al consumo umano

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano *mutatis mutandis*.

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea	
Condizioni commerciali	Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere

Salute animale:

1. Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi

Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
Solipedi domestici	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
	Regolamento (CE) n. 999/ 2001 ¹		

⁹⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU **2007** 4221). Aggiornata dall'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU **2009** 4875, **2010** 65) e dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2011** 235).

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Norme CE		Norme svizzere	
2. Carni di selvaggina d'allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni			
Mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli sopra citati	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì
	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
	Direttiva 2002/99/CE		
	Regolamento (CE) n. 999/2001		
Ratiti d'allevamento	Direttiva 92/118/CEE		Sì
Lagomorfi	Direttiva 2002/99/CE		
3. Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni			
Ungulati selvatici Lagomorfi	Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì
	Regolamento (CE) n. 999/2001	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
Altri mammiferi terrestri			
Selvaggina selvatica di penna			

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Norme CE		Norme svizzere	
4. Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi			
Pollame	Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
5. Stomaci, vesciche e budella			
Bovini	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
Ovini e caprini	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
Suini	Direttiva 2002/99/CE		
	Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹		
6. Ossa e prodotti a base di ossa			
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE		
	Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹		
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna			

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Norme CE		Norme svizzere	
7. Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue			
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì ¹
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹		
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna			
8. Gelatina e collagene			
	Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì ¹
	Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
9. Latte e prodotti del latte			
	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì
	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere		
10. Uova e ovoprodotti			
Direttiva 64/539/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si	
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)		
11. Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini			
Direttiva 91/67/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si	
Direttiva 93/53/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)		
Direttiva 95/70/CE			
Direttiva 2002/99/CE			
12. Miele			
Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si	
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)		
13. Lumache e cosce di rana			
Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si	
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)		
¹ Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.			

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Norme CE

Norme svizzere

Sanità pubblica

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)

Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 [RU 1981 572]

Ordinanza del 1° marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell'igiene delle carni (OFIgC), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 [RU 1995 1744]

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (OPPrim; RS 916.020)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

Si con
condizioni
speciali

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere	

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere	

Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60)

Condizioni speciali

(1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

(2) La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell'articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.

(3) Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello comunitario.

(4) Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* prevista all'articolo 3 punto 2 del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrano a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare per iscritto alla Commissione l'elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di *Trichine* nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri della Comunità dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di *Trichine* e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* al momento della macellazione. Le disposizioni dell'articolo 3 punto 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso *mutatis mutandis*.

(5) I metodi di individuazione descritti all'allegato I capitoli I e II del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di *Trichine*. D'altro canto, non si ricorre al metodo d'esame trichinoscopico descritto nell'allegato I capitolo III del regolamento (CE) n. 2075/2005.

(6) Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichinella* nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità.

Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2014.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OIGM; RS 817.190.1) e dell'articolo 9, capoverso 8 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell'allegato 9, ultimo punto dell'ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione. Tali prodotti non possono essere oggetto di

scambi con gli Stati membri dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 9a dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale.

(7) Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera provenienti:

- da aziende riconosciute indenni da *Trichine* dalle autorità competenti degli Stati membri della Comunità;
- da regioni nelle quali il rischio di presenza di *Trichine* nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile;

per le quali l'esame destinato a individuare la presenza di *Trichine* non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri della Comunità.

(8) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1):

- a) per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna enumerate nell'allegato della legge federale del 21 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica:

- fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario ed indica la natura dell'adeguamento in questione;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate;
- chiarisce i motivi dell'adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell'analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura da adottare per fare in modo che l'adeguamento non comprometta gli obiettivi dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1),
- comunica qualsiasi altra informazione pertinente.

La Commissione e gli Stati membri dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario;

- b) per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica:

- descrive brevemente le disposizioni che sono state adattate;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e
- fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

(9) La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri della Comunità a norma degli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, 10 del regolamento (CE) n. 852/2003, 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.

(10) In attesa dell'allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera per quanto riguarda l'elenco dei materiali specifici a rischio, la Svizzera si è impegnata, mediante direttiva tecnica interna, a non destinare al commercio con gli Stati membri della Comunità le carcasse di bovini di età superiore a 24 mesi contenenti la colonna vertebrale, nonché i prodotti che ne derivino.

(11) In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso la Comunità, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti seguenti e delle relative norme di attuazione:

1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1);
2. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1);
3. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1);
4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);
5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10);
6. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16);
7. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24);
8. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1);

9. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40);
10. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1);
11. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5);
12. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8);
13. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7);
14. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16);
15. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34);
16. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3);
17. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17);
18. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1);

19. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni della Svizzera verso la Comunità

Condizioni commerciali		Equivalenza
Norme CE*	Norme svizzere*	
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190)	Sì con condizioni speciali
Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1)	Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 riguardante l'igiene nella macellazione (OIgM) (RS 817.190.1)	
	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE) (RS 916.401)	
	Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)	
	Ordinanza del 23 giugno 2004 riguardante l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA) (RS 916.441.22)	

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli allegati VII, VIII, X (certificati) e XI (paesi), conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, devono essere accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti al capitolo III dell'Allegato II, conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera redige l'elenco dei suoi impianti corrispondenti.

In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera vieta l'alimentazione dei suini con rifiuti di cucina prima del 1° luglio 2011. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

Capitolo II**Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I****I. Esportazioni della Comunità verso la Svizzera**

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in ogni caso, sarà rilasciato dalle autorità competenti ai fini di accompagnamento dei lotti un certificato che attesta il rispetto di tali condizioni.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni pertinenti previste dalla normativa comunitaria. I modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

In attesa dell'elaborazione di tali modelli, si applicano i certificati attualmente richiesti.

Capitolo III**Trasferimento di un settore dal capitolo II al capitolo I**

Non appena la Svizzera avrà adottato una legislazione che essa ritiene equivalente alla legislazione comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice sarà quanto prima completato sulla base dei risultati dell'esame effettuato.

*Appendice 7***Autorità competenti****Parte A***Svizzera*

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale dell'interno. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso la Comunità, il Dipartimento federale dell'economia rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il Dipartimento federale dell'economia è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il Dipartimento federale dell'interno è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;
- per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al Dipartimento federale dell'economia.

Parte B*Comunità europea*

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

- per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali

Nessuno

*Appendice 9***Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche**

Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

1 Principi generali

- 1.1 Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.
- 1.2 Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.
- 1.3 La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.
- 1.4 Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2 Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

- 2.1 l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;
- 2.2 la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;
- 2.3 la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;
- 2.4 l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;
- 2.5 un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;
- 2.6 fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;
- 2.7 il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3 Principi applicabili al verificato

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

- 3.1 Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:
- accesso all'insieme della normativa pertinente;
 - accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;
 - accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
 - documentazione su azioni correttive e sanzioni;
 - accesso agli stabilimenti.
- 3.2 Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

4 Procedure

4.1 Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

4.2 Esame documentale

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1.), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

4.3 Sopralluoghi

- 4.3.1 Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2 Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4 *Verifica a posteriori*

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5 **Documenti di lavoro**

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

- testi normativi;
- struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;
- caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;
- statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
- provvedimenti e procedure di applicazione;
- procedure di notificazione e ricorso;
- programmi di formazione.

6 **Riunione di chiusura**

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7 **Relazione**

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I Disposizioni generali

A. Legislazioni*

- * Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, pag. 63) Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione

1. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

⁹⁸ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU 2009 4875, 2010 65). Aggiornata dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2011 235).

2. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica, integra la Svizzera al sistema di allarme rapido previsto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.

In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un'autorità competente in un posto frontaliero della Comunità, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.

La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un'autorità competente di un posto frontaliero svizzero e rispetta le regole di confidenzialità previste all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II

Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra questi e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34) 2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell' 11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione del transito di animali e prodotti

Comunità	Svizzera
30.12.1989, pag. 13) 3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)	animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

Capitolo III

Controlli veterinari applicabili per le importazioni dai paesi terzi

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto così come da ultimo modificato.⁹⁹

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)

⁹⁹ RU 2010 511

Comunità	Svizzera
2. Regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1) 3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) 4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) 5. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34) 6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) 7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e	3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472) 7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr) (RS 817.0) 8. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) (RS 817.02) 9. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21) 10. Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE) (RS 817.021.23)

Comunità	Svizzera
sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10) 8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9) 9. Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8) 10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11) 11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61)	

B. Modalità d'applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri della Comunità sono i seguenti: i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell'Allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti

ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 1	NHC*
			Centro 2	HC(2)*
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 1	HC(2), NHC*
* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE				

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

Capitolo IV

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra la Comunità e la Svizzera

Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES.

Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.

Capitolo V

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

1. Comunità – Legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

A. Regole di sanità pubblica

1. Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28).

2. Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61).

3. ...

4. Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1).

5. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

6. a 9. ...

10. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).

11. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

12. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

13. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).

14. ...

15. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
16. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
17. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).
18. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
19. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
20. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
21. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
22. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
23. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
24. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
25. Decisione (2005/34/CE) della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).
26. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

27. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
28. Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32).
29. Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).
30. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).
31. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).
32. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
33. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

B. Regole di salute animale

1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, capitolo primo, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE (GU L 062 del 15.3.1993, pag. 49).
2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
3. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).
4. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

5. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C. Altre misure specifiche*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).

2. Decisione 94/1/CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.97, pag. 4).

4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).

5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).

7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

8. Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).

9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie complementare all'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).

10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

2. Svizzera – Legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

- A. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)
- B. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]

3. Regole d'applicazione

- A. L'Ufficio federale di veterinaria applica, contemporaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate nella normativa di cui al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali sono autorizzate le corrispondenti importazioni. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.

- B. I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri di cui al punto B.1) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
- C. I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto B. 2) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
- D. In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA), [RU 2007 2755], la Svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con

promotori di crescita ormonali. L'esportazione di questa carne verso la Comunità è vietata. Inoltre, la Svizzera:

- limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
- limita la loro introduzione ai soli posti d'ispezione frontalieri svizzeri e
- mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri della Comunità;
- presenta due volte all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini;
- in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.

Capitolo VI

Canoni

1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.

2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Punti di contatto

I. Per l'Unione europea:

Il direttore

Salute e benessere degli animali

Direzione generale Salute e consumatori

Commissione europea, B-1049 Bruxelles

II. Per la Svizzera:

Il direttore

Ufficio federale di veterinaria

CH-3003 Berna

Altro contatto importante:

Il capo divisione

Ufficio federale della sanità pubblica

Divisione Sicurezza alimentare

CH-3003 Berna

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2011** 235).

Allegato 12¹⁰¹

Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

Art. 1 Obiettivi

Le Parti convengono di promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (in seguito «IG») e di facilitare, mediante la loro protezione, i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari che beneficiano di una IG ai sensi delle loro rispettive regolamentazioni.

Art. 2 Disposizioni legislative delle Parti

1. Le legislazioni delle Parti relative alla protezione delle IG sul loro rispettivo territorio permettono una procedura di protezione uniforme rispondente agli obiettivi comuni delle Parti.

2. Le suddette legislazioni in particolare istituiscono:

- un procedimento amministrativo che rende possibile verificare l'effettiva corrispondenza delle IG a prodotti agricoli o alimentari originari di una regione o di un luogo determinati a cui possono essere attribuite una qualità determinata, una reputazione, o altre caratteristiche;
- un obbligo che le IG protette corrispondano a prodotti specifici, rispondenti a un determinato numero di condizioni elencate in un disciplinare e che le suddette condizioni possano essere modificate esclusivamente nell'ambito del suddetto procedimento amministrativo;
- l'applicazione della protezione effettuata dalle Parti tramite controlli ufficiali;
- il diritto per ogni produttore stabilito nell'area geografica interessata e che si sottopone al sistema di controllo di beneficiare della IG in questione, nella misura in cui i prodotti interessati sono conformi al disciplinare vigente;
- una procedura preventiva di protezione che consenta ad ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse a far valere i propri diritti notificando la sua opposizione, in particolare se essa è titolare di un marchio famoso, conosciuto o rinomato che sia esistente da lunga data.

Art. 3 Procedimenti preventivi di protezione ai sensi dell'Accordo

Ogni Parte sottopone a un esame e a una consultazione pubblica le IG dell'altra Parte.

¹⁰¹ Introdotta dall'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 5149).

Art. 4 Oggetto della protezione

1. Ogni Parte protegge le IG dell'altra Parte di cui all'appendice 1.
2. Questa appendice può essere completata secondo la procedura di cui all'articolo 16.
3. La protezione prevista dal presente allegato non pregiudica il trattamento di una domanda di registrazione individuale secondo le rispettive procedure delle Parti.

Art. 5 Campo d'applicazione

In deroga all'articolo 1 del presente accordo, il presente allegato si applica alle IG dell'appendice 1 che designano prodotti previsti dalle legislazioni delle due Parti di cui all'appendice 2.

Art. 6 Ammissibilità alla protezione

1. Le IG delle Parti per essere ammesse alla protezione prevista dal presente allegato devono essere preventivamente protette sul loro rispettivo territorio ed essere originarie delle Parti.
2. Le Parti non sono obbligate a proteggere una IG dell'altra Parte che non è più protetta sul territorio di quest'ultima.

Art. 7 Estensione della protezione

1. Le IG di cui all'appendice 1 possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializzi il prodotto conformemente al relativo disciplinare in vigore.
2. L'uso commerciale diretto o indiretto di una IG protetta è vietato:
 - a) per un prodotto comparabile non conforme al disciplinare;
 - b) per un prodotto non comparabile nella misura in cui questo uso sfrutti la reputazione della IG in questione.
3. La protezione prevista nell'ambito del presente Accordo si applica in caso di usurpazione, imitazione o evocazione, anche se:
 - la vera origine del prodotto è indicata;
 - la denominazione in questione è utilizzata in una traduzione, traslitterazione o trascrizione;
 - la denominazione utilizzata è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
4. Le IG sono anche protette contro:
 - qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usata sulla confezione, compreso l'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato;

- qualsiasi impiego, per la confezione, di recipienti o imballaggi che possono indurre in errore sull'origine del prodotto;
- qualsiasi ricorso alla forma del prodotto, qualora essa sia distintiva del prodotto;
- qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.

5. Le IG di cui all'appendice 1 non possono diventare generiche.

Art. 8 Disposizioni particolari per talune denominazioni

1. La protezione dell'IG «Bündnerfleisch (Viande des Grisons)» della Svizzera di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio dell'Unione di detta denominazione per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera.

2. La protezione delle seguenti IG dell'Unione di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell'Unione:

- a) Salame di Varzi;
- b) Schwarzwälder Schinken.

3. La protezione delle seguenti IG della Svizzera di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio dell'Unione di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera:

- a) Sbrinz;
- b) Gruyère.

4. La protezione delle seguenti IG dell'Unione di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell'Unione:

- a) Munster;
- b) Taleggio;
- c) Fontina;
- d) Φέτα (Feta);
- e) Chevrotin;
- f) Reblochon;
- g) Grana Padano (compreso il termine «Grana» usato da solo).

5. Le seguenti IG omonime della Svizzera e dell'Unione di cui all'appendice 1 sono protette e possono coesistere:

- «Vacherin Mont-d'Or» (Svizzera) e «Vacherin du Haut-Doubs» o «Mont d'Or» (Unione).

Se è necessario sono previste misure specifiche di etichettatura per distinguere i prodotti ed escludere qualsiasi rischio di inganno.

6. La protezione delle IG «Grana Padano» e «Parmigiano Reggiano» non esclude, per prodotti destinati al mercato svizzero e per i quali sono state adottate tutte le misure in modo da evitare che essi siano esportati nuovamente, che la grattugiatura e il confezionamento (compreso il taglio in porzioni e l'imballaggio) di questi prodotti si effettuino sul territorio della Svizzera durante un periodo transitorio di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato e senza il diritto all'utilizzo dei simboli e delle diciture dell'Unione per le suddette IG.

7. L'IG «Gruyère» da un lato e le IG «Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)», «Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)», «Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)» e «Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)» dall'altro, designano formaggi chiaramente distinti, in particolare per il loro luogo di origine geografica specifico, il loro modo di fabbricazione e le loro proprietà organolettiche. In questo contesto, le Parti si impegnano a adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare e, se necessario, per far cessare ogni uso abusivo o suscettibile di indurre confusione tra la IG «Gruyère» e il termine «Γραβιέρα/Graviera», nel rispetto delle disposizioni degli articoli 13 e 15.

A tal fine le Parti convengono in particolare che il termine «Γραβιέρα/Graviera» non può, in nessun caso, essere tradotto con «Gruyère» e lo stesso dicasi per il contrario.

Art. 9 Relazione con i marchi

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, per le IG di cui all'appendice 1 la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 7 è negata o annullata d'ufficio o su istanza della Parte interessata conformemente alla legislazione di ogni Parte. Questa obbligazione generale si riferisce in particolare al fatto che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente alla situazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sia rigettata conformemente alla legislazione di ogni Parte. I marchi registrati in violazione di quanto precede sono invalidi.

2. Un marchio, il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 7 e che in buona fede è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione sul territorio della Parte interessata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 3, può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una IG da parte del presente allegato, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle Parti.

Art. 10 Relazione con gli accordi internazionali

Il presente allegato si applica fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle Parti a norma dell'Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio¹⁰² e di ogni altro accordo multilaterale relativo al diritto della proprietà intellettuale cui sono Parti contraenti la Svizzera e l'Unione.

Art. 11 Legittimazione ad agire

Il diritto di agire per assicurare la protezione delle IG di cui all'appendice 1 è esteso alle persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate, in particolare federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori stabiliti o aventi sede sul territorio dell'altra Parte.

Art. 12 Diciture e simboli

Tenuto conto della convergenza delle legislazioni delle Parti di cui all'articolo 2, ogni Parte autorizza sul suo territorio la commercializzazione dei prodotti suscettibili di essere compresi nell'ambito di applicazione del presente allegato e recanti diciture ed eventuali simboli ufficiali, relativi alle IG, utilizzati dall'altra Parte.

Art. 13 Applicazione dell'allegato e provvedimenti di attuazione

Le Parti attuano la protezione prevista all'articolo 7 mediante ogni azione amministrativa idonea o azione legale, se necessario su richiesta dell'altra Parte.

Art. 14 Provvedimenti alla frontiera

Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari per permettere alle rispettive autorità doganali di trattenere alla frontiera i prodotti nei confronti dei quali si sospetta l'illecita apposizione di una IG protetta dal presente allegato e destinati all'importazione sul territorio doganale di una Parte, all'esportazione a partire dal territorio doganale di una Parte, alla riesportazione, alla disposizione in zona franca o deposito franco o ad essere assoggettati a uno dei regimi seguenti: transito internazionale, deposito doganale, perfezionamento attivo o passivo o ammissione temporanea sul territorio doganale di una Parte.

Art. 15 Cooperazione bilaterale

1. Le Parti si prestano reciproca assistenza.
2. Le Parti si scambiano, regolarmente o su richiesta di una Parte, ogni informazione utile al buon funzionamento delle disposizioni del presente allegato, in particolare per quanto attiene alla evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti o delle loro IG (modifiche di diciture, simboli e loghi, modifiche sostanziali del disciplinare, cancellazione, ecc.).

¹⁰² RS 0.632.20

3. Le Parti si informano qualora una di esse, nell'ambito di negoziati con un paese terzo, proponga di proteggere una IG per un prodotto agricolo o alimentare di tale paese e che detta denominazione abbia per omonimo una IG protetta dell'altra Parte al fine di consentire a quest'ultima di esprimere un parere sulla protezione della IG in questione.
4. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente allegato.
5. Il Comitato esamina ogni questione relativa all'applicazione del presente allegato o alla sua evoluzione. Il Comitato in particolare può decidere le modifiche da apportare all'articolo 8 e, se necessario, le condizioni pratiche di uso che permettono di differenziare le IG omonime.
6. Il gruppo di lavoro «DOP/IGP» istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo assiste il Comitato su richiesta di quest'ultimo.

Art. 16 Clausola di riesame

1. Per quanto attiene alle IG di nuova registrazione, da ambo le parti, le Parti procedono all'esame e alla consultazione di cui all'articolo 3 ai fini della loro protezione. L'inserimento di nuove IG nell'appendice 1 viene fatto secondo le procedure del Comitato.
2. La Parti si impegnano a esaminare i casi di IG che non figurano nell'appendice 1 entro due anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato.
3. La data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è quella della trasmissione della domanda all'altra Parte.
4. Le Parti si consultano per ogni altra modifica da apportare all'allegato.
5. Le modalità di applicazione non previste dal presente allegato sono, se necessario, decise dal Comitato.

Art. 17 Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo l'articolo 8, i prodotti di cui alle IG contenuti nell'appendice 1 che, al momento dell'entrata in vigore del presente allegato, sono stati prodotti, designati e presentati legittimamente nel rispetto della legge o della regolamentazione interna delle Parti, ma la cui produzione, designazione e presentazione sono vietate dal presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, al massimo durante un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato.
2. Le disposizioni transitorie summenzionate si applicano per analogia alle IG aggiunte successivamente all'appendice 1 ai sensi dell'articolo 16.
3. Fatte salve disposizioni contrarie del Comitato, la commercializzazione dei prodotti elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato, ma la cui produzione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

*Appendice 1***Elenco delle rispettive IG oggetto di protezione dall'altra Parte**

1. Elenco delle IG svizzere

Tipo di prodotto	Denominazione	Protezione ¹
Spezie:	Munder Safran	DOP
Formaggi:	Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse	DOP
	Formaggio d'alpe ticinese	DOP
	L'Etivaz	DOP
	Gruyère	DOP
	Raclette du Valais/Walliser Raclette	DOP
	Sbrinz	DOP
	Tête de Moine/Fromage de Bellelay	DOP
	Vacherin fribourgeois	DOP
Frutta:	Vacherin Mont-d'Or	DOP
	Poire à Botzi	DOP
Ortaggi o legumi:	Cardon épineux genevois	DOP
Prodotti carnei e di salumeria:	Longeole	IGP
	Saucisse d'Ajoie	IGP
	Saucisson neuchâtelois/Saucisse neuchâteloise	IGP
	Saucisson vaudois	IGP
	Saucisse aux choux vaudoise	IGP
	St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst	IGP
	Bündnerfleisch	IGP
	Viande séchée du Valais	IGP
Prodotti di panetteria:	Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot	DOP
Prodotti della molitura:	Rheintaler Ribel/Türggen Ribel	DOP

¹ Conformemente alla legislazione svizzera vigente, come contenuto all'appendice 2

2. Elenco delle IG dell'Unione

Le classi di prodotti figurano all'allegato II del regolamento CE n. 1898/2006 (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1).

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione ²	Tipo di prodotto
Gailtaler Almkäse		DOP	13
Gailtaler Speck		IGP	12
Marchfeldspargel		IGP	16
Steirischer Kren		IGP	16
Steirisches Kürbiskernöl		IGP	15
Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse		DOP	13
Tiroler Bergkäse		DOP	13
Tiroler Graukäse		DOP	13
Tiroler Speck		IGP	12
Vorarlberger Alpkäse		DOP	13
Vorarlberger Bergkäse		DOP	13
Wachauer Marille		DOP	16
Waldviertler Graumohn		DOP	16
Beurre d'Ardenne		DOP	15
Brussels grondwitloof		IGP	16
Fromage de Herve		DOP	13
Geraardsbergse Mattentaart		IGP	24
Jambon d'Ardenne		IGP	12
Pâté gaumais		IGP	18
Vlaams – Brabantse Tafeldruif		DOP	16
Λουκούμι Γεροσκήπου	Loukoumi Geroskipou	IGP	24
Brněnské pivo/Starobrněnské pivo		IGP	21
Budějovické pivo		IGP	21
Budějovický měšťanský var		IGP	21
České pivo		IGP	21
Českobudějovické pivo		IGP	21
Český kmín		DOP	18
Chamomilla bohemica		DOP	18

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Chodské pivo		IGP	21
Hořické trubičky		IGP	24
Karlovarský suchar		IGP	24
Lomnické suchary		IGP	24
Mariánskolázeňské oplatky		IGP	24
Nošovické kysané zeli		DOP	16
Pardubický perník		IGP	24
Pohořelický kapr		DOP	17
Štramberké uši		IGP	24
Třeboňský kapr		IGP	17
Všestarská cibule		DOP	16
Žatecký chmel		DOP	18
Znojenské pivo		IGP	21
Aachener Printen		IGP	24
Allgäuer Bergkäse		DOP	13
Altenburger Ziegenkäse		DOP	13
Ammerländer Dielenrauch- schinken; Ammerländer Katen- schinken		IGP	12
Ammerländer Schinken; Ammer- länder Knochenschinken		IGP	12
Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren		IGP	16
Bayerisches Bier		IGP	21
Bremer Bier		IGP	21
Diepholzer Moorschnucke		DOP	11
Dortmunder Bier		IGP	21
Feldsalat von der Insel Reichenau		IGP	16
Gögginger Bier		IGP	21
Greussener Salami		IGP	12
Gurken von der Insel Reichenau		IGP	16
Hofer Bier		IGP	21
Holsteiner Karpfen		IGP	17

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Kölsch		IGP	21
Kulmbacher Bier		IGP	21
Lausitzer Leinöl		IGP	15
Lübecker Marzipan		IGP	24
Lüneburger Heidschnucke		DOP	11
Mainfranken Bier		IGP	21
Meissner Fummel		IGP	24
Münchener Bier		IGP	21
Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste		IGP	12
Nürnberger Lebkuchen		IGP	24
Oberpfälzer Karpfen		IGP	17
Odenwälder Frühstückskäse		DOP	13
Reuther Bier		IGP	21
Rieser Weizenbier		IGP	21
Salate von der Insel Reichenau		IGP	16
Schwäbisch-Hällisches Qualitäts- schweinefleisch		IGP	11
Schwarzwälder Schinken		IGP	12
Schwarzwaldforelle		IGP	17
Spreewälder Gurken		IGP	16
Spreewälder Meerrettich		IGP	16
Thüringer Leberwurst		IGP	12
Thüringer Rostbratwurst		IGP	12
Thüringer Rotwurst		IGP	12
Tomaten von der Insel Reichenau		IGP	16
Wernesgrüner Bier		IGP	21
Danablu		IGP	13
Esrom		IGP	13
Lammefjordsgulerod		IGP	16
Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας	Agios Mattheos Kerkiras	IGP	15
Ακτινίδιο Πιερίας	Aktinidio Pierias	IGP	16
Ακτινίδιο Σπερχειού	Aktinidio Sperchiou	DOP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Ανεβατό	Anevato	DOP	13
Αποκορώνας Χανίων Κρήτης	Apokoronas Chanion Kritis	DOP	15
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης	Arxanes Irakliou Kritis	DOP	15
Αυγοτάραχο Μεσολογγίου	Avgotaracho Messolon- giou	DOP	17
Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης	Viannos Irakliou Kritis	DOP	15
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης	Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis	DOP	15
Γαλοτύρι	Galotyri	DOP	13
Γραβιέρα Αγράφων	Graviera Agrafon	DOP	13
Γραβιέρα Κρήτης	Graviera Kritis	DOP	13
Γραβιέρα Νάξου	Graviera Naxou	DOP	13
Ελιά Καλαμάτας	Elia Kalamatas	DOP	16
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»	Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»	DOP	15
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό	Exeretiko partheno eleolado Thrapsano	DOP	15
Ζάκυνθος	Zakynthos	IGP	15
Θάσος	Thassos	IGP	15
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης	Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis	DOP	16
Θρούμπα Θάσου	Throumpa Thassou	DOP	16
Θρούμπα Χίου	Throumpa Chiou	DOP	16
Καλαθάκι Λήμνου	Kalathaki Limnou	DOP	13
Καλαμάτα	Kalamata	DOP	15
Κασέρι	Kasseri	DOP	13
Κατίκι Δομοκού	Katiki Domokou	DOP	13
Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας	Kelifoto fystiki Fthiotidas	DOP	16
Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου	Kerassia Tragana Rodochoriou	DOP	16
Κεφαλογραβιέρα	Kefalograviera	DOP	13
Κεφαλονιά	Kefalonia	IGP	15

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	Kolymvari Chanion Kritis	DOP	15
Κονσερβολιά Αμφίσσης	Konservolia Amfissis	DOP	16
Κονσερβολιά Άρτας	Konservolia Artas	IGP	16
Κονσερβολιά Αταλάντης	Konservolia Atalantis	DOP	16
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου	Konservolia Piliou Volou	DOP	16
Κονσερβολιά Ροβίων	Konservolia Rovion	DOP	16
Κονσερβολιά Στυλίδας	Konservolia Stylidas	DOP	16
Κοπανιστή	Kopanisti	DOP	13
Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα	Korinthiaki Stafida Vostitsa	DOP	16
Κουμ Κουάτ Κέρκυρας	Koum kouat Kerkyras	IGP	16
Κρανίδι Αργολίδας	Kranidi Argolidas	DOP	15
Κρητικό παξιμάδι	Kritiko paximadi	IGP	24
Κροκεές Λακωνίας	Krokees Lakonias	DOP	15
Κρόκος Κοζάνης	Krokos Kozanis	DOP	18
Λαδοτύρι Μυτιλήνης	Ladotyri Mytilinis	DOP	13
Λακωνία	Lakonia	IGP	15
Λέσβος; Μυτιλήνη	Lesvos; Mytilini	IGP	15
Λυγουριό Ασκληπείου	Lygourio Asklepiou	DOP	15
Μανούρι	Manouri	DOP	13
Μαστίχα Χίου	Masticha Chiou	DOP	25
Μαστιχέλαιο Χίου	Mastichelaio Chiou	DOP	32
Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια	Meli Elatis Menalou Vanilia	DOP	18
Μετσοβόνη	Metsovone	DOP	13
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου	Mila Zagoras Piliou	DOP	16
Μήλα Ντελίσσιους Πιλαφά Τριπόλεως	Mila Delicious Pilafa Tripoleos	DOP	16
Μήλο Καστοριάς	Milo Kastorias	IGP	16
Μπάτζος	Batzos	DOP	13
Ξερά σύκα Κύμης	Xera syka Kymis	DOP	16
Ξυνομυζήθρα Κρήτης	Xynomyzithra Kritis	DOP	13
Ολυμπία	Olympia	IGP	15

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου	Patata Kato Nevrokopiou	IGP	16
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης	Peza Irakliou Kritis	DOP	15
Πέτρινα Λακωνίας	Petrina Lakonias	DOP	15
Πηχτόγαλο Χανίων	Pichtogalo Chanion	DOP	13
Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης	Portokalia Maleme Chanion Kritis	DOP	16
Πρέβεζα	Preveza	IGP	15
Ροδάκινα Νάουσας	Rodakina Naoussas	DOP	16
Ρόδος	Rodos	IGP	15
Σάμος	Samos	IGP	15
Σαν Μιχάλη	San Michali	DOP	13
Σητεία Λασιθίου Κρήτης	Sitia Lasithiou Kritis	DOP	15
Σταφίδα Ζακύνθου	Stafida Zakynthou	DOP	16
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων	Syka Vavronas Markopoulou Messongion	IGP	16
Σφέλα	Sfela	DOP	13
Τσακωνική μελιτζάνα Λεωνιδίου	Tsakoniki Melitzana Leonidiou	DOP	16
Τσίχλα Χίου	Tsikla Chiou	DOP	25
Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας	Fassolia Gigantes Elefan- tes Prespon Florinas	IGP	16
Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας	Fassolia (plake megalo- sperma) Prespon Florinas	IGP	16
Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς	Fassolia Gigantes- Elefantes Kastorias	IGP	16
Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου	Fassolia Gigantes Elefan- tes Kato Nevrokopiou	IGP	16
Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου	Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou	IGP	16
Φέτα	Feta	DOP	13
Φοινίκι Λακωνίας	Finiki Lakonias	DOP	15
Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού	Formaella Arachovas Parnassou	DOP	13

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Φυστίκι Αίγινας	Fystiki Eginas	DOP	16
Φυστίκι Μεγάρων	Fystiki Megaron	DOP	16
Χανιά Κρήτης	Chania Kritis	IGP	15
Aceite de La Alcarria		DOP	15
Aceite de la Rioja		DOP	15
Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí		DOP	15
Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta		DOP	15
Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià		DOP	15
Aceite del Bajo Aragón		DOP	15
Aceite Monterrubio		DOP	15
Afuega'l Pitu		DOP	13
Ajo Morado de las Pedroñeras		IGP	16
Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló		DOP	16
Alcachofa de Tudela		IGP	16
Alfajor de Medina Sidonia		IGP	24
Antequera		DOP	15
Arroz de Valencia; Arròs de València		DOP	16
Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre		DOP	16
Avellana de Reus		DOP	16
Azafrán de la Mancha		DOP	18
Baena		DOP	15
Berenjena de Almagro		IGP	16
Botillo del Bierzo		IGP	12
Caballa de Andalucía		IGP	17
Cabrales		DOP	13
Calasparra		DOP	16
Calçot de Valls		IGP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Carne de Ávila		IGP	11
Carne de Cantabria		IGP	11
Carne de la Sierra de Guadarrama		IGP	11
Carne de Morucha de Salamanca		IGP	11
Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela		IGP	11
Cebreiro		DOP	13
Cecina de León		IGP	12
Cereza del Jerte		DOP	16
Cerezas de la Montaña de Alicante		IGP	16
Chufa de Valencia		DOP	18
Cítricos Valencianos; Cítricos Valencians		IGP	16
Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre		IGP	16
Coliflor de Calahorra		IGP	16
Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea		IGP	11
Cordero Manchego		IGP	11
Dehesa de Extremadura		DOP	12
Ensaïmada de Mallorca; Ensaïmada mallorquina		IGP	24
Espárrago de Huétor-Tájar		IGP	16
Espárrago de Navarra		IGP	16
Faba Asturiana		IGP	16
Gamoneu; Gamonedo		DOP	13
Garbanzo de Fuentesauco		IGP	16
Gata-Hurdes		DOP	15
Guijuelo		DOP	12
Idiazábal		DOP	13
Jamón de Huelva		DOP	12
Jamón de Teruel		DOP	12

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Jamón de Trevélez		IGP	12
Jijona		IGP	24
Judías de El Barco de Ávila		IGP	16
Kaki Ribera del Xúquer		DOP	16
Lacón Gallego		IGP	11
Lechazo de Castilla y León		IGP	11
Lenteja de La Armuña		IGP	16
Lenteja Pardina de Tierra de Campos		IGP	16
Les Garrigues		DOP	15
Mahón-Menorca		DOP	13
Mantecadas de Astorga		IGP	24
Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya		DOP	15
Mantequilla de Soria		DOP	15
Manzana de Girona; Poma de Girona		IGP	16
Manzana Reineta del Bierzo		DOP	16
Mazapán de Toledo		IGP	24
Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia		DOP	17
Melocotón de Calanda		DOP	16
Melva de Andalucía		IGP	17
Miel de Galicia; Mel de Galicia		IGP	14
Miel de Granada		DOP	14
Miel de La Alcarria		DOP	14
Montes de Granada		DOP	15
Montes de Toledo		DOP	15
Nísperos Callosa d'En Sarriá		DOP	16
Pan de Cea		IGP	24
Pan de Cruz de Ciudad Real		IGP	24
Pataca de Galicia; Patata de Galicia		IGP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Patatas de Prades; Patates de Prades		IGP	16
Pera de Jumilla		DOP	16
Peras de Rincón de Soto		DOP	16
Picón Bejes-Tresviso		DOP	13
Pimentón de la Vera		DOP	18
Pimentón de Murcia		DOP	18
Pimiento Asado del Bierzo		IGP	16
Pimiento Riojano		IGP	16
Pimientos del Piquillo de Lodosa		DOP	16
Pollo y Capón del Prat		IGP	11
Poniente de Granada		DOP	15
Priego de Córdoba		DOP	15
Queso de La Serena		DOP	13
Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya		DOP	13
Queso de Murcia		DOP	13
Queso de Murcia al vino		DOP	13
Queso de Valdeón		IGP	13
Queso Ibores		DOP	13
Queso Majorero		DOP	13
Queso Manchego		DOP	13
Queso Nata de Cantabria		DOP	13
Queso Palmero; Queso de la Palma		DOP	13
Queso Tetilla		DOP	13
Queso Zamorano		DOP	13
Quesucos de Liébana		DOP	13
Roncal		DOP	13
Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic		IGP	12
San Simón da Costa		DOP	13
Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies		DOP	18

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Sierra de Cadiz		DOP	15
Sierra de Cazorla		DOP	15
Sierra de Segura		DOP	15
Sierra Mágina		DOP	15
Siurana		DOP	15
Sobrasada de Mallorca		IGP	12
Ternasco de Aragón		IGP	11
Tenera Asturiana		IGP	11
Tenera de Extremadura		IGP	11
Tenera de Navarra; Nafarroako Aratxea		IGP	11
Tenera Gallega		IGP	11
Torta del Casar		DOP	13
Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt		IGP	24
Turrón de Alicante		IGP	24
Uva de mesa embolsada «Vinalopó»		DOP	16
Kainuun rönttönen		IGP	24
Lapin Poron liha		DOP	11
Lapin Puikula		DOP	16
Abondance		DOP	13
Agneau de l'Aveyron		IGP	11
Agneau de Lozère		IGP	11
Agneau de Pauillac		IGP	11
Agneau de Sisteron		IGP	11
Agneau du Bourbonnais		IGP	11
Agneau du Limousin		IGP	11
Agneau du Poitou-Charentes		IGP	11
Agneau du Quercy		IGP	11
Ail blanc de Lomagne		IGP	16
Ail de la Drôme		IGP	16
Ail rose de Lautrec		IGP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Anchois de Collioure		IGP	17
Asperge des sables des Landes		IGP	16
Banon		DOP	13
Barèges-Gavarnie		DOP	11
Beaufort		DOP	13
Bergamote(s) de Nancy		IGP	24
Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres		DOP	15
Beurre d'Isigny		DOP	15
Bleu d'Auvergne		DOP	13
Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel		DOP	13
Bleu des Causses		DOP	13
Bleu du Vercors-Sassenage		DOP	13
Bœuf charolais du Bourbonnais		IGP	11
Boeuf de Bazas		IGP	11
Bœuf de Chalosse		IGP	11
Bœuf du Maine		IGP	11
Boudin blanc de Rethel		IGP	12
Brie de Meaux		DOP	13
Brie de Melun		DOP	13
Brioche vendéenne		IGP	24
Brocciu Corse; Brocciu		DOP	13
Camembert de Normandie		DOP	13
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)		IGP	12
Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet		DOP	13
Chabichou du Poitou		DOP	13
Chaource		DOP	13
Chasselas de Moissac		DOP	16
Chevrotin		DOP	13

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Cidre de Bretagne; Cidre Breton		IGP	18
Cidre de Normandie; Cidre Normand		IGP	18
Clémentine de Corse		IGP	16
Coco de Paimpol		DOP	16
Comté		DOP	13
Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor		IGP	17
Cornouaille		DOP	18
Crème d'Isigny		DOP	14
Crème fraîche fluide d'Alsace		IGP	14
Crottin de Chavignol; Chavignol		DOP	13
Dinde de Bresse		DOP	11
Domfront		DOP	18
Époisses		DOP	13
Foin de Crau		DOP	31
Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison		DOP	13
Fraise du Périgord		IGP	16
Haricot tarbais		IGP	16
Huile d'olive d'Aix-en-Provence		DOP	15
Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica		DOP	15
Huile d'olive de Haute-Provence		DOP	15
Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence		DOP	15
Huile d'olive de Nice		DOP	15
Huile d'olive de Nîmes		DOP	15
Huile d'olive de Nyons		DOP	15
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence		DOP	15
Huîtres Marennes Oléron		IGP	18
Jambon de Bayonne		IGP	12

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes		IGP	12
Kiwi de l'Adour		IGP	16
Laguiole		DOP	13
Langres		DOP	13
Lentille vert du Puy		DOP	16
Lentilles vertes du Berry		IGP	16
Lingot du Nord		IGP	16
Livarot		DOP	13
Mâche nantaise		IGP	16
Maroilles; Marolles		DOP	13
Melon du Haut-Poitou		IGP	16
Melon du Quercy		IGP	16
Miel d'Alsace		IGP	14
Miel de Corse; Mele di Corsica		DOP	14
Miel de Provence		IGP	14
Miel de sapin des Vosges		DOP	14
Mirabelles de Lorraine		IGP	16
Mont d'or; Vacherin du Haut- Doubs		DOP	13
Morbier		DOP	13
Munster; Munster-Géromé		DOP	13
Muscat du Ventoux		DOP	16
Neufchâtel		DOP	13
Noix de Grenoble		DOP	16
Noix du Périgord		DOP	16
Œufs de Loué		IGP	14
Oignon doux des Cévennes		DOP	16
Olive de Nice		DOP	16
Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence		DOP	16
Olives noires de la Vallée des Baux de Provence		DOP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Olives noires de Nyons		DOP	16
Ossau-Iraty		DOP	13
Pâtes d'Alsace		IGP	27
Pays d'Auge; Pays d'Auge- Cambremer		DOP	18
Pélardon		DOP	13
Petit Épeautre de Haute Provence		IGP	16
Picodon de l'Ardèche; Picodon de la Drôme		DOP	13
Piment d'Espelette; Piment d'Espelette – Ezpeletako Biperra		DOP	18
Poireaux de Créances		IGP	16
Pomme de terre de l'Île de Ré		DOP	16
Pomme du Limousin		DOP	16
Pommes de terre de Merville		IGP	16
Pommes et poires de Savoie		IGP	16
Pont-l'Évêque		DOP	13
Porc de la Sarthe		IGP	11
Porc de Normandie		IGP	11
Porc de Vendée		IGP	11
Porc du Limousin		IGP	11
Pouligny-Saint-Pierre		DOP	13
Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits		IGP	16
Reblochon; Reblochon de Savoie		DOP	13
Riz de Camargue		IGP	16
Rocamadour		DOP	13
Roquefort		DOP	13
Sainte-Maure de Touraine		DOP	13
Saint-Nectaire		DOP	13
Salers		DOP	13
Selles-sur-Cher		DOP	13
Taureau de Camargue		DOP	11

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Tome des Bauges		DOP	13
Tomme de Savoie		IGP	13
Tomme des Pyrénées		IGP	13
Valençay		DOP	13
Veau de l'Aveyron et du Ségala		IGP	11
Veau du Limousin		IGP	11
Volailles d'Alsace		IGP	11
Volailles d'Ancenis		IGP	11
Volailles d'Auvergne		IGP	11
Volailles de Bourgogne		IGP	11
Volailles de Bresse		DOP	11
Volailles de Bretagne		IGP	11
Volailles de Challans		IGP	11
Volailles de Cholet		IGP	11
Volailles de Gascogne		IGP	11
Volailles de Houdan		IGP	11
Volailles de Janzé		IGP	11
Volailles de la Champagne		IGP	11
Volailles de la Drôme		IGP	11
Volailles de l'Ain		IGP	11
Volailles de Licques		IGP	11
Volailles de l'Orléanais		IGP	11
Volailles de Loué		IGP	11
Volailles de Normandie		IGP	11
Volailles de Vendée		IGP	11
Volailles des Landes		IGP	11
Volailles du Béarn		IGP	11
Volailles du Berry		IGP	11
Volailles du Charolais		IGP	11
Volailles du Forez		IGP	11
Volailles du Gatinais		IGP	11
Volailles du Gers		IGP	11

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Volailles du Languedoc		IGP	11
Volailles du Lauragais		IGP	11
Volailles du Maine		IGP	11
Volailles du plateau de Langres		IGP	11
Volailles du Val de Sèvres		IGP	11
Volailles du Velay		IGP	11
Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi		IGP	12
Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi		DOP	12
Clare Island Salmon		IGP	17
Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara		IGP	11
Imokilly Regato		DOP	13
Timoleague Brown Pudding		IGP	12
Abbacchio Romano		IGP	11
Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure		IGP	17
Aceto balsamico di Modena		IGP	18
Aceto balsamico tradizionale di Modena		DOP	18
Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia		DOP	18
Agnello di Sardegna		IGP	11
Alto Crotonese		DOP	15
Aprutino Pescarese		DOP	15
Arancia del Gargano		IGP	16
Arancia Rossa di Sicilia		IGP	16
Asiago		DOP	13
Asparago Bianco di Bassano		DOP	16
Asparago bianco di Cimadolmo		IGP	16
Asparago verde di Altedo		IGP	16
Basilico Genovese		DOP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale		DOP	32
Bitto		DOP	13
Bra		DOP	13
Bresaola della Valtellina		IGP	12
Brisighella		DOP	15
Bruzio		DOP	15
Caciocavallo Silano		DOP	13
Canestrato Pugliese		DOP	13
Canino		DOP	15
Capocollo di Calabria		DOP	12
Cappero di Pantelleria		IGP	16
Carciofo di Paestum		IGP	16
Carciofo Romanesco del Lazio		IGP	16
Carota dell’Altopiano del Fucino		IGP	16
Cartoceto		DOP	15
Casatella Trevigiana		DOP	13
Casciotta d’Urbino		DOP	13
Castagna Cuneo		IGP	16
Castagna del Monte Amiata		IGP	16
Castagna di Montella		IGP	16
Castagna di Vallerano		DOP	16
Castelmagno		DOP	13
Chianti Classico		DOP	15
Ciauscolo		IGP	12
Cilento		DOP	15
Ciliegia di Marostica		IGP	16
Cipolla Rossa di Tropea Calabria		IGP	16
Cipollotto Nocerino		DOP	16
Clementine del Golfo di Taranto		IGP	16
Clementine di Calabria		IGP	16
Collina di Brindisi		DOP	15

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Colline di Romagna		DOP	15
Colline Salernitane		DOP	15
Colline Teatine		DOP	15
Coppa Piacentina		DOP	12
Coppia Ferrarese		IGP	24
Cotechino Modena		IGP	12
Culatello di Zibello		DOP	12
Dauno		DOP	15
Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese		IGP	16
Fagiolo di Sarconi		IGP	16
Fagiolo di Sorana		IGP	16
Farina di Neccio della Garfagnana		DOP	16
Farro della Garfagnana		IGP	16
Fico Bianco del Cilento		DOP	16
Ficodindia dell'Etna		DOP	16
Fiore Sardo		DOP	13
Fontina		DOP	13
Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana		DOP	13
Fungo di Borgotaro		IGP	16
Garda		DOP	15
Gorgonzola		DOP	13
Grana Padano		DOP	13
Kiwi Latina		IGP	16
La Bella della Daunia		DOP	16
Laghi Lombardi		DOP	15
Lametia		DOP	15
Lardo di Colonnata		IGP	12
Lenticchia di Castelluccio di Norcia		IGP	16
Limone Costa d'Amalfi		IGP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Limone di Sorrento		IGP	16
Limone Femminello del Gargano		IGP	16
Lucca		DOP	15
Marrone del Mugello		IGP	16
Marrone di Castel del Rio		IGP	16
Marrone di Roccadaspide		IGP	16
Marrone di San Zeno		DOP	16
Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel		IGP	16
Mela Val di Non		DOP	16
Melannurca Campana		IGP	16
Miele della Lunigiana		DOP	14
Molise		DOP	15
Montasio		DOP	13
Monte Etna		DOP	15
Monte Veronese		DOP	13
Monti Iblei		DOP	15
Mortadella Bologna		IGP	11
Mozzarella di Bufala Campana		DOP	13
Murazzano		DOP	13
Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte		IGP	16
Nocciola di Giffoni		IGP	16
Nocciola Romana		DOP	16
Nocellara del Belice		DOP	16
Oliva Ascolana del Piceno		DOP	16
Pagnotta del Dittaino		DOP	16
Pancetta di Calabria		DOP	12
Pancetta Piacentina		DOP	12
Pane casareccio di Genzano		IGP	24
Pane di Altamura		DOP	24
Pane di Matera		IGP	24
Parmigiano Reggiano		DOP	13

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Pecorino di Filiano		DOP	13
Pecorino Romano		DOP	13
Pecorino Sardo		DOP	13
Pecorino Siciliano		DOP	13
Pecorino Toscano		DOP	13
Penisola Sorrentina		DOP	15
Peperone di Senise		IGP	16
Pera dell'Emilia Romagna		IGP	16
Pera mantovana		IGP	16
Pesca e nettarina di Romagna		IGP	16
Pomodoro di Pachino		IGP	16
Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino		DOP	16
Pretuziano delle Colline Teramane		DOP	15
Prosciutto di Carpegna		DOP	12
Prosciutto di Modena		DOP	12
Prosciutto di Norcia		IGP	12
Prosciutto di Parma		DOP	12
Prosciutto di S. Daniele		DOP	11
Prosciutto Toscano		DOP	12
Prosciutto Veneto Berico- Euganeo		DOP	12
Provolone Valpadana		DOP	13
Quartirolo Lombardo		DOP	13
Radicchio di Chioggia		IGP	16
Radicchio di Verona		IGP	16
Radicchio Rosso di Treviso		IGP	16
Radicchio Variegato di Castel- franco		IGP	16
Ragusano		DOP	13
Raschera		DOP	13
Ricotta Romana		DOP	13

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Riso di Baraggia Biellese e Vercellese		DOP	16
Riso Nano Vialone Veronese		IGP	16
Riviera Ligure		DOP	15
Robiola di Roccaverano		DOP	13
Sabina		DOP	15
Salame Brianza		DOP	12
Salame Cremona		IGP	12
Salame di Varzi		IGP	12
Salame d'oca di Mortara		IGP	12
Salame Piacentino		DOP	12
Salame S. Angelo		IGP	12
Salamini italiani alla cacciatora		DOP	12
Salsiccia di Calabria		DOP	12
Sardegna		DOP	15
Scalognò di Romagna		IGP	16
Soppressata di Calabria		DOP	12
Sopressa Vicentina		DOP	12
Speck dell'Alto Adige; Südtiroler Markenspeck; Südtiroler Speck		IGP	12
Spresa delle Giudicarie		DOP	13
Stelvio; Stilfser		DOP	13
Taleggio		DOP	13
Tergeste		DOP	15
Terra di Bari		DOP	15
Terra d'Otranto		DOP	15
Terre di Siena		DOP	15
Terre Tarentine		DOP	15
Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino		DOP	17
Toma Piemontese		DOP	13
Toscano		IGP	15
Tuscia		DOP	15

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Umbria		DOP	15
Uva da tavola di Canicatti		IGP	16
Uva da tavola di Mazzarrone		IGP	16
Val di Mazara		DOP	15
Valdemone		DOP	15
Valle d'Aosta Fromadzo		DOP	13
Valle d'Aosta Jambon de Bosses		DOP	12
Valle d'Aosta Lard d'Arnad		DOP	12
Valle del Belice		DOP	15
Valli Trapanesi		DOP	15
Valtellina Casera		DOP	13
Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa		DOP	15
Vitellone bianco dell'Appennino Centrale		IGP	11
Zafferano dell'Aquila		DOP	18
Zafferano di San Gimignano		DOP	18
Zafferano di sardegna		DOP	17
Zampone Modena		IGP	12
Beurre rose – Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg		DOP	15
Miel – Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		DOP	14
Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		IGP	12
Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		IGP	11
Boeren-Leidse met sleutels		DOP	13
Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas		DOP	13
Noord-Hollandse Edammer		DOP	13
Noord-Hollandse Gouda		DOP	13
Opferdoezer Ronde		DOP	16

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Westlandse druif		IGP	16
Andruty Kaliskie		IGP	24
Bryndza Podhalańska		DOP	13
Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich		IGP	14
Oscypek		DOP	13
Rogal świętomarciński		IGP	24
Wielkopolski ser smażony		IGP	13
Alheira de Barroso-Montalegre		IGP	12
Alheira de Vinhais		IGP	12
Ameixa d'Elvas		DOP	16
Amêndoa Douro		DOP	16
Ananás dos Açores/São Miguel		DOP	16
Anona da Madeira		DOP	16
Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas		IGP	16
Azeite de Moura		DOP	15
Azeite de Trás-os-Montes		DOP	15
Azeite do Alentejo Interior		DOP	14
Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)		DOP	15
Azeites do Norte Alentejano		DOP	15
Azeites do Ribatejo		DOP	15
Azeitona de conserva Negrinha de Freixo		DOP	16
Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior		DOP	16
Batata de Trás-os-montes		IGP	16
Batata doce de Aljezur		IGP	16
Borrego da Beira		IGP	11
Borrego de Montemor-o-Novo		IGP	11
Borrego do Baixo Alentejo		IGP	11
Borrego do Nordeste Alentejano		IGP	11

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Borrego Serra da Estrela		DOP	11
Borrego Terrincho		DOP	11
Butelo de Vinhais; Bucho de Vin- hais; Chouriço de Ossos de Vinhais		IGP	12
Cabrito da Beira		IGP	11
Cabrito da Gralheira		IGP	11
Cabrito das Terras Altas do Minho		IGP	11
Cabrito de Barroso		IGP	11
Cabrito Transmontano		DOP	11
Cacholeira Branca de Portalegre		IGP	12
Carnalentejana		DOP	11
Carne Arouquesa		DOP	11
Carne Barrosã		DOP	11
Carne Cachena da Peneda		DOP	11
Carne da Charneca		DOP	11
Carne de Bísaro Transmonano; Carne de Porco Transmontano		DOP	11
Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso		IGP	11
Carne de Porco Alentejano		DOP	11
Carne dos Açores		IGP	11
Carne Marinhôa		DOP	11
Carne Maronesa		DOP	11
Carne Mertolenga		DOP	11
Carne Mirandesa		DOP	11
Castanha da Terra Fria		DOP	16
Castanha de Padrela		DOP	16
Castanha dos Soutos da Lapa		DOP	16
Castanha Marvão-Portalegre		DOP	16
Cereja da Cova da Beira		IGP	16
Cereja de São Julião-Portalegre		DOP	16
Chouriça de carne de Barroso-		IGP	12

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Montalegre			
Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais		IGP	12
Chouriça doce de Vinhais		IGP	12
Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais		IGP	12
Chouriço de Abóbora de Barroso- Montalegre		IGP	12
Chouriço de Carne de Estremoz e Borba		IGP	12
Chouriço de Portalegre		IGP	12
Chouriço grosso de Estremoz e Borba		IGP	12
Chouriço Mouro de Portalegre		IGP	12
Citrinos do Algarve		IGP	16
Cordeiro Bragançano		DOP	11
Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso		IGP	11
Farinheira de Estremoz e Borba		IGP	12
Farinheira de Portalegre		IGP	12
Linguiça de Portalegre		IGP	12
Linguiça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo		IGP	12
Lombo Branco de Portalegre		IGP	12
Lombo Enguitado de Portalegre		IGP	12
Maçã Bravo de Esmolfe		DOP	16
Maçã da Beira Alta		IGP	16
Maçã da Cova da Beira		IGP	16
Maçã de Alcobaça		IGP	16
Maçã de Portalegre		IGP	16
Maracujá dos Açores/S. Miguel		DOP	16
Mel da Serra da Lousã		DOP	14

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Mel da Serra de Monchique		DOP	14
Mel da Terra Quente		DOP	14
Mel das Terras Altas do Minho		DOP	14
Mel de Barroso		DOP	14
Mel do Alentejo		DOP	14
Mel do Parque de Montezinho		DOP	14
Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão		DOP	14
Mel dos Açores		DOP	14
Morcela de Assar de Portalegre		IGP	12
Morcela de Cozer de Portalegre		IGP	12
Morcela de Estremoz e Borba		IGP	12
Ovos moles de Aveiro		IGP	24
Paio de Estremoz e Borba		IGP	12
Paia de Lombo de Estremoz e Borba		IGP	12
Paia de Toucinho de Estremoz e Borba		IGP	12
Painho de Portalegre		IGP	12
Paio de Beja		IGP	12
Pêra Rocha do Oeste		DOP	16
Pêssego da Cova da Beira		IGP	16
Presunto de Barrancos		DOP	12
Presunto de Barroso		IGP	12
Presunto de Campo Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas		IGP	12
Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra		IGP	12
Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais		IGP	12
Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo		DOP	12
Queijo de Azeitão		DOP	13

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Queijo de cabra Transmontano		DOP	13
Queijo de Évora		DOP	15
Queijo de Nisa		DOP	13
Queijo do Pico		DOP	13
Queijo mestiço de Tolosa		IGP	13
Queijo Rabaçal		DOP	13
Queijo São Jorge		DOP	13
Queijo Serpa		DOP	13
Queijo Serra da Estrela		DOP	13
Queijo Terrincho		DOP	13
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)		DOP	13
Requeijão Serra da Estrela		DOP	14
Salpicão de Barroso-Montalegre		IGP	12
Salpicão de Vinhais		IGP	12
Sangueira de Barroso-Montalegre		IGP	12
Vitela de Lafões		IGP	11
Skånsk spettkaka		IGP	24
Svecia		IGP	13
Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre		DOP	15
Skalický trdelník		IGP	24
Slovenská bryndza		IGP	13
Slovenská parenica		IGP	13
Slovenský oštiepok		IGP	13
Arbroath Smokies		IGP	17
Beacon Fell traditional Lancashire cheese		DOP	13
Bonchester cheese		DOP	13
Buxton blue		DOP	13
Cornish Clotted Cream		DOP	14

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione	Tipo di prodotto
Dorset Blue Cheese		IGP	13
Dovedale cheese		DOP	13
Exmoor Blue Cheese		IGP	13
Gloucestershire cider/perry		IGP	18
Herefordshire cider/perry		IGP	18
Isle of Man Manx Loaghtan Lamb		DOP	11
Jersey Royal potatoes		DOP	16
Kentish ale and Kentish strong ale		IGP	21
Melton Mowbray Pork Pie		IGP	12
Orkney beef		DOP	11
Orkney lamb		DOP	11
Rutland Bitter		IGP	21
Scotch Beef		IGP	11
Scotch Lamb		IGP	11
Scottish Farmed Salmon		IGP	17
Shetland Lamb		DOP	11
Single Gloucester		DOP	13
Staffordshire Cheese		DOP	13
Swaledale cheese; Swaledale ewes' cheese		DOP	13
Teviotdale Cheese		IGP	13
Welsh Beef		IGP	11
Welsh lamb		IGP	11
West Country farmhouse Cheddar cheese		DOP	13
White Stilton cheese; Blue Stilton cheese		DOP	13
Whitstable oysters		IGP	17
Worcestershire cider/perry		IGP	18

² Conformemente alla legislazione vigente dell'Unione, come contenuto nell'appendice 2

*Appendice 2***Legislazione delle Parti****Legislazione dell'Unione europea:**

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008 (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 628/2008 del 2 luglio 2008 (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 3).

Legislazione della Confederazione svizzera:

Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, modificata da ultimo il 1° gennaio 2008 (RS 910.12; RU 2007 6109).

Atto finale

*I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera,
e
della Comunità europea,*

riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

Dichiarazione comune sull'applicazione dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la
Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin
Joseph Deiss

Per la
Comunità europea:

Joschka Fischer
Hans van den Broek

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all'appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio.

È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all'allegato 2 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l'aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle concessioni tariffarie.

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni

A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell'encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data

non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell'OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

Dichiarazione comune relativa all'attuazione dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario

La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell'appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell'appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

Gli articoli 9 e 10 dell'allegato 4 sono attuati al momento dell'entrata in vigore dell'allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d'includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell'appendice 2 dell'allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell'appendice 3 dell'allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell'appendice 4 dell'allegato 4.

Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all'articolo 10 dell'allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all'attuazione progressiva dell'allegato 4 affinché

questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione.

Per favorire l'adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

Appendice A

**Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti
si adoperano per trovare una soluzione conforme
alle disposizioni dell'allegato 4**

**A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti originari del territorio
di ciascuna delle Parti**

1 Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione

1.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L.¹⁰³

**1.2 Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline
vivo destinato all'impollinazione**

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. eccetto *S. intermedia* (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4 Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

¹⁰³ Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

- 2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti**

2.1 Vegetali, escluse le sementi

Abies spp.
Apium graveolens L.
Argyranthemum spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L. e relativi ibridi
Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L'Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Populus L.
Pseudotsuga Carr.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Carr.
Verbena L.

2.2 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3 Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato

Araceae
Marantaceae
Musaceae

Persea Mill.
Strelitziaceae

2.4 Sementi e bulbi

Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.

2.5 Vegetali destinati all’impianto

Allium porrum L.

2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto

Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. et *G. tubergenii* hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams
Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.

B. Vegetali e prodotti vegetali originari di territori diversi da quelli di cui alla lettera A

3 Tutti i vegetali destinati all’impianto, eccetto:

- sementi diverse da quelle di cui al punto 4
- i seguenti vegetali:
 - Citrus* L.
 - Clausena* Burm. f.
 - Fortunella* Swingle
 - Murraya* Koenig ex L.
 - Palmae*
 - Poncirus* Raf.

4 Sementi**4.1 Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay***Cruciferae**Gramineae**Trifolium* spp.**4.2 Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti***Allium cepa* L.*Allium porrum* L.*Allium schoenoprasum* L.*Capsicum* spp.*Helianthus annuus* L.*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst. ex Farw.*Medicago sativa* L.*Phaseolus* L.*Prunus* L.*Rubus* L.*Zea mays* L.**4.3 Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi:***Triticum**Secale**X Triticosecale***5 Vegetali, esclusi frutti e sementi***Vitis* L.**6 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi***Coniferales**Dendranthema* (DC) Des Moul.*Dianthus* L.*Pelargonium* L'Hérit. ex Ait.*Populus* L.*Prunus* L. (originario di paesi extraeuropei)*Quercus* L.**7 Frutti (originari di paesi extraeuropei)***Annona* L.*Cydonia* Mill.*Diospyros* L.*Malus* Mill.

Mangifera L.
Passiflora L.
Prunus L.
Psidium L.
Pyrus L.
Ribes L.
Syzygium Gaertn.
Vaccinium L.

8 Tuberi non destinati all’impianto

Solanum tuberosum L.

9 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

- a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:
- *Castanea* Mill.
 - *Castanea* Mill., *Quercus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell’America settentrionale)
 - *Coniferales* diverse da *Pinus* L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
 - *Pinus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
 - *Populus* L. (originario del continente americano)
 - *Acer saccharum* Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell’America settentrionale)

e

- b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21	Legno in piccole placche o in particelle: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: – diverso da quello di <i>Coniferales</i>
4401 30	Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4403 91	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Quercus</i> L.

Codice NC	Designazione delle merci
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – diverso da quello di Coniferales, di Quercus L. o di Fagus L.
ex 4404 10	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
ex 4404 20	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diverso da quello di Coniferales
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili – non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm : – di Quercus L.
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – diverso da quello di Coniferales, di legni tropicali, di Quercus L. o di Fagus L.
ex 4415 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4415 20	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4416 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di Quercus L.

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

10 Terra e mezzo di coltura

- terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o corteccie, diverso da quello costituito interamente di torba;
- terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

Legislazioni

Disposizioni della Comunità europea:

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
- Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario degli Stati Uniti d'America

- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)-
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa
- Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996
- Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997
- Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997
- Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
- Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal
- Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
- Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

*Appendice C***Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario***Comunità europea*

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux
WTC 3–6ème étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B - 1210 Bruxelles
Tél.: +32-2-2083704
Fax: +32-2-2083705

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK - 2800 Lyngby
Tél.: +45-45966600
Fax: +45-45966610

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Rochusstrasse 1
D - 53123 Bonn 1
Tél.: +49-2285293590
Fax: +49-2285294262

Ministry of Agriculture
Directorate of Plant Produce
Plant Protection Service
3-5, Ippokratous Str.
GR - 10164 Athens
Tél.: +30-1-3605480
Fax: +30-1-3617103

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Subdirección general de Sanidad Vegetal
M.A.P.A., c/Velazquez, 147 1a Planta
E - 28002 Madrid
Tél.: +34-1-3478254
Fax: +34-1-3478263

Ministry of Agriculture and Forestry
Plant Production Inspection Centre
Plant Protection Service
Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42
FIN - 00501 Helsinki
Tél.: +358-0-134-211
Fax: +358-0-13421499

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation
Direction générale de l'Alimentation
Sous-direction de la Protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
F - 75013 Paris
Tél.: +33.1-49554955
Fax: +33.1-49555949

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale
Via XX Settembre, 20
I - 00195 Roma
Tél.: +39-6-4884293 - 46655070
Fax: +39-6-4814628

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Geertjesweg 15 - Postbus 9102
NL - 6700 HC Wageningen
Tél.: +31-317-496911
Fax: +31-317-421701

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Stubenring 1
Abteilung Pflanzenschutzdienst
A - 1012 Wien
Tél.: +43-1-711 00/6806
Fax.: +43-1-711 00/6507

Direcção-geral de Protecção das culturas
Quinta do Marquês
P - 2780 Oeiras
Tel.: +351-1-4435058/4430772/3
Fax: +351-1-4420616/4430527

Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S - 551 82 Jönköping
Tél.: +46-36-155913
Fax: +46-36-122522

Ministère de l'Agriculture
A.S.T.A.
16, route d'Esch - BP 1904
L - 1019 Luxembourg
Tél.: +352-457172-218
Fax: +352-457172-340

Department of Agriculture, Food and Forestry
Plant Protection Service
Agriculture House (7 West), Kildare street
IRL - Dublin 2
Tél.: +353-1-6072003
Fax: +353-1-6616263

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
Foss House, Kings Pool
1-2 Peasholme Green
UK - York YO1 2PX
Tél.: +44-1904-455161
Fax: +44-1904-455163

*Appendice D***Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari**

Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea:

- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE
- Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della comunità commercializzati sul territorio svizzero

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'appendice 1, parte A dell'allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest'ultima, da quella degli Stati membri di cui all'appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell'articolo 371 dell'ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d'ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera

avvieranno le procedure relative all'inserimento nell'accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate «le Parti») convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L'inserimento delle pertinenti disposizioni nell'Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all'allegato 7 dell'Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all'allegato 8 dell'Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Le Parti prevedono l'inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la

gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

Dichiarazione della Comunità europea concernente le preparazioni denominate «fondute»

La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell'ambito dell'adeguamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, l'elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione *grappa (acquavite di vinaccia o marc)* di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d'ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un'informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l'utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore;
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE¹⁰⁴.

¹⁰⁴ FF 1992 IV 481

Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008¹⁰⁵

*I plenipotenziari
della Comunità europea
da un lato*

*e
della Confederazione Svizzera
dall'altro,*

riuniti a Parigi il 23 di dicembre duemilaotto per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera recante modifica dell'Allegato 11 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli hanno adottato la seguente dichiarazione della Svizzera che è acclusa al presente Atto finale:

- Dichiarazione della Svizzera relativa all'importazione di carni che sono state oggetto dell'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali.

Fatto a Parigi, addì 23 di dicembre duemilaotto

Per la
Confederazione Svizzera:

Hans Wyss

Per la
Comunità europea:

Paul Van Geldorp

¹⁰⁵ Introdotta dall'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

**Dichiarazione della Svizzera
relativa all'importazione di carni che sono state oggetto dell'utilizzo
di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali**

La Svizzera dichiara che terrà in debito conto la decisione definitiva che sarà resa dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la possibilità di vietare l'importazione di carni prodotte utilizzando gli ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali e che riesaminerà di conseguenza le proprie norme relative all'importazione di carni provenienti da paesi che non vietano l'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali, allineandosi se del caso alle norme comunitarie in materia.

Atto finale della modifica del 14 maggio 2009¹⁰⁶

*I rappresentanti
della Confederazione Svizzera*
da una parte,

*e
della Comunità europea*
dall'altra

riuniti a Bruxelles il quattordicesimo giorno di maggio dell'anno duemilanove per la firma dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

1. Dichiarazione comune sull'aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
2. Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari

Per la
Confederazione Svizzera:

Jacques de Watteville

Per la
Comunità europea:

Milena Vicens

¹⁰⁶ Introdotta dall'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

**Dichiarazione comune
sull'aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell'Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio
di prodotti agricoli**

Tenuto conto dell'evoluzione della legislazione delle Parti dalla preparazione e dall'adozione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, le Parti si impegnano, secondo le procedure previste dall'Accordo, a proseguire rapidamente con l'aggiornamento dell'allegato 7, relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, e dell'allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino; ciò per tener conto dell'evoluzione dell'acquis comunitario a seguito dell'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 148, del 6.6.2008, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)

Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l'Accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002, apre, tra l'altro, contingenti tariffari per facilitare gli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le Parti. Nella «dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni», allegata all'Accordo, le Parti dichiaravano che intendevano riesaminare congiuntamente il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponesse minori ostacoli al commercio. Dal 2002 tale riesame non ha tuttavia avuto luogo.

La questione del metodo di gestione tramite gara d'appalto utilizzato dalla Svizzera è stata regolarmente sollevata nei comitati misti sull'agricoltura previsti dall'Accordo. In tale contesto la Comunità si è lamentata a più riprese del fatto che il ricorso a gare d'appalto comporta una riduzione della preferenza tariffaria bilaterale accordata, traducendosi in un ostacolo agli scambi.

La Comunità si compiace dell'apertura di negoziati bilaterali in vista della totale liberalizzazione degli scambi bilaterali nel settore agroalimentare che, a termine, risolverà la questione. Tuttavia, tenuto conto della prevedibile durata di tali negoziati e della relativa attuazione, la Comunità chiede che nel frattempo i metodi di gestione dei contingenti tariffari della Svizzera possano essere adattati in modo da limitare gli ostacoli agli scambi.

Atto finale della modifica del 17 maggio 2011¹⁰⁷

*I plenipotenziari
della Confederazione svizzera
e
dell'Unione europea,*

riuniti il 17 maggio 2011 a Bruxelles per la firma dell'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato una dichiarazione comune di seguito menzionata e acclusa al presente atto finale:

- Dichiarazione comune sulle denominazioni omonime,

Per la
Confederazione Svizzera:
Johann N. Schneider-Ammann

Per
l'Unione europea:
Sándor Fazekas
Dacian Ciolos

¹⁰⁷ Introdotta dall'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU **2011** 5149).

**Dichiarazione comune
sulle denominazioni omonime**

Le Parti riconoscono che le procedure relative alle domande di registrazione delle IG depositate prima della firma della dichiarazione d'intenti dell'11 dicembre 2009 ai sensi delle loro rispettive legislazioni possono proseguire nonostante le disposizioni del presente Accordo e, in particolare, dell'articolo 7 dell'allegato 12.

In caso di registrazione di tali IG le Parti convengono che si debbano applicare le disposizioni in materia di omonimia previste nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 e all'articolo 4a dell'ordinanza DOP/IGP (RS 910.12). A tal fine le Parti si informano preventivamente.

Se necessario, e secondo le procedure di cui all'articolo 16 dell'allegato 12, il Comitato potrà considerare una modifica dell'articolo 8 per precisare le disposizioni specifiche relative alle denominazioni omonime.